

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
ALBARELLO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Migliorini Angelo. (6926) . . . . .	VI	ANGIOY: Elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Torres (Sassari). (15570) . . . . . XII
ALBARELLO: Revisione della domanda di pensione di guerra respinta a Broccolato Rosa. (15064) . . . . .	VI	ANGIOY: Sistemazione degli scali d'alaggio nei porti della Sardegna settentrionale. (15571) . . . . . XII
ALBARELLO: Organizzazione dell'ufficio postale di Cologna Veneta (Verona) per il pagamento delle pensioni della previdenza sociale. (15266) . . . . .	VI	BAGLIONI: Sull'atteggiamento del questore di Siena nei riguardi delle manifestazioni pubbliche dei partiti comunisti e socialisti. (15960) . . . . . XII
ALBARELLO: Aumento del contingente di grano da conferirsi all'ammasso per la provincia di Verona. (15598)	VI	BARBERI: Aumento dell'organico dei sottufficiali dei carabinieri. (15757) . . . . . XIII
ALBARELLO: Per la mancata concessione del passaporto a Mario Mainenti. (16173) . . . . .	VII	BARDANZELLU: Provvidenze per i profughi senza tetto di Cagliari. (15341) . . . . . XIII
AMATUCCI: Collegamento telefonico della frazione Starze con Summonte (Avellino). (14317) . . . . .	VII	BARDANZELLU: Sul servizio passeggeri della linea Olbia-Civitavecchia (15820) . . . . . XIV
AMENDOLA PIETRO: Per evitare il frazionamento di orario nell'insegnamento della religione nel liceo di Agropoli (Salerno). (15972) . . . . .	VIII	BARTOLE: Provvedimenti per i residenti nella zona B. (14785) . . . . . XIV
AMENDOLA PIETRO: Sull'atteggiamento della questura di Salerno nei confronti dell'universitario Molinaro Antonio. (16174) . . . . .	VIII	BARTOLE: Concessione agli esodati dalla zona B di anticipi sulle somme in dinari da essi versate presso la Banca Nazionale Jugoslava. (16273) . . . . . XV
AMENDOLA PIETRO: Sulla nomina di Teresa Alemagna a vicecommissario prefettizio di Vietri sul Mare (Salerno). (16175) . . . . .	IX	BASILE GIUSEPPE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cinquini Alessandro. (12256) . . . . . XVI
AMICONI: Esproprio della tenuta « Melanico Riconi » a Santa Croce di Magliano (Campobasso). (1959, già orale)	IX	BASILE GIUSEPPE: Inclusione dell'Unione nazionale mutilati tra gli enti beneficiari delle lotterie nazionali. (16535) . . . . . XVI
AMICONI: Sulla posizione del sindaco di Sesto Campano (Campobasso). (16255)	X	BELOTTI e PACATI: Istituzione dell'auto-linea Palazzolo sull'Oglio - Milano. (16472) . . . . . XVI
ANGIOY: Corresponsione della paga arretrata agli operai dell'Impresa Vigna Remo. (15322) . . . . .	X	BERLINGUER: Sistemazione della strada Sassari-Argentiera. (15323) . . . . . XVII
ANGIOY: Costruzione dell'ufficio postale di Porto Torres (Sassari). (15558)	XI	BERNARDI e ALBIZZATI: Per la concessione della pensione di guerra a Ghidotti Giannino. (15727) . . . . . XVII
ANGIOY: Corresponsione ai lavoratori di Porto Torres (Sassari) della maggioranza per le festività infrasettimanali. (15569) . . . . .	XI	BERNARDI e ALBIZZATI: Sulla sottoscrizione di un'assicurazione da parte di Crespi Carmela, per la concessione della pensione di guerra. (15730) . . . . . XVII
		BERRY: Sulle visite in Sicilia dei funzionari della rappresentanza commerciale sovietica in Roma. (1999, già orale) . . . . . XVIII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
BERRY: Moderazioni fiscali per l'agricoltura pugliese colpita dal gelo. (14056)	XIX	CARAMIA Finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno all'amministrazione provinciale di Brindisi. (16435)	XXVII
BERRY: Costruzione della nuova sede dell'ufficio postale e telegrafico di Martina Franca (Brindisi). (16010)	XX	CASTELLARIN: Sulla misura del diritto dovuto all'Ente risi del risone compravenduto. (12232)	XXVIII
BIANCHI CHIECO MARIA Limitazione della vendita delle armi da fuoco. (16482)	XXI	CASTELLARIN: Abolizione del titolo « Eccellenza » nei Ministeri e nelle pre-tetture. (13346)	XXVIII
BIGI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Lodi Rizzino Nando. (10168)	XXI	CAVALLARO: Difesa della genuità dei vini nella Sicilia orientale. (14909)	XXIX
BIGIANDI: Sul licenziamento dell'inser-viente Lieto Nocentini dall'ospedale pia fondazione « Boschi Subbiano » in Subbiano (Arezzo). (15755)	XXI	CERAVOLO Illuminazione elettrica delle stazioni ferroviarie di Montauro e di Squillace (Catanzaro). (16237)	XXX
BOGONI. Sui servizi telefonici interurbani. (15482)	XXII	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Messere Teresina (13604)	XXX
BONOMI: Istituzione di una speciale tariffa per i tabacchi grandinati di varietà « Beneventano ». (15719)	XXII	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Jazurlo Dario (13606)	XXX
BUBBIO: Inclusione dell'Unione nazionale mutilati per servizio nel riparto degli utili delle lotterie nazionali (16581)	XXIII	COLITTO. Riesame della pratica di pensione di guerra di Iurescia Pietro. (14002)	XXX
BUFARDECI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Failla Giuseppe. (14621)	XXIII	COLITTO Definizione della pratica di pensione di guerra di Iurescia Antonio (14708)	XXXI
BUFFONE: Costruzione della strada « Badolato-Brognaturato » - (Catanzaro). (16156)	XXIII	COLITTO. Sistemazione silvo-pastorale dei monti del Matese (Campobasso). (14852)	XXXI
BUFFONE: Riassunzione presso il compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria degli agenti licenziati nel 1943. (16430)	XXIII	COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Paolo Natale. (15073)	XXXI
BUFFONE: Proroga della concessione dei contributi statali ai comuni calabresilabresi sinistrati dalle alluvioni (16445)	XXIV	COLITTO Definizione della pratica di pensione di guerra di Sibelli Gilda (15074)	XXXI
BUTTE: Sull'assistenza medica agli allevi dei Centri di addestramento professionale. (15433)	XXIV	COLITTO: Istituzione del telefono in alcune frazioni del comune di Montorio al Vomano (Teramo). (15268)	XXXI
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tozzi Agata. (16246)	XXV	COLITTO: Istituzione del telefono allo scalo ferroviario di Mosciano Santo Angelo (Teramo). (15270)	XXXII
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tramaglino Antonio. (16247)	XXV	COLITTO: Trasformazione dei posti fonotelegrafici in posti telefonici in alcune frazioni di Teramo. (15271).	XXXII
CALASSO e SEMERARO, SANTO: Assegnazione di terreni ai coloni di « Priuti » in agro Torchiarolo (Brindisi). (14571)	XXV	COLITTO: Istituzione di un telefono nella cantoniera di Acquachiarra (Montetrecroci), agro di Magnanella (Teramo). (15273)	XXXII
CAPALOZZA: Sull'affrancatura delle partecipazioni di matrimonio, di battesimi ecc. (15843)	XXV	COLITTO: Istituzione del telefono nella frazione La Rizza di Verona. (15275)	XXXIII
CAPALOZZA: Copia della circolare n. 33 del 4 dicembre 1950, in materia di iscrizione nelle liste elettorali. (15940)	XXVI	COLITTO: Istituzione del telefono a Sant'Agnese di Fossalto (Campobasso). (15276)	XXXIII
CAPRARA: Sull'assunzione di diurnisti da parte della Giunta municipale di Castellammare di Stabia (Napoli). (15999)	XXVI	COLITTO: Collegamento telefonico di alcune frazioni del comune di Trivento (Campobasso). (15429)	XXXIII
		COLITTO: Istituzione del telefono a Testa dell'Acqua del comune di Noto (Siracusa). (15510)	XXXIII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
COLITTO: Istituzione del telefono a Tufo di Urbino (Pesaro). (15511) . . . . .	XXXIV	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Maria Capozzo. (15093) . . . . .	XXXIX
COLITTO: Istituzione del telefono a Macchiano di Chiusi (Siena). (15516) . . . . .	XXXIV	DE CAPUA: Distribuzione a domicilio della corrispondenza nella campagna di Locorotondo (Bari). (15278) . . . . .	XXXIX
COLITTO: Istituzione del telefono a La Spera di Rivodutri (Rieti). (15519) . . . . .	XXXIV	DEL FANTE: Partecipazione nel consiglio di amministrazione dell'Ente Fucino dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Aquila. (15423) . . . . .	XXXIX
COLITTO: Istituzione del telefono in alcune frazioni di Castelraimondo (Macerata). (15521) . . . . .	XXXIV	DE MARZI: Sul pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento. (15586). . . . .	XL
COLITTO: Istituzione del telefono ad Acquosi di Gagliole (Macerata). (15523) . . . . .	XXXIV	DE MARZIO: Sulla sostituzione del medico condotto di Rutigliano (Bari). (15827) . . . . .	XLI
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Mirabello Sannitico (Campobasso). (15738) . . . . .	XXXV	DE MARZIO: Sul ricorso presentato al prefetto di Foggia da Antenzio Giuseppe dipendente dell'amministrazione provinciale. (16113) . . . . .	XLI
COLITTO: Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti di ruolo del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore. (16072) . . . . .	XXXV	DE MARZIO: Sull'esclusione dalla commissione per la massima occupazione agricola di Bari del rappresentante della C. I. S. N. A. L. (16491) . . . . .	XLII
COLITTO: Sull'operato degli amministratori del comune di Frosolone (Campobasso). (16131) . . . . .	XXXV	DE MEO: Destituzione dall'incarico del collocatore comunale di San Polo Matese (Campobasso). (16402) . . . . .	XLII
COLITTO: Sull'operato dell'amministrazione comunale di Pescocolanciano (Campobasso). (16132) . . . . .	XXXVI	DE TOTTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Salvatore Guglielmino. (14277) . . . . .	XLIII
COLITTO: Sul divieto di affissione di un manifesto della Federazione provinciale di Imperia del partito liberale italiano. (16219) . . . . .	XXXVI	DIAZ LAURA ed altri: Sull'operato del prefetto di Livorno. (16017) . . . . .	XLIII
COLITTO: Ricostruzione del tronco ferroviario Castelforte-Minturno (Latina) (16265) . . . . .	XXXVI	FIORENTINO ed altri: Sulla sospensione del sindaco di Ravanusa (Agrigento) (16016) . . . . .	XLIV
COLITTO: Pagamento dell'energia elettrica fornita dalla ditta Lalli al comune di Castelverrino (Campobasso). (16453) . . . . .	XXXVI	FODERARO: Proroga della legge relativa all'integrazione dei bilanci deficitari dei comuni alluvionati della Calabria (16189) . . . . .	XLIV
COLITTO: Sosta dei treni della linea Isernia-Vairano alla stazione di Santa Maria Oliveto (Campobasso). (16456) . . . . .	XXXVII	FODERARO: Per alleviare la disoccupazione a Verbicaro (Cosenza). (16478) . . . . .	XLV
COLLEONI: Liquidazione della pensione di guerra a Ferrari Stefano. (14964) . . . . .	XXXVII	FRANCESCHINI GIORGIO: Sulle modifiche apportate dall'A. V. I. S. al proprio statuto. (16278) . . . . .	XLV
COVELLI: Per evitare l'aumento dei tributi locali ad alcuni comuni della provincia di Benevento. (16369) . . . . .	XXXVII	GASPARI: Concessione dell'assegno di previdenza all'invalido di guerra Silvestro Panfilo. (14958) . . . . .	XLV
CREMASCHI ed altri: Sull'operato del commissario prefettizio dell'istituto ospedali di Modena. (16176) . . . . .	XXXVIII	GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Frigiola Anna. (14961) . . . . .	XLVI
CUTTITA: Estensione agli ufficiali di complemento richiamati con funzioni giudiziarie presso i tribunali militari del trattamento economico istituito dalla legge 24 maggio 1951. (3829) . . . . .	XXXIX	GASPARI: Sugli addebiti mossi agli amministratori del comune di Lama dei Peligni (Chieti). (16190) . . . . .	XLVI
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Maria Addolorata Massaro. (15087) . . . . .	XXXIX	GASPARI: Sul ritardo dei pagamenti alla Pontificia Opera Assistenza di Penne (Pescara). (16191) . . . . .	XLVI
DE CAPUA: Definizione della pratica di riversabilità di pensione di guerra di Filomena Falcione (15089). . . . .	XXXIX	GIACONE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tuccio Anna. (12802) . . . . .	XLVII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
GIANQUINTO: Disciplina delle ascensioni alpine. (15335) . . . . .	XLVII	LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tiboldi Ernesto. (14777) . . . . .	LV
GIGLIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Proietto Giovanni. (8796) . . . . .	XLVII	LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Girolamo Calisto. (16046) . . . . .	LV
GOMEZ D'AYALA: Provvidenze per le popolazioni della provincia di Napoli danneggiate dalla grandinata (14427)	XLVII	LOZZA: Istituzione della quarta classe nell'Istituto magistrale di Alessandria. (15156) . . . . .	LV
GOZZI ed altri: Ultimazione del nuovo raccordo congiungente la linea di Bologna con la stazione di Verona Porta Nuova. (16216) . . . . .	XLIX	LOZZA: Definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra a Peruzzi Maria. (15367) . . . . .	LV
GRAZIADEI ed altri: Su una lettera manomessa giunta a Carlo Gramsci di Milano. (14608) . . . . .	XLIX	LOZZA: Sul conferimento di incarichi e di supplenze negli Istituti professionali di Stato. (16348) . . . . .	LVI
GRAZIOSI: Sull'importazione di eccedenze agricole americane. (16169) . . . . .	L	MAGNO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bramante Nicola (10465) . . . . .	LVI
GRIFONE: Sulla sospensione del sindaco di Solofra (Avellino). (15828) . . . . .	L	MAGLIETTA: Sulla sospensione di alcuni lavoratori dalle manifatture cotoniere di Napoli. (15301) . . . . .	LVI
GRIFONE: Sulla situazione delle miniere di zolfo di Altavilla Irpina (Avellino). (15843) . . . . .	L	MAGLIETTA: Sul controllo degli operai dell'Ilva di Torre Annunziata (Napoli). (16030) . . . . .	LVII
GRIFONE: Nomina della commissione provinciale per il collocamento di Avellino e istituzione delle commissioni comunali. (15845) . . . . .	LI	MAGLIETTA: Sulla perquisizione fatta al fattorino Esposito dell'I. M. A. M. di Napoli in seguito alla sparizione di un portafoglio. (16133) . . . . .	LVII
GRIFONE: Applicazione in provincia di Avellino dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura. (15854) . . . . .	LI	MAGLIETTA e NAPOLITANO GIORGIO: Sulla polemica giornalistica tra il consigliere comunale Coppa e l'assessore all'istruzione di Napoli. (16370) . . . . .	LVIII
GUADALUPI e BOGONI: Corresponsione dell'indennità di chilometraggio ai braccianti agricoli di San Vito dei Normanni (Benedisi). (14426) . . . . .	LI	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Morini Francesco. (15968) . . . . .	LVIII
GUADALUPI e BOGONI. Assegnazione di una quota integrativa di vigneto ai coloni miglioratori dell'azienda « Piutri ». (14635) . . . . .	LI	MARABINI: Sul ricorso presentato alla Corte dei conti da Pasini Amelia. (15970) . . . . .	LVIII
GUADALUPI e BOGONI. Sull'andamento amministrativo contabile dell'ospedale consorziale di Gallipoli (Lecce). (15804) . . . . .	LII	MARABINI: Liquidazione agli sminatori senza lavoro. (16053) . . . . .	LVIII
INVERNIZZI: Istituzione di una quarta zona di recapito postale a Chiavenna (Sondrio). (10791) . . . . .	LIII	MARANGONE: Sul sovraffollamento della tenuta agricola del Fossalon (Gorizia). (15017) . . . . .	LIX
JOZZELLI: Pensione ai dipendenti degli enti locali per i quali erroneamente i contributi siano stati versati alla previdenza sociale. (14326) . . . . .	LIII	MAROTTA: Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. (14336) . . . . .	LIX
LACONI. Definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra di Medda Santina. (9094) . . . . .	LIV	MARZANO: Nomina in ruolo dei docenti delle scuole medie candidati ai concorsi per cattedre del 1953. (16222)	LX
LA SPADA: Costruzione dell'acquedotto « Coddararo-Ficarazzi » per l'approvvigionamento idrico di alcuni comuni della provincia di Messina. (15647)	LIV	MARZOTTO: Conferimento di incarico provvisorio ai maestri esclusi per superato limite di età dal concorso a posti di ruolo in soprannumero. (16428) . . . . .	LX
LA SPADA: Concorso interno per gli impiegati delle segreterie universitarie. (16347) . . . . .	LIV	MICELI: Assegnazione di un alloggio del Genio civile alla famiglia di Risulco Leonardo da Catanzaro Lido. (15637)	LXI
		MINASI: Costruzione delle fognature e dell'acquedotto a Scilla (Reggio Calabria). (16680) . . . . .	LXI

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

	PAG.		PAG.
NATOLI: Legge speciale per Roma (16232) . . . . .	LXII	SENSI. Inclusione di Castiglione Cosentino (Cosenza) nell'elenco dei territori montani. (16425) . . . . .	LXX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Castrezzati Luigi. (8216) . . . . .	LXII	SPADAZZI: Elevazione del limite di età per i partecipanti a concorsi statali. (11692) . . . . .	LXX
NICOLETTO: Pagamento del terreno espropriato ai fratelli Zubani a Volta di Brescia (16449) . . . . .	LXII	SPADAZZI: Sull'esclusione dal concorso per il passaggio di categoria del ferroviere Triani Luigi. (13449) . . . . .	LXXI
ORTONA. Manutenzione di beni del cessato regime siti a Casanova Elvo, Collobiano e Asigliano (Vercelli). (14370) . . . . .	LXII	SPADAZZI: Ampliamento della rete telefonica urbana di Potenza. (14996)	LXXI
PAGLIUCA: Inaugurazione del cinematografo di Accettura (Matera). (16639)	LXIII	SPADAZZI: Sulla consegna di titoli privi di cedole agli agricoltori che hanno subito espropri. (15102) . . . . .	LXXI
PASINI: Pagamento dei fornitori della E. N. A. L. e della Gioventù italiana. (16108) . . . . .	LXIII	SPADAZZI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Re Pietro. (15438) . . . . .	LXXII
PIGNI: Sulla classificazione del legno di castagno ai fini della tariffa doganale. (14476) . . . . .	LXIV	SPADAZZI: Riparazione dell'impianto elettrico della stazione di Campomaggiore-Pietrapertosa (Potenza). (15798)	LXXII
POLANO: Sul servizio marittimo Olbia-Civitavecchia. (15938) . . . . .	LXIV	SPADAZZI: Sulla diramazione di circolari della Cassa per il Mezzogiorno al Banco di Napoli tendenti a precisare le norme per la concessione di mutui. (15858) . . . . .	LXXII
POLANO: Sul licenziamento di numerosi agenti della società tranvie della Sardegna. (15995) . . . . .	LXV	SPADAZZI: Corresponsione degli assegni familiari ai pescatori salernitani (15874) . . . . .	LXXIII
POLANO: Costruzione della strada Luogosanto- Arzachena (Sassari). (16014)	LXVI	SPADAZZI: Concessione da parte delle amministrazioni comunali di un alloggio o di una speciale indennità ai segretari comunali. (15893) . . . . .	LXXIV
POLANO: Allargamento della strada di bonifica dello Spirito Santo da Nurapizzina alla strada per Foresta (Sassari). (16099) . . . . .	LXVI	SPADAZZI: Benefici per il miglioramento fondiario al comune di Picerno (Potenza). (15959) . . . . .	LXXV
POLANO: Istituzione della corte d'appello a Sassari. (16164) . . . . .	LXVII	SPADAZZI: Sulla riduzione di personale medico nell'Associazione mutilati e invalidi di guerra. (16341) . . . . .	LXXV
POLANO e BERLINGUER: Sui danni provocati a La Maddalena (Sassari) dal nubifragio. (15941) . . . . .	LXVII	SPADAZZI: Perfezionamento della scuola di polizia stradale. (16387) . . . . .	LXXV
PRIORE: Istituzione di un centro di emigrazione a Brindisi. (15303) . . . . .	LXVII	SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione di guerra agli orfani di Rovati Giovanni. (16115) . . . . .	LXXV
REALI: Istituzione di un servizio di portalettere e ricevitoria postale a Reggio (Forlì). (16007) . . . . .	LXVII	SPAMPANATO: Sulla pericolosità del cavalcavia delle ferrovie dello Stato sito nei pressi della stazione ferroviaria di Bagnoli (Napoli). (16353) . . . . .	LXXVI
RUBINO: Sul trattamento economico dei medici condotti della provincia di Salerno. (15355) . . . . .	LXVII	SPONZIELLO: Provvedimenti a carico del dirigente dell'ufficio del lavoro di Grottaglie (Taranto). (15568) . . . . .	LXXVI
SCALIA: Sulla sospensione dei lavori della strada Puntalazzo-Montargano (Catania). (16398) . . . . .	LXVIII	TOGNONI ed altri: Esonero dalle imposte dei contadini contribuenti dei comuni di Pitigliano e Sorano (Grosseto). (15835) . . . . .	LXXVI
SCHIRÒ: Autorizzazione agli uffici postali ad effettuare i rimborsi dei titoli costituiti in deposito. (15653) . . . . .	LXVIII	TROISI: Provvidenze al comune di Mola di Bari danneggiato dal nubifragio. (16436) . . . . .	LXXVII
SCIORILLI-BORRELLI: Costruzione della strada San Buono-Palmoli (Chieti). (15324) . . . . .	LXIX	TURNATURI: Sulle sanzioni adottate dalla lega calcio contro il Club calcio Catania. (15444) . . . . .	LXXVII
SCIORILLI-BORRELLI: Provvedimenti amministrativi a carico del sindaco di Carunchio (Chieti). (16257) . . . . .	LXIX		
SEMERARO SANTO: Scalo nel porto di Brindisi per le navi destinate al traffico con l'estremo oriente. (16013)	LXIX		

	PAG.
VERONESI: Sulla selezione delle proposte di istituzione di corsi professionali. (16252) . . . . .	LXXVIII
VIALE e LUCIFREDI: Revisione da parte del catasto della classificazione e della qualificazione dei comuni delle province di Genova, Imperia e Savona (16438) . . . . .	LXXVIII
VIVIANI Arturo: Collegamento telefonico diretto della polizia di Siena con tutti i comandi di polizia della provincia. (16258) . . . . .	LXXIX

ALBARELLO. - *Al Ministro del tesoro.* - Per avere notizie della pratica di pensione del signor Migliorini Angelo, posizione n. 376560, dirette nuova guerra. (6926).

RISPOSTA. La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al comune di Pressana (Verona) in data 6 ottobre 1955, per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

ALBARELLO. *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere se è stata esaminata e con quale esito la domanda di revisione, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, spedita in data 17 novembre 1950, n. 7039 di protocollo, raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero del tesoro, pervenuta il 20 aprile 1950, dalla signora Broccolato Rosa fu Antonio, vedova Dal Lago Giuseppe avverso il decreto negativo del 20 ottobre 1950, n. 1170017. (15064).

RISPOSTA. Nessun nuovo provvedimento è possibile adottare nei confronti della vedova di Dal Lago Giuseppe, in quanto la sua domanda di pensione fu respinta, con decreto ministeriale del 20 ottobre 1950, n. 1170017, per imprudenza del Dal Lago che rimase ucciso nel tentativo di smontare un grosso proiettile prelevato da un deposito incustodito.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

ALBARELLO. *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Per sapere se intende provvedere affinché sia organizzata presso l'ufficio postale di Cologna Veneta (Verona) in maniera più decorosa la corresponsione delle quote ai vecchi pensionati della previdenza sociale.

Lo spazio riservato al pubblico nell'ufficio postale di Cologna Veneta è infatti quanto mai angusto, cosicché il giorno sedici, ogni due mesi, si rinnova lo spettacolo pietoso di una

notevole massa di pensionati, alcuni malandati e cadenti, costretta a sostare per ore e ore in piedi e all'aperto in attesa del turno.

Alcuni, data la ressa, sebbene siano arrivati dalle frazioni lontane anche 4 o 5 chilometri, sono costretti a ritornare il giorno dopo non essendo riusciti a riscuotere quanto a loro spetta. Si rende pertanto necessario un provvedimento, specie per i mesi del prossimo inverno, che suddivida i pagamenti nel giro di alcuni giorni e che autorizzi il titolare dell'ufficio ad effettuare le operazioni in un locale apposito, fornito dal comune, al riparo dalle intemperie e dai rigori della stagione invernale. (15266).

RISPOSTA. — Si deve premettere che l'ufficio delle poste e telegrafi di Cologna Veneta (Verona) dove, oltre al direttore, prestano servizio 5 supplenti, ha sede in un locale da ritenersi sufficientemente idoneo alle normali esigenze dei servizi.

È facile, tuttavia, comprendere come, durante il pagamento delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'afflusso, in uno stesso giorno, di tutti i pensionati, possa determinare una situazione eccezionale, con tutti i disagi cui accenna l'onorevole interrogante.

Allo scopo pertanto di eliminare tali inconvenienti, non potendosi consentire che i pagamenti vengano effettuati, come suggerisce l'onorevole interrogante, in un locale staccato dalla sede dell'ufficio, sono state date disposizioni alla direzione provinciale delle poste e telegrafi di Verona perché in relazione alla facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 219 della istruzione generale sui servizi postali a danaro, parte VII, i pagamenti stessi vengano opportunamente frazionati e cioè siano ripartiti in giorni successivi per ogni singola scadenza, tenendosi conto dell'ordine alfabetico del cognome dei beneficiari.

È stato altresì disposto che l'inizio dei pagamenti stessi anziché avvenire il giorno 16 dei mesi di scadenza, sia anticipato al giorno quattordici.

La situazione potrà poi avere un ulteriore decisivo miglioramento con il prossimo 1° gennaio, avendo l'I.N.P.S. acconsentito di ripartire, a mesi alterni, i pagamenti di cui trattasi in due gruppi, a seconda della categoria di appartenenza dei pensionati.

*Il Ministro BRASCHI.*

ALBARELLO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Per conoscere se intende aumentare il contingente di grano da confe-

rirsi all'ammasso per la provincia di Verona in analogia di quanto è stato concesso per la provincia di Padova al fine di difendere i piccoli e medi coltivatori attualmente costretti a cedere il loro prodotto a prezzi inadeguati. (15598).

RISPOSTA. — Per l'ammasso granario del corrente anno, alla provincia di Verona è stato attribuito un contingente iniziale di quintali 250 mila.

Successivamente, in accoglimento dei voti espressi dalle categorie produttrici, il contingente è stato elevato a quintali 273.500.

*Il Ministro:* COLOMBO.

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se considera valido il criterio di concedere il passaporto a scopo turistico sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti.

L'interrogante ebbe, infatti, a dolersi telefonicamente col capo gabinetto del prefetto di Verona per la mancata concessione del passaporto al signor Mario Mainenti e ricevette la sorprendente risposta che il diniego era motivato dalle precarie condizioni economiche del richiedente al quale appunto erano stati restituiti i documenti presentati.

L'interrogante replicò che, in attesa di un chiarimento di principio, era pronto a fornire personalmente quei mezzi che la questura stimava mancanti al signor Mainenti, ma si pretese che venisse fornita per iscritto una garanzia di que sto tipo e resta così dimostrato che nella concessione dei passaporti i cittadini vengono discriminati non solo sulla base delle loro idee politiche, ma anche in base al censo.

L'interrogante confida che il ministro vorrà correggere tutte queste storture in aperto contrasto con le affermazioni contenute nel discorso pronunciato in occasione della discussione del bilancio. (16173).

RISPOSTA. — Si premette che l'articolo 15 del testo unico leggi sull'emigrazione prevede espressamente che il passaporto a cittadini, che sono considerati o si presumono emigranti, deve essere rilasciato « dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dalla direzione generale dell'emigrazione ». Tali istruzioni prescrivono che il rilascio del passaporto, nei casi sopracitati, è subordinato alla esibizione di un contratto di lavoro o di un atto di chiamata vistato dalla nostra competente autorità consolare all'estero.

A seguito delle garanzie offerte dall'onorevole interrogante circa l'espatrio temporaneo

del signor Mainenti Mario, operaio residente nel comune di Sommacampagna, la questura di Verona — in data 12 novembre 1955 — rilasciò il passaporto, che è stato consegnato all'interessato.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

AMATUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali, fino ad oggi, non si è provveduto, in esecuzione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529 e 22 novembre 1954, n. 1123, a collegare telefonicamente la frazione Starze — che conta circa 800 abitanti — con il comune capoluogo di Summonte (Avellino), dal quale dista oltre 6 chilometri.

Per sapere, infine, se venendo a conoscenza che nella detta frazione Starze il recapito dei telegrammi viene effettuato o mediante l'ordinario servizio postale — cosa questa che importa notevoli ritardi — o mediante un apposito incaricato che percepisce da ogni singolo destinatario, come tassa fissa, una somma non inferiore alle cento lire, non ritenga, pertanto, urgente dare le opportune disposizioni perché si provveda, con la maggiore sollecitudine possibile, al collegamento telefonico ed alla eliminazione di un particolare sistema di riscossione di tariffe che, oltre ad essere illegale, è poco decoroso. (14317).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che la frazione di Starze del comune di Summonte (Avellino) non si trova nelle condizioni minime di distanza dal più vicino telefono pubblico e di altitudine sul livello del mare prescritte, in rapporto al numero degli abitanti, dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, per avere senz'altro titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato.

Tuttavia, nei riguardi di tale località potrebbero esistere le condizioni previste della lettera *d*) dell'articolo unico della citata legge n. 1123, per i collegamenti telefonici delle frazioni quando concorrono particolari motivi specialmente di ordine sociale.

Sotto tale aspetto la pratica è allo studio dei competenti organi di questo Ministero, e si può assicurare che, qualora risulti quanto è necessario per l'applicazione della ricordata lettera *d*), non si mancherà di prendere nella dovuta considerazione la possibilità di realizzare il collegamento di cui trattasi, compatibilmente con la disponibilità dei fondi stanziati per la esecuzione degli impianti del genere.

Per quanto poi si riferisce al recapito dei telegrammi in detta frazione, si deve far pre-

sente che non esistendo a Starze un ufficio telegrafico o fonotelegrafico, i telegrammi colà diretti, vengono, ai sensi delle vigenti disposizioni, recapitati normalmente per espresso, a cura dell'ufficio telegrafico più vicino (che è quello di Capriglia, distante chilometri 4,700) e per mezzo di un apposito incaricato.

Si soggiunge che nei casi del genere, e cioè quando la consegna avviene oltre i limiti del recapito gratuito, agli incaricati è dovuto dal destinatario un compenso di lire 12 per ogni 500 metri di percorrenza considerando il solo percorso di andata; compenso stabilito dalle norme in vigore in considerazione dei maggiori oneri che derivano da tale prestazione di carattere speciale, la quale richiede spese volte non soltanto l'uso di mezzi di locomozione, ma altresì un notevole impiego di tempo. In altri termini, il compenso richiesto non è che un corrispettivo della maggiore prestazione.

Le citate norme stabiliscono altresì che quando dal mittente non sia stato pagato il servizio di espresso e il destinatario abbia già altra volta rifiutato di pagarlo, l'inoltro dei telegrammi deve avvenire per posta.

*Il Ministro:* BRASCHI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché in provincia di Salerno, nei riguardi dell'insegnamento della religione nelle scuole medie, venga applicato il principio che tende ad evitare il frazionamento di orario, valido per tutte le altre discipline, onde realizzare una conveniente economia nella spesa.

Si cita, ad esempio, il caso del liceo di Agropoli, ove, per sole 10 ore di insegnamento della religione vengono impiegati ben due insegnanti, con conseguente aggravio per il bilancio dello Stato. (15972).

RISPOSTA. — Come è noto gli incarichi di insegnamento di religione, sono conferiti dai capi di istituto a sacerdoti e religiosi, preventivamente e debitamente messi a disposizione dall'autorità ecclesiastica.

Inoltre nelle nomine conferite ai capi di istituto debbono non solo tenere conto dei sacerdoti e religiosi messi a disposizione ed approvati dall'ordinario diocesano, ma anche dei limiti di tempo in cui i predetti ricevono il nulla osta dall'autorità stessa, per gli impegni del loro ministero.

In linea di massima, gli incarichi di religione sono stati conferiti dai capi di istituto per un orario scolastico completo; è vero, però,

che in alcuni casi presidi e direttori sono stati costretti a conferire incarichi con la divisione dell'orario previsto a più insegnanti, quando, cioè, gli ordinari diocesani hanno messo a disposizione, come già si è detto, sacerdoti e religiosi per un numero limitato di ore.

Il Provveditore di Salerno è già intervenuto per evitare che in uno stesso istituto l'insegnamento della religione sia diviso tra più insegnanti.

Gli ordinari diocesani hanno per altro giustificato una tale situazione dichiarando di trovarsi nella impossibilità di mettere a disposizione della scuola sacerdoti e religiosi, per un orario scolastico completo, per l'assoluta carenza di questi ultimi, che, impegnati nel loro ministero, non possono utilizzare per l'insegnamento che solamente un limitato margine di tempo.

Una tale condizione pone naturalmente un effettivo limite ai capi di istituto, i quali non possono procedere a nomine di persone che non siano debitamente autorizzate dall'autorità ecclesiastica.

Gli ordinari diocesani hanno fatto tuttavia conoscere, aderendo all'invito del provveditore di Salerno che, ove vi sia una maggiore disponibilità di sacerdoti, sarà provveduto a metterli a disposizione dell'autorità scolastica, in modo che i capi di istituto possano procedere al conferimento di incarichi con un orario scolastico completo.

Il provveditore ha assicurato inoltre il Ministero che svolgerà ogni altra azione possibile, d'accordo con gli ordinari diocesani, in merito alla questione sollevata.

*Il Ministro:* ROSSI PAOLO.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere se non ritenga doveroso intervenire presso la questura di Salerno affinché desista dal suo atteggiamento palesemente discriminatorio nei confronti dell'universitario Molinaro Antonio da Pellare della Civitella.

Infatti il predetto si è visto rifiutare dalla questura di Salerno prima il permesso di porto d'armi con la seguente motivazione assurda e ridicola al tempo stesso: « per mancanza di requisiti », nel mentre il Molinaro ha regolarmente prestato servizio militare e risulta di buona condotta morale, civile, ecc.

E, successivamente, il medesimo si è visto rifiutare il passaporto per i paesi occidentali, richiesto per ragioni di studio, con una motivazione ancora più arbitraria: « perché non si ritengono sufficienti i motivi per il rilascio ». (16174).



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

RISPOSTA. — I motivi che hanno determinato la questura di Salerno a negare, in un primo tempo, il rilascio del passaporto al signor Molinaro Antonio sono costituiti dal fatto che il predetto, presentata la relativa domanda per la Svizzera, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania Occidentale ed Austria, aveva poi dichiarato esplicitamente al comando dell'arma di Vallo della Lucania di doversi recare d'urgenza in un paese (Polonia) per il quale il passaporto non era stato richiesto.

Pertanto, la questura di Salerno non diede corso alla domanda, ritenendo che dovessero validamente comprovarsi i motivi dell'espatrio, in relazione alle destinazioni richieste, e ciò anche ai sensi dell'articolo 15 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.

Successivamente, il signor Molinaro ha presentato nuova domanda di passaporto, motivata da scopi turistici e di studio, per la Svizzera, Francia ed Inghilterra.

La questura di Salerno, esaurite le necessarie formalità istruttorie, ha rilasciato il documento per gli Stati sopracitati.

Il diniego invece alla concessione della licenza di porto d'armi è stato determinato dalla mancanza dei prescritti requisiti di legge da parte del signor Molinaro.

Il diritto alla concessione o alla rinnovazione delle licenze di porto d'armi è, infatti, subordinato al possesso da parte dei richiedenti di requisiti prescritti dagli articoli 41 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In base alle disposizioni di cui agli articoli citati, gli organi di pubblica sicurezza curano l'accertamento del possesso di detti requisiti nei richiedenti l'autorizzazione di polizia, sia per quanto attiene ad eventuali precedenti penali a carico, sia per valutare se i richiedenti diano affidamento di non abusare dell'arma.

L'interessato tuttavia non ha opposto ricorso avverso tale provvedimento, precludendosi così la possibilità di richiedere da questo Ministero un qualsiasi legittimo intervento.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga ammissibile la nomina effettuata dalla prefettura di Salerno di un vicecommissario prefettizio al comune di Vietri sul Mare nella persona della signora Teresa Alemagna, ex assessore al comune stesso e in tal veste, precedentemente, dichiarata dal consiglio di prefettura, a seguito

di accurata inchiesta, unitamente al sindaco e agli altri assessori, « contabile di fatto » per indebito maneggio di denaro e pertanto invitata entro quindici giorni a presentare i conti indipendentemente dalle responsabilità di cui all'articolo 347 del codice penale. (16175).

RISPOSTA. — Nel corso del giudizio contabile a carico decessati amministratori del comune di Vietri sul Mare, il consiglio di prefettura di Salerno non ha ravvisato alcuna responsabilità a carico dell'ex assessore effettivo signora Teresa Alemagna, nei cui riguardi, pertanto, non potrebbero configurarsi motivi di incompatibilità con l'incarico di sub-commissario al comune.

La predetta, comunque, ha di recente rassegnato le dimissioni da tale incarico per motivi professionali.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

AMICONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere in base a quali motivi non è stata data esecuzione al procedimento di esproprio della tenuta denominata « Melanico-Riconi » di proprietà del signor Piccirella, sita nel comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso), così come prescrive l'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente le « norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Si fa presente che sulla tenuta in questione già considerata, dall'Ente riforma fondiaria Puglie, Lucania e Molise, parte di terzo residuo, il proprietario non ha eseguito i lavori di trasformazione entro il termine di due anni. Detto termine infatti è scaduto sia se si considera la data di pubblicazione dei piani di esproprio (31 dicembre 1952), sia se si considera la data di emanazione dei decreti di esproprio relativi ai terreni formanti il comprensorio del Molise (31 gennaio 1953).

Si precisa inoltre che gli stessi dirigenti del centro di colonizzazione di Termoli hanno dichiarato che il Piccirella non ha mai presentato piani di trasformazione così come sono richiesti dall'articolo 9 della legge su citata.

L'interrogante chiede, quindi, che il ministro dell'agricoltura disponga per l'immediato rispetto della legge, imponendo all'Ente di riforma fondiaria delle Puglie, Lucania e Molise di procedere all'immediato esproprio dei terreni « Melanico-Riconi » costituenti il terzo residuo (oltre 300 ettari), nonché all'immediata assegnazione dei terreni espropriati in considerazione - oltretutto - del partico-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

lare stato di fermento esistente non soltanto fra i braccianti agricoli, ma fra la popolazione tutta. (1959, *già orale*).

RISPOSTA. — I terreni, costituenti il « terzo residuo » della ditta Piccirella, ricadono soltanto in parte nel comune di Santa Croce di Magliano, in cui alla sezione di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania interessa acquisire la maggiore superficie possibile per poter soddisfare la pressante richiesta dei numerosi lavoratori agricoli locali, rimasti esclusi dalle assegnazioni per insufficienza dei terreni espropriati.

Per queste considerazioni e nonostante l'esito di un procedimento giudiziario intentato dal Piccirella, la sezione ha raggiunto un accordo in base al quale nel predetto comune di Santa Croce di Magliano si acquisiscono, sempre dalla ditta Piccirella, terreni per una estensione maggiore di quella che sarebbe pervenuta alla sezione medesima attraverso l'acquisizione della quota di terzo residuo ad essa spettante.

*Il Ministro COLOMBO.*

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - in riferimento alla risposta data all'interrogazione n. 15032 - da quale ragione giuridica e morale egli è tratto a ritenere che per adottare provvedimenti amministrativi a carico di un sindaco, indiziato come colpevole di un delitto, si debba aspettare che « venga accertata la sua colpevolezza », ossia che intervenga la sentenza definitiva.

La presente interrogazione riveste carattere di stretta urgenza, dato che il sindaco di Sesto Campano (Campobasso), contrariamente a quanto lascerebbe pensare l'ultima parte della risposta del ministro, che porta la data del 29 settembre, ha riassunto in maniera completa dal 1° ottobre le sue funzioni. (16255).

RISPOSTA. - La posizione del sindaco di Sesto Campano, per i fatti addebitatigli, non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dalla legge, ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi a suo carico.

Nel confermare, pertanto, la risposta data all'interrogazione n. 15033, presentata dall'onorevole interrogante sullo stesso argomento, si soggiunge che il predetto amministratore, sebbene abbia recentemente ripreso l'esercizio delle sue funzioni — com'era suo diritto — ha ora dato assicurazione al prefetto di Campobasso che si asterrà nuovamente da qualsiasi ulteriore diretta partecipazione nella

direzione degli affari comunali, in attesa che l'autorità giudiziaria si pronunzi sugli addebiti mossigli.

La situazione di cui trattasi viene seguita con particolare attenzione per l'adozione di quei provvedimenti che si rendessero necessari a termini di legge.

*Il Ministro TAMBRONI.*

ANGIOY. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intendano adottare nei confronti dell'impresa aggiudicataria dei lavori di costruzione della strada Bolotana-Baddesalighes (Nuoro), la quale, malgrado ripetuti interventi da parte degli organi amministrativi e sindacali, non corrisponde da alcuni mesi le paghe agli operai.

L'interrogante chiede di conoscere se tale ritardo nelle paghe sia dovuto a lentezza della Cassa nella liquidazione all'impresa delle sue spettanze o dipenda da sistematica insolvenza dell'impresa stessa. In tale seconda ipotesi si chiede se non sia il caso di escludere l'impresa dalle future gare, provvedendo nei suoi confronti con ogni energia, perché agli operai venga corrisposto il salario arretrato. (15322).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'impresa Vigna Remo, assuntrice del 1° e 2° tronco della strada Bolotana-Baddesalighes, non ha in effetti, in passato, regolarmente corrisposto i salari agli operai impiegati nella esecuzione di tali opere.

La Cassa per il Mezzogiorno, venuta a conoscenza di ciò, in seguito a segnalazione della amministrazione provinciale di Nuoro e di quella prefettura, dispose che la stessa amministrazione provinciale provvedesse al pagamento diretto delle mercedi, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 22 del capitolato generale d'appalto ed utilizzando alcune somme dell'impresa che nel frattempo eransi rese liquide ed esigibili. E da quanto risulta, quell'amministrazione provinciale ha provveduto in tal senso, così che, di conseguenza, gli operai interessati sono stati interamente tacitati dei loro crediti.

Il mancato pagamento, pertanto, è da attribuirsi a comportamento dell'impresa, la quale, per tale motivo, è stata esclusa dagli inviti a future gare per conto della Cassa.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.*  
CAMPILLI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

ANGIOY. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere alla costruzione dell'edificio da adibire ad ufficio postale nel comune di Portotorres (Sassari).

L'amministrazione comunale, interessata all'uopo, aveva a suo tempo comunicato di essere pronta a fornire l'area necessaria.

Si chiede altresì se non sia necessario intervenire perché venga installato un impianto telefonico nel porto, nei capannoni e nei valicini doganali, in modo da eliminare gli intralci che ostacolano attualmente lo svolgersi delle operazioni. (15558).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'ufficio postale di Portotorres, si può comunicare che già è stata iniziata l'istruttoria della pratica relativa alla costruzione di un apposito edificio, allo scopo di dare all'ufficio stesso una sede più adeguata.

Subordinatamente all'esito di tale istruttoria, la costruzione in parola potrà essere inclusa nei prossimi programmi di opere edilizie e, in tale ipotesi, essa sarà sollecitamente realizzata.

Circa, poi, l'installazione di un impianto telefonico nella zona portuale, si informa che nel comune predetto è installata una centrale automatica della capacità di 100 numeri. Di questi solo 70 risultano occupati da utenze private e pubbliche, alcune delle quali operano proprio nella zona del porto.

Pertanto, l'attuale disponibilità della suddetta centrale, (30 numeri), è tale da consentire alla società T.E.T.I. di soddisfare le eventuali regolari domande di nuove utenze che per la zona segnalata potranno essere avanzate dagli enti interessati.

*Il Ministro:* BRASCHI.

ANGIOY. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene concessa ai lavoratori portuali della compagnia Porto Torres (Sassari) la maggiorazione per le giornate di festività infrasettimanali prevista dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Per i maggiori oneri derivanti dalla applicazione della legge venne a suo tempo autorizzato l'aumento della tariffa forfetaria per il servizio cumulativo alle imprese mentre i lavoratori non percepiscono l'aumento del 150 per cento previsto dalla legge. (15569).

RISPOSTA. — La tariffa compensativa del lavoro portuale per il servizio cumulativo ferroviario marittimo a Porto Torres fu concor-

data, in misura forfetaria, nel settembre del 1954, vale a dire successivamente alla entrata in vigore della legge 31 marzo 1954, n. 90, (la quale ha esteso alle festività infrasettimanali l'aumento del 150 per cento previsto dalla legge 27 marzo 1949, n. 260, per le quattro festività nazionali: l'attuale tariffa, perciò, è considerata comprensiva anche del fattore introdotto dalla citata legge, anteriore all'ultima revisione del « forfait ». Per tale motivo non può dirsi che ai lavoratori portuali di Porto Torres non viene corrisposta, quando ne ricorre il caso, la maggiorazione prevista da detta legge: può dirsi, invece, che la corresponsione di tale maggiorazione non è evidente, giacché essa è assorbita nella forma unitaria (*forfait*) della tariffa.

La misura della tariffa stessa fu proposta all'unanimità dalla locale commissione del lavoro portuale, di cui fa parte il rappresentante dei lavoratori portuali. A norma dell'articolo 3 del decreto della direzione marittima di Cagliari del 25 novembre 1954, n. 488, la tariffa ha validità limitata al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1955 e per la revisione di essa è indispensabile un preavviso di tre mesi.

Per quanto riguarda la tariffa compensativa del diritto di impresa, si rende noto che le norme locali d'applicazione stabiliscono espressamente che « sono esclusi dalle tariffe (d'impresa) i compensi per il lavoro eseguito nelle quattro festività nazionali ». Perciò alla tariffa d'impresa per le quattro festività nazionali e, intervenuta la legge 31 marzo 1954, n. 90, quella prevista per le festività infrasettimanali.

Si fa osservare che tutto si riduce a una questione di misura, in rapporto alla forma della tariffa. Nulla impedirebbe che anche la tariffa d'impresa fosse determinata in forma comprensiva della maggiorazione per il lavoro nelle festività infrasettimanali, ma in tal caso dovrebbe esserne elevata notevolmente la misura forfetaria che, invece, il decreto direzionale del 25 novembre 1954, n. 488, ha elevato di sole lire 100 la tonnellata (da lire 700 a lire 800). Nulla impedirebbe che la tariffa compensativa del lavoro portuale non fosse comprensiva della maggiorazione per il lavoro nelle festività infrasettimanali, ma in tal caso dovrebbe essere ridotta, e notevolmente, la misura della tariffa; viceversa col citato decreto direzionale del 25 novembre 1954, n. 488, la tariffa compensativa del lavoro portuale fu elevata di lire 300 la tonnellata (da lire 2000 e lire 2300).

*Il Sottosegretario di Stato:* TERRANOVA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

ANGIOY. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno intervenire perché venga provveduto alla istituzione del compartimento marittimo di Porto Torres (Sassari) ed alla elevazione a capitaneria di quell'ufficio circondariale marittimo. Questa esigenza è stata ripetutamente segnalata dagli organi economici ed amministrativi ed è resa sempre più pressante dal progressivo sviluppo dei traffici in quel porto.

Gli inconvenienti che derivano dalla divisione dell'isola in due soli compartimenti sono stati sempre rilevati dalle stesse autorità marittime, per cui è da ritenersi che il problema non possa essere ulteriormente procrastinato. (15570).

RISPOSTA. — La proposta di elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Torres formò già oggetto di esame da parte di questo Ministero, il quale venne alla conclusione che la proposta stessa poteva essere attuata quando fossero stati compiuti i lavori di apprestamento della sede, da adibire ad una molteplicità di uffici nei quali si articola una capitaneria.

In proposito, fu interessata la direzione marittima di Cagliari perché prendesse accordi con la regione e con altri enti locali, per l'esame della possibilità di un diretto finanziamento della spesa occorrente per la costruzione di un nuovo edificio o, quanto meno, per l'ampliamento dell'edificio ora adibito a Circomare, dato che il Ministero dei lavori pubblici, per analoghe richieste, aveva fatto sempre presente di non poter provvedere, per mancanza di fondi, a nuove costruzioni del genere.

Gli enti locali, pur dimostrando il loro favore per la costruzione, non manifestarono l'intento di finanziare l'opera.

La direzione marittima di Cagliari si rivolse allora al Provveditorato alle opere pubbliche, il quale fece conoscere che gli stanziamenti in bilancio per i lavori in parola vengono fatti direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, il quale, però, ha confermato lo stato di deficienza attuale di fondi.

La realizzazione della proposta di cui trattasi continua, pertanto, ad essere ostacolata dalla mancanza di un idoneo edificio.

*Il Sottosegretario di Stato:* TERRANOVA.

ANGIOY. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire onde risolvere il pro-

blema della sistemazione degli scali d'alaggio nei porti della Sardegna settentrionale.

Attualmente gli scali sono pressoché inutilizzabili, per cui i natanti non possono provvedere alla manutenzione degli scafi.

Nel solo porto di Porto Torres (Sassari) 12 vaporette attendono da mesi la possibilità di riparazione. La situazione è aggravata dal fatto che non esistono in quel porto pontoni capaci di sollevarli mentre la società opere marittime di Alghero chiede per l'operazione di sollevamento ben 200 mila lire.

L'interrogante ha già richiamato sul problema l'attenzione del ministro con interrogazione precedente, ma lo stato delle cose non ha da allora subito miglioramento alcuno. (15571).

RISPOSTA. — Nel dopoguerra è stato provveduto alla costruzione di scali di alaggio nella Sardegna settentrionale, nei porti di La Maddalena, Alghero e Santa Teresa di Gallura.

Per quanto riguarda, in particolare, lo scalo d'alaggio di Porto Torres, l'opera venne iniziata anni addietro, ma fu poi sospesa, dopo la costruzione della parte a mare, perché non era possibile completarne l'esecuzione con l'avanscalo. Infatti, fino a quando non fosse stato effettuato il prolungamento del molo di ponente del porto, l'avanscalo stesso sarebbe risultato troppo esposto al mare aperto. Provvedutosi poi all'appalto di detto prolungamento, si è dato immediato corso al completamento dello scalo d'alaggio, i cui lavori sono attualmente in corso d'esecuzione.

Circa l'attrezzatura degli scali d'alaggio è da tenere presente che essi vengono gestiti, in concessione, dalle imprese private, alle quali il competente compartimento marittimo impone anche, tra gli altri obblighi della concessione, di dotare lo scalo di tutte quelle attrezzature che ne siano indispensabili al buon funzionamento.

Ad ogni modo, il Ministero della marina mercantile ha recentemente interessato il Ministero dei lavori pubblici affinché esamini la possibilità di una ulteriore sistemazione degli scali d'alaggio attualmente esistenti nei porti della Sardegna settentrionale.

*Il Sottosegretario di Stato:* TERRANOVA.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando intenda riportare i cittadini al regolare godimento delle libertà costituzionali nella provincia di Siena dove, dal 18 settembre 1955, in una situazione normalissima di ordine pubblico, vengono sistema-

ticamente proibiti tutti i comizi indetti dai partiti socialista e comunista.

Per conoscere, inoltre, per quali motivi il 2 ottobre 1955, alle benemerite associazioni di pubblica assistenza italiane, convenute a Siena per il loro convegno nazionale, è stato proibito il raduno delle auto-ambulanze nella piazza del Campo e il corteo delle associazioni intervenute lungo le vie del centro, immeritabilmente confinandole nelle strade periferiche, o quasi, della città.

Il provvedimento ha disgustato l'ospitale cittadinanza la quale ha dovuto anche assistere, con rammarico, allo scioglimento di gruppi fisarmonici di militi ed al divieto opposto al corpo bandistico della Croce bianca di Milano di suonare, rallegrandole, per le vie della città. (15960).

RISPOSTA. — Il questore di Siena non ha consentito che l'itinerario del corteo indetto per il 2 ottobre 1955, in occasione del raduno nazionale delle associazioni di pubblica assistenza, fosse prolungato dal monumento ai caduti fino alla piazza del Campo perché ciò, per la particolare conformazione del centro urbano, avrebbe bloccato per diverse ore il traffico cittadino.

Per tale motivo, al termine della manifestazione svoltasi a conclusione del convegno, la banda musicale della Pro Avanti di Milano la quale si apprestava a sfilare per il corso, venne cortesemente invitata dal funzionario di pubblica sicurezza, dirigente il servizio d'ordine, ad attenersi al programma stabilito.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, nella piazza del Campo, mentre la rappresentanza della Pro Avanti di Savona stava dando ad un gruppo di cittadini una dimostrazione tecnico-pratica del funzionamento del polmone d'acciaio, altri partecipanti, usciti da una trattoria, cominciavano, nei pressi, a ballare, accompagnandosi con fisarmoniche e canti, disturbando, quindi, la cennata dimostrazione tecnico-pratica.

Pertanto, un sottufficiale di pubblica sicurezza invitava ad allontanarsi da quel punto della piazza gli improvvisati ballerini, che immediatamente accoglievano la richiesta.

Per quanto riguarda il divieto del 18 settembre 1955 di tutti i comizi indetti dai partiti socialista e comunista, si fa presente che il 5 settembre 1955 la questura di Siena informò la federazione provinciale del partito socialista italiano che il ciclo delle manifestazioni « Pro-Avanti », iniziatosi il 14 agosto 1955, non avrebbe potuto prolungarsi per oltre un

mese ed avrebbe dovuto aver termine domenica 18 settembre.

In data 21 settembre, la detta federazione faceva pervenire alla questura il preavviso per due comizi indetti per il giorno successivo, sempre nel quadro delle feste « Pro-Avanti ».

Poiché era chiaro il proposito di prolungare a tempo indefinito le manifestazioni del cosiddetto « Mese della stampa », il questore vietava i detti comizi.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

BARBERI SALVATORE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno ed urgente predisporre un aumento dell'organico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri, che risponde a quanto pare a reali esigenze di servizio e che consentirebbe di avviare a normalizzazione il ritmo delle promozioni nei vari gradi di sottufficiali dell'arma, che è stato noevolmente rallentato dal disposto della legge del 29 marzo 1951, n. 210, che consente una più lunga permanenza di servizio nei vari gradi. (15757).

RISPOSTA. — Gli effettivi dell'arma dei carabinieri hanno subito negli ultimi anni sensibili aumenti, che hanno portato il numero dei sottufficiali a 17.500 unità, pari al 21 per cento della forza organica complessiva dell'arma.

Un ulteriore aumento di organico dei sottufficiali dei carabinieri, oltre a modificare il rapporto esistente con i sottufficiali di tutte le altre armi dell'esercito per quanto si riferisce allo sviluppo della carriera, comporterebbe un rilevante aggravio di spesa, incompatibile con le attuali limitate disponibilità di bilancio.

*Il Sotosegretario di Stato Bosco.*

BARDANZELLU. — *Al Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se siano a conoscenza e quali provvedimenti intendano prendere per togliere di urgenza, dalla squallida situazione in cui si trovano, in Cagliari, decine di famiglie di profughi, abbandonate a se stesse, che hanno trovato rifugio nelle malsane, sporche e buie caverne dell'anfiteatro romano, ove vivono promiscuamente senza assistenza e senza aiuti. Dette caverne servirono un tempo da tane per le belve del circo e sono senza aria, senza luce e senza servizi di sorta. Questa povera gente, con una frotta di bambini macilenti ed affa-

mati, offre uno spettacolo di miseria che offende ogni senso di umana civiltà.

L'anfiteatro, essendo monumento nazionale, è visitato da tutti i turisti, italiani e stranieri, che arrivano a Cagliari.

Uno di questi turisti, impressionato da tale doloroso spettacolo, ne ha scritto senza acrimonia, in un giornale milanese (*Candido*, 17 luglio 1955), corredando da fotografie che, all'evidenza, indicano alle autorità locali e nazionali un dovere da compiere nel procurare a quei profughi un alloggio e un pane che non disonori la Sardegna e la patria. (15344).

RISPOSTA. — Nelle grotte dell'anfiteatro romano di Cagliari trovano attualmente ricovero sedici famiglie, prive di alloggio, in conseguenza di sfratti o per aver raggiunto negli anni scorsi quella città senza mezzi di sostentamento, alla ricerca di una qualsiasi occupazione.

Per la nota crisi edilizia esistente in quel comune, è riuscita fin qui difficoltosa una idonea sistemazione delle predette famiglie; ma, ora, l'amministrazione comunale ha riferito che le stesse saranno in breve tempo ricoverate nei baraccamenti dell'ex stabilimento balneare « Ausonia », il cui adattamento ad abitazioni è in corso di ultimazione.

*Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.*

BARDANZELLU. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza della disastrosa situazione del servizio passeggeri sulla linea Olbia-Civitavecchia e come intenda provvedervi.

Nel decorso mese di agosto fra Olbia e Civitavecchia hanno viaggiato 15.207 passeggeri di cui 17.539 sono rimasti senza cabina. Ogni sera si rinnova il malinconico spettacolo di gente sdraiata nei corridoi e sui ponti perché non ha trovato posto da dormire.

Il inconveniente è ancor più grave quando, come per la sera del 27 settembre, dal Centro sportivo italiano furono bloccati ben 450 posti, inconveniente che si ripeterà il 7 ottobre prossimo per il raduno a Roma di centinaia di atleti sardi, se la Tirrenia non vorrà mettervi rimedio come dovrebbe.

I sardi sono allarmati da questo deplorabile stato di cose che ormai si perpetua da settimane e da mesi.

L'onorevole ministro vorrà intervenire con i poteri a sua disposizione, perché venga disposto d'ora innanzi un servizio sufficiente e

adeguato che dia a ciascun viaggiatore il posto cui ha diritto secondo il biglietto pagato. (15820).

RISPOSTA. — Con l'immissione in servizio delle tre unità attualmente in costruzione — due da 5.400 tonnellate di stazza lorda tipo *Regione* ammodernate e l'altra di tipo misto (passeggeri e merci) da 4.000 tonnellate stazza lorda — non solo sarà possibile portare la periodicità della linea passeggeri 15 (Civitavecchia-Cagliari) da bisettimanale, quale è attualmente, a pentasettimanale, e a bisettimanale la linea commerciale 7 (Genova-Porto Torres) ora settimanale, ma sarà altresì possibile aumentare la capacità unitaria media di trasporti sulle due linee da passeggeri 15 (Civitavecchia-Cagliari) e 3 (Civitavecchia-Olbia), in quanto le due nuove motonavi da 5400 tonnellate stazza lorda — che verranno principalmente assegnate all'esercizio di quest'ultima linea — disporranno di 667 posti letto ciascuna, vale a dire 1,4 volte la dotazione delle navi tipo « Regione », attualmente in servizio.

Con l'entrata in linea, quindi, delle due nuove unità, il potenziale di trasporto dei due predetti servizi passeggeri aumenterà sensibilmente.

Il Ministero della marina mercantile non mancherà di adottare, anche per l'avvenire, tutti quei provvedimenti che si dovessero rendere necessari per venire incontro agli effettivi e permanenti interessi del popolo sardo.

Alla questione del miglioramento delle comunicazioni marittime fra la Sardegna ed il continente, si riannoda la istituzione di un servizio commerciale a periodicità giornaliera, da svolgersi con navi traghetto, il cui progetto è in istato di avanzato studio. All'esercizio del nuovo servizio dovrà provvedere, com'è noto, il ministro dei trasporti.

*Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.*

BARTOLE. *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi in favore dei residenti nella zona B che hanno deciso di abbandonare tale residenza e dei già residenti nella zona B che non intendono di ritornarvi, e si sono valse del loro diritto di vendita dei beni depositando il ricavato in conti speciali presso la Banca nazionale jugoslava.

Tenendo conto del fatto che il saldo sarà liquidato tra il Governo italiano e quello jugoslavo solamente il 5 ottobre 1956, sussiste la necessità che il Ministero del tesoro — ana-

logamente a quanto aveva effettuato in favore degli optanti che si trasferirono in Italia dai territori assegnati alla Jugoslavia col trattato di pace — conceda pure a questa categoria congrui anticipi. Infatti non è concepibile, anche per ragioni inerenti la pubblica assistenza, che si lascino questi cittadini, i quali sono venuti a trovarsi in una situazione estremamente difficile in seguito ad un accordo internazionale, del tutto senza mezzi per un intero biennio, pur avendo essi dei depositi liquidi in zona *B* destinati al trasferimento in Italia.

Tutto ciò presenta carattere di gravità oltre il prevedibile, in quanto l'articolo 8 del *Memorandum* d'intesa viene sistematicamente violato da parte della Jugoslavia, la quale ha persino negato agli istriani la facoltà loro concessa dal *Memorandum* di portare seco i beni mobili, impedendo o limitando il trasferimento a Trieste di macchinari, attrezzi agricoli, bestiame e simili, e togliendo loro così la possibilità di vendere sul mercato nazionale questi beni per provvedere alle necessità di prima sistemazione.

L'interrogante chiede anche di conoscere quali contromisure sono state prese nei confronti della Jugoslavia ai fini di indurla a rispettare con lealtà l'articolo 8 del *Memorandum*. (14785).

RISPOSTA. — La questione di cui trattasi ha formato, già da tempo, oggetto di ogni più attento esame da parte degli organi competenti nel corso dei negoziati con la Jugoslavia per l'applicazione dell'articolo 8 del *Memorandum* d'intesa.

In tale occasione al fine di fare avere agli esuli, prima del termine previsto dal *Memorandum*, almeno una parte del controvalore delle somme depositate è stato richiesto, ed in tal senso non si mancherà di insistere, che a valere sul *clearing* italo-jugoslavo — sia pure aumentandone adeguatamente il *plafond* di finanziamento — sia consentita la possibilità di concedere anticipazioni.

Ciò, sia per venire incontro alle pressanti richieste degli interessati, di cui sono ben note le condizioni di grave disagio in cui versano, che per tutelare gli interessi dell'erario, in quanto è ovvio che l'onere delle anticipazioni deve restare a carico del governo jugoslavo senza che quest'ultimo possa riversarlo sull'Italia come invece è avvenuto per i dinari degli optanti dei territori ceduti.

Pertanto, in attesa che si addivenga ad un accordo che regoli la materia, non sembra sussistere la possibilità di addivenire ad una

concessione di anticipi che oltre a non essere considerata in alcuna norma di legge costituirebbe un nuovo ingente onere non facilmente sopportabile nelle attuali condizioni di bilancio.

Né potrebbe comunque seguirsi la procedura a suo tempo adottata nei confronti degli optanti dei territori ceduti, in quanto la concessione di anticipazione fatta in loro favore rientrava nel quadro delle questioni economico-finanziarie derivanti dal Trattato di pace e che hanno trovato, come è noto, la loro definitiva regolamentazione nell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954.

Quanto al trasferimento dei beni mobili sul quale si è tenacemente insistito con la parte jugoslava, va osservato che la situazione è indubbiamente migliorata negli ultimi mesi.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.*

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga possibile, considerate le gravissime ed impellenti necessità in cui versano tuttora i nostri profughi dalla zona *B*, nonché l'impegno morale derivante al Governo italiano quale firmatario del *Memorandum* di intesa, disporre che il tesoro conceda un congruo anticipo in lire italiane e di carattere immediato, sui fondi versati in dinari sul conto speciale nella ex zona *B*, agli esodati dalla zona stessa.

In effetti, l'articolo 8 del *Memorandum* in discorso, che regola la materia del trasferimento dei beni delle persone che si trasferiscono dall'una all'altra zona dell'ex territorio libero di Trieste, prevede che le somme derivanti da detta alienazione di beni mobili ed immobili saranno depositate in conti speciali presso le banche nazionali d'Italia e di Jugoslavia. Il saldo fra questi due conti sarà liquidato, come risaputo, nel termine di anni due dalla firma del *Memorandum* (cioè il 5 ottobre 1956).

L'interrogante si permette di richiamarsi — in via analogica — al precedente dei versamenti effettuati sul conto optanti dei territori annessi alla Jugoslavia, nella qual circostanza il patrio Governo aveva concesso, con spirito di superiore comprensione, congrue anticipazioni alle somme depositate, procedura questa che non ha formato oggetto di contestazione in sede di stipulazione dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, che ha regolato la materia. L'interrogante perciò ritiene che nulla osterebbe al Governo italiano di venire incontro, con opportuna disposizione interna,

alle condizioni di estrema precarietà in cui versano i nostri profughi dalla zona B, i quali non sono materialmente in grado di attendere la scadenza 5 ottobre 1956. (16273).

**RISPOSTA.** — La questione di cui trattasi ha formato, già da tempo, oggetto di ogni più attento esame da parte degli organi competenti nel corso dei negoziati con la Jugoslavia per l'applicazione dell'articolo 8 del *Memo-randum* d'intesa.

In tale occasione al fine di fare avere agli esuli, prima del termine previsto dal *Memo-randum*, almeno una parte del controvalore delle somme depositate è stato richiesto, ed in tal senso non si mancherà di insistere, che a valere sul *clearing* italo-jugoslavo — sia pure aumentandone adeguatamente il *plafond* di finanziamento — sia consentita la possibilità di concedere anticipazioni.

Ciò, sia per venire incontro alle pressanti richieste degli interessati, di cui sono ben note le condizioni di grave disagio in cui versano, che per tutelare gli interessi dell'erario, in quanto, è ovvio, che l'onere delle anticipazioni deve restare a carico del governo jugoslavo senza che quest'ultimo possa riversarlo sull'Italia come invece è avvenuto per i dinari degli optanti dei territori ceduti.

Pertanto, in attesa che si addivenga ad un accordo che regoli la materia, non sembra sussistere la possibilità di addivenire ad una concessione di anticipi che oltre a non essere considerata in alcuna norma di legge costituirebbe un nuovo ingente onere non facilmente sopportabile nelle attuali condizioni di bilancio.

Né potrebbe comunque seguirsi la procedura a suo tempo adottata nei confronti degli optanti dei territori ceduti, in quanto la concessione di anticipazione fatta in loro favore rientrava nel quadro delle questioni economico-finanziarie derivanti dal Trattato di pace e che hanno trovato, come è noto, la loro definitiva regolamentazione nell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro* MOTT.

**BASILE GIUSEPPE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non è stata ancora definita la pratica di rivalutazione della pensione di guerra della terza categoria della tabella A di Cinquini Alessandro fu Pasquale, da Viareggio (Lucca) sottoposto a visita medica il 1° febbraio 1954 a La Spezia. (12256).

**RISPOSTA.** — È stato emesso provvedimento negativo, per non riscontrato aggravamento, trasmesso al comune di Viareggio (Lucca) in data 4 ottobre 1955 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**BASILE GIUSEPPE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in relazione alla legge del 4 agosto 1955, n. 722, non ritenga giusto di comprendere l'Unione nazionale mutilati per servizio tra gli enti ai quali vengono devoluti gli utili delle quattro lotterie nazionali.

È ciò in considerazione che l'U.N.M.S. è un ente avente finalità sociali e assistenziali, giusta la legge n. 337 che le affida la rappresentanza giuridica della categoria; che non ha mezzi per l'esplicazione della sua attività; che anche la Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare la legge n. 722, espresse la raccomandazione che anche all'U.N.M.S. fosse riservata una parte degli utili per ciascuna lotteria. (16535).

**RISPOSTA.** — L'Unione nazionale mutilati per servizio, con provvedimento in corso di emanazione, è stata compresa fra gli enti beneficiari della lotteria di Merano 1955.

Alla anzidetta unione sarà attribuito il 5 per cento dell'incasso della manifestazione, che è risultato di complessive lire 158.020.165.

*Il Ministro delle finanze:* ANDREOTTI.

**BELOTTI E PACATI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali, fino ad ora, non si è ritenuto di consentire alla istituzione dell'autolinea Palazzolo sull'Oglio-Milano le cui finalità d'interesse pubblico sono state ripetutamente rappresentate all'ispettorato compartimentale di Milano dalle amministrazioni provinciali e da molti comuni delle provincie di Bergamo, Brescia e Milano fin dall'anno 1950.

Nel quadro dei provvedimenti intesi a risolvere il grave problema dei trasporti operai nella regione lombarda, l'istituzione dell'autolinea in oggetto presenta evidenti i caratteri di necessità e di pubblico interesse, tali da indurre il competente dicastero a superare le difficoltà frapposte da imprese concessionarie di servizi automobilistici, ispirate a privati interessi di carattere monopolistico. (16472).

**RISPOSTA.** — La questione concernente la istituzione dell'autolinea Palazzolo-Milano era stata definita, nel 1953, in senso negativo, su conforme parere della commissione per le au-



tolinee, per la dannosa interferenza che si sarebbe venuta a determinare nei confronti del servizio ferroviario statale sulla relazione di estremità.

In seguito a numerose successive segnalazioni e premure pervenute all'amministrazione il problema è stato sottoposto a riesame nel più vasto quadro delle nuove comunicazioni automobilistiche che dovranno servire al collegamento diretto della zona del lago d'Iseo con Milano.

La istruttoria, che si presenta complessa sotto vari aspetti, sia cioè per quanto concerne la determinazione dei tracciati lungo i quali dovranno svolgersi i nuovi servizi, sia per la scelta della impresa, tra le numerose che hanno presentato domanda di concessione, alla quale dovrà essere affidato l'esercizio delle linee, sia infine per quanto riguarda il coordinamento dei servizi stessi con quelli preesistenti ed in particolare con il servizio ferroviario statale, è ormai in uno stadio avanzato e si confida che possano essere al più presto raccolti tutti gli elementi di giudizio necessari per poter sottoporre nuovamente la questione alla predetta commissione per le auto-linee, in seguito al cui parere potranno essere adottate definitive decisioni per il soddisfacimento, nel modo migliore, delle prospettate esigenze di traffico.

*Il Ministro:* ANGELINI ARMANDO.

BERLINGUER. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si propongano di sistemare la strada Sassari-Argentiera, che trovasi in condizioni veramente deprecabili e che pure, attraversando tutta la regione della Nurra sino al mare, serve, oltre che alla popolazione agricola di tale regione, ai lavoratori delle miniere che meriterebbero almeno di avere un meno disastroso accesso ai centri di Porto Torres e di Sassari. (15323).

RISPOSTA. — La sistemazione della strada provinciale Sassari-Argentiera, della lunghezza di chilometri 40, comporterebbe una spesa di 240-260 milioni.

Sui 1600 milioni di lire stanziati per le sistemazioni stradali in provincia di Sassari a cura della Cassa per il Mezzogiorno, non vi è oggi alcuna disponibilità di fondi, anche perché molte strade, a causa delle cattive condizioni del sottofondo e della natura dei terreni che attraversano, hanno richiesto per la loro sistemazione una spesa assai più elevata di quella preventivata.

D'altra parte, sulla strada di che trattasi si svolge un traffico modesto, inferiore alle 1.000 tonnellate giornaliere che non rende, quindi, indispensabile la bitumatura, potendo tale traffico essere sopportato da un normale *macadam* ben mantenuto.

Da parte sua, il Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale anche si risponde all'interrogazione, ha fatto presente che, dalle informazioni assunte dall'Ufficio del genio civile di Sassari presso l'ufficio tecnico di quella amministrazione provinciale, è risultato che i lavori per la manutenzione della strada in parola sono in corso di appalto.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:*  
CAMPILLI.

BERNARDI E ALBIZZATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se occorre veramente una nuova visita collegiale per concedere la pensione a Ghidotti Giannino di Pietro, da Corno Giovane (n. 1803609), già visitato nel 1950 al manicomio di Montebello, ove trovasi tuttora; tenendo presente che ai parenti rivoltisi all'ospedale di Reggio per sollecitare la visita a Montebello da dove il ricoverato non può allontanarsi, si è risposto che per la visita in luogo potranno passare anche più di tre anni. (15727).

RISPOSTA. — La visita per aggiornamento è indispensabile perché la prima visita è di data troppo remota.

Comunque, ad evitare ulteriori ritardi è stato fatto un sollecito urgente alla commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, precisando che il predetto è ricoverato nel manicomio di Mombello.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BERNARDI E ALBIZZATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se egli approvi che all'atto della concessione della pensione a Crespi Carmela vedova Clavena, madre del caduto Clavena Angelo fu Gaetano, essa sia stata indotta a sottoscrivere un'assicurazione, di cui l'interessata ignora lo scopo, non essendo stata rilasciata alcuna copia del contratto, e per la quale l'ufficio del tesoro di Milano trattiene mensilmente sull'assegno dovute la somma di lire 600. (15730).

RISPOSTA. — La stipulazione del contratto di assicurazione sulla vita rientra nelle facoltà che la legge riconosce agli impiegati, salariati, nonché ai pensionati civili e militari dello Stato, i quali avvalendosi della nor-

ma di cui all'articolo 8 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e sempre che non abbiano i loro assegni gravati da ritenute per cessione a favore di istituti di credito e del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, nonché per ammortamento di prezzo o pagamento di pigioni di case popolari ed economiche, possono cedere all'Istituto nazionale dell'assicurazione, mediante regolari delegazioni, una quota dello stipendio, del salario o della pensione, da essi goduti, non eccedente il quinto dell'assegno valutato al netto, depurato, per i salari, del decimo di cui all'articolo 430 delle « Istruzioni generali sui servizi del tesoro ».

La stipulazione del contratto è, quindi, facoltativa, ed il relativo perfezionamento avviene fra le parti contraenti direttamente, senza ingerenza alcuna dell'ufficio dal quale l'impiegato, il salariato o l'assegnatario di pensione è amministrato.

L'articolo 453 delle istruzioni stesse, stabilisce che in qualsiasi momento i pensionati possono revocare la delegazione di pagamento già rilasciata in favore del detto Istituto nazionale assicurazione, con istanza in carta libera, a firma autenticata da notaio o dall'autorità comunale, da trasmettere al competente ufficio provinciale del tesoro.

Nel caso particolare si chiarisce che la signora Clavena Carmela fu Luigi nata Crespi, madre di Angelo, unico figlio partigiano morto in guerra, ebbe concessa la pensione con decreto ministeriale 14 agosto 1950, n. 00109395, con decorrenza 14 febbraio 1944, e riscuote i relativi assegni fin dal febbraio 1951.

La stessa assegnataria rilasciò la delegazione di pagamento il 14 ottobre 1953 con la quale ha autorizzato l'ufficio provinciale del tesoro di Milano ad effettuare la ritenuta mensile di lire 600 a favore dell'I.N.A. sulla pensione in godimento, a partire dalla rata con scadenza il 5 dicembre 1953.

La delegazione di pagamento è pervenuta a detto ufficio provinciale del tesoro il 17 ottobre 1953, dall'agenzia generale di Lodi dell'istituto assicuratore ed è ancora in vigore perché la pensionata non ha mai manifestato l'intendimento di volerla revocare.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BERRY. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie diffuse dall'agenzia Continentale, riprese da numerosi quotidiani e finora non smentite, in base alle quali i funzionari della rappre-

sentanza sovietica commerciale in Roma, in coincidenza con lo svolgimento dell'attuale campagna elettorale in Sicilia, stanno intensificando le loro visite nell'isola sotto il pretesto di ispezionare e controllare i magazzini ed i poderi delle aziende fornitrici di agrumi alla Russia ma in effetti allo scopo di rendersi personalmente conto dell'andamento della campagna elettorale e di influire sulla opinione degli elettori a favore di un determinato schieramento politico.

Nel caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere:

1°) se non debba ritenersi che tali attività sono incompatibili con la normale correttezza dei normali rapporti diplomatici fra paesi liberi e sovrani e quali provvedimenti si intendono conseguentemente adottare;

2°) quali criteri vengono seguiti per la concessione di autorizzazioni a visite, sopralluoghi ed ispezioni, in così generosa misura ed in un periodo tanto delicato della vita della regione siciliana, a rappresentanti commerciali di un paese che, a mezzo di agenti propri o dei paesi gravitanti nella sua orbita e appoggiantisi alle sedi diplomatiche, svolge una attività di raccolta di informazioni e di spionaggio — come anche il recentissimo episodio dell'arresto delle spie Haffuer e Kosula confermano — la quale rende doverosa la più attenta cautela, e che — per quanto si sappia — è estremamente parco e guardingo nel concedere analoghi permessi.

In proposito l'interrogante, riferendosi anche a quanto ha formato oggetto delle sue precedenti interrogazioni del 25 gennaio 1955, n. 1615, e del 7 marzo 1955, n. 1800, chiede nuovamente di conoscere se e quali restrizioni limitano l'attività missionale e la libertà di movimento nel territorio dell'U.R.S.S. della nostra rappresentanza diplomatica a Mosca; quanti permessi per visite a centri industriali, marittimi, commerciali e agricoli sono stati concessi ai funzionari della rappresentanza commerciale italiana a Mosca durante il corrente anno e in genere se i rapporti diplomatici fra l'Italia e l'U.R.S.S. sono improntati al principio della più stretta reciprocità sotto ogni aspetto.

Nel caso negativo l'interrogante chiede di conoscere se non si ritengono doverosi, solleciti ed energici provvedimenti per la tutela della dignità della Nazione. (1999, già orale).

RISPOSTA. — Le visite in Sicilia di funzionari della rappresentanza commerciale sovietica in Roma si sono svolte nel bimestre aprile-maggio 1955 con la normale frequenza ve-

rificatasi in passato ed in rapporto all'entità delle spedizioni di agrumi.

L'Unione sovietica è infatti uno dei paesi che acquistano le più rilevanti quantità di agrumi dall'Italia. Nel 1953, su un totale delle nostre esportazioni verso la Russia ammontante a 14,5 miliardi di lire, le esportazioni di agrumi ammontavano a 2,9 miliardi. Nel 1954, su 15,8 miliardi di lire di esportazioni sempre verso la Russia, 5,2 miliardi furono rappresentati dagli agrumi. Il totale delle nostre esportazioni in agrumi negli stessi anni fu di 27 miliardi e 629 milioni nel 1953, e 33 miliardi e 776 milioni nel 1954.

Si rileva inoltre che, mentre le liste concordate con i sovietici prevedevano per ciascuno dei due anni in questione una esportazione di 20 mila tonnellate di agrumi, nel 1953 esportammo 23 mila tonnellate e nel 1954 quasi 27 mila tonnellate.

Quanto ai controlli alla produzione e alla spedizione, controlli che, soprattutto sotto l'aspetto qualitativo, vengono normalmente effettuati dall'I.C.E., fin dal 1951 i sovietici hanno ritenuto di potersi in ciò affiancare all'I.C.E., andando di persona a rendersi conto principalmente di come vengono effettuate le spedizioni, per eliminare con ciò gli eventuali reclami e controversie che talvolta insorgono in materia.

Com'è noto i russi effettuano controlli del genere anche per altri prodotti della nostra esportazione verso l'Unione Sovietica, ad esempio per i filati di fiocco e rayon.

Analoghi controlli sugli agrumi vengono talora esercitati anche da altri importatori stranieri, ma in tali casi si tratta di controlli effettuati in forma del tutto privata da parte delle singole ditte, mentre nel caso dei russi, trattandosi di commercio statale, gli incaricati dei controlli sono dei funzionari statali.

In passato anche gli americani e gli inglesi hanno effettuato dei controlli tramite branche della loro amministrazione pubblica, soprattutto per il rifornimento delle proprie forze armate, ma successivamente questi controlli furono devoluti a fiduciari italiani.

Non si è pertanto verificato il presupposto che le predette visite si siano intensificate in coincidenza con lo svolgimento delle elezioni in Sicilia. D'altra parte nessuna specifica segnalazione relativa ad una indebita attività nella campagna elettorale da parte dei predetti funzionari, nel senso indicato dall'onorevole interrogante, risulta pervenuta a questo Ministero.

*Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.*

BERRY. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale risoluzione abbia preso o intenda prendere in merito alle moderazioni fiscali a favore dell'agricoltura pugliese gravemente colpita dalla eccezionale ondata di gelo abbattutasi in quella regione nell'aprile scorso, che sono state sollecitate da deputati pugliesi in diverse interrogazioni e da numerose autorità, enti ed organizzazioni locali.

Secondo notizie in possesso dell'interrogante, gli organi periferici dell'amministrazione finanziaria avrebbero escluso nettamente tale possibilità, sostenendo che ai sensi dell'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e dell'articolo 112 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, ogni azione tendente ad ottenere gli invocati sgravi fiscali sarebbe destituita di fondamento in quanto nella formazione dell'estimo catastale si tiene debito conto dei danni derivanti da tutti gli infortuni atmosferici.

L'interrogante non può non manifestare il proprio dissenso da tale interpretazione della legge, perché la reputa del tutto erronea.

Infatti il citato articolo 47 prevede la possibilità della concessione di una moderazione dell'imposta nel caso di infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo e l'articolo 112 del predetto regolamento precisa che sono da ritenere tali quelli che non rientrano nelle ordinarie vicende delle colture.

Con leggerezza pertanto a giudizio dell'interrogante, gli organi periferici dell'amministrazione finanziaria avrebbero adottato quella determinazione, in quanto non si può ragionevolmente condividere il concetto che, agli effetti di cui si tratta, gli infortuni atmosferici siano da considerare solo qualitativamente, prescindendo dalla loro intensità o eccezionalità, ovvero che nella formazione dell'estimo catastale sia stato contemplato un disastro come quello sopra ricordato, che non ha precedenti a memoria d'uomo; che ha provocato danni a 123 mila ettari di vigneti (di cui 42 mila ettari sui 45 mila coltivati, nella provincia di Taranto), danni valutati a circa 30 miliardi di lire; che ha distrutto, in molte zone, la possibilità del raccolto per il corrente anno e ne ha ridotto l'entità anche per i prossimi due anni; che ha inferito su terreni già colpiti negli anni precedenti da eccezionali grandinate; che ha gettato nella miseria e nella costernazione tanta parte delle popolazioni pugliesi ed ha posto le premesse di una grave crisi economica e di una inquietante situazione sociale.

L'interrogante ritiene che in proposito sia opportuno riflettere sulle dichiarazioni fatte

dal ministro dell'agricoltura onorevole Medici, premurosamente recatosi in Puglia per esaminare personalmente le tremende conseguenze della gelata, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bari il 2 maggio 1955, dopo avere visitato le province di Taranto, Brindisi, Lecce e Bari.

È stato constatato che non vi sono precedenti simili a questo, nella storia dell'agricoltura pugliese, anche se la Puglia è stata spesso colpita da brinate tardive che, nel caso specifico, vanno definite come gelate.

La gelata ha trovato i vigneti in piena vegetazione ed il perdurare della gelata stessa ha provocato la cosiddetto « allessatura » dei germogli e quindi ha praticamente distrutto la prima vegetazione. Il fenomeno ha purtroppo colpito alcuni comuni in maniera totale. Da ciò la richiesta di un intervento dello Stato.

Tale intervento non sarebbe stato giustificato qualora il danno fosse stato soltanto grave, non eccezionale. Ciò perché le leggi fiscali tengono conto dei fatti atmosferici.

Ma questo tipo di danno — e mi rendo conto della responsabilità che comporta quanto dico — non era né preveduto, né prevedibile da parte degli uffici del catasto e può quindi configurarsi come pubblica calamità.

Lo stesso ministro Medici, in una lettera indirizzata al senatore Ferrari, che ne aveva sollecitato l'interessamento, scriveva, fra l'altro, il 20 maggio 1955: « Ho disposto, d'intesa col ministro delle finanze, accertamenti da parte degli ispettori agrari per la identificazione delle zone nelle quali i danni della gelata sono da considerarsi del tutto eccezionali; tale delimitazione permetterà, in un momento successivo, lo svolgimento automatico di tutte le pratiche per ottenere quelle moderazioni di imposta consentite dalle leggi.

L'interrogante confida che il ministro, tenendo anche presenti queste dichiarazioni, vorrà impedire, con le proprie determinazioni, che si diffonda fra le popolazioni interessate un grave senso di scoramento e di delusione per il crollo della fervida aspettativa che tali dichiarazioni avevano destato — e che l'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria sembra irridere — circa la possibilità di ottenere sollecitamente lo sgravio fiscale e le agevolazioni ad esso connesse riguardanti i contributi agricoli unificati, quale premessa del piano organico di interventi statali invocati ed autorevolmente promessi per fronteggiare l'immane disastro che ha durevolmente colpito la Puglia, e soprattutto vorrà impedire che sia commessa una grave ingiustizia ai danni di quelle popolazioni. (14056).

**RISPOSTA.** — A favore degli agricoltori delle Puglie, danneggiati dalla brinata dello scorso mese di aprile, non è stato possibile adottare alcun provvedimento di sgravio delle imposte sui terreni e sui redditi agrari in quanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, gli infortuni di cui è cenno nell'articolo 112 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, vengono considerati ordinari in senso qualitativo, prescindendo, cioè, dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

A tale conclusione porta, soprattutto, la considerazione che la concessione della moderazione d'imposta nei casi d'infortuni non contemplati qualitativamente nella formazione delle tariffe d'estimo (articolo 107 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539) è, comunque, subordinata alla condizione che vengano a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario dei fondi danneggiati, e, pertanto, se in tali casi la legge subordina la concessione dell'agevolazione in parola al verificarsi di una condizione così eccezionale, non sembra che si possa fondatamente considerare straordinario l'infortunio già contemplato qualitativamente nella formazione delle tariffe d'estimo, quando il medesimo produce analoghi danni, se non altro perché diverrebbe priva di significato la distinzione portata dalle norme sopra richiamate tra infortuni contemplati e non contemplati nella formazione delle tariffe in questione.

Aggiungasi, poi, che un provvedimento di sgravio, qualora venisse adottato per i danneggiati dall'infortunio di cui trattasi, creerebbe disparità di trattamento in confronto dei contribuenti di altre zone del territorio nazionale che, in dipendenza dei danni prodotti da infortuni analoghi, sia in passato che recentemente, hanno rivolto, in numerosissimi casi, richieste di moderazione delle imposte fondiarie, alle quali non è stato possibile aderire per le ragioni suaccennate.

Per quanto riguarda, infine, le agevolazioni relative ai contributi unificati in agricoltura, si informa che non esiste alcun rapporto di interdipendenza tra i contributi medesimi, amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e le imposte sui terreni e sui redditi agrari.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**BERRY.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale risoluzione intenda prendere allo scopo di affrettare l'inizio dei lavori di costruzione della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

nuova sede dell'ufficio postale e telegrafico di Martina Franca (Brindisi).

L'interrogante rileva che la lunga attesa, dato il notevole intervallo di tempo decorso dall'epoca in cui venne regolarmente esperita la gara di appalto; la circostanza che, per favorire e sollecitare la costruzione dell'opera, l'amministrazione comunale ha acceduto alla richiesta di donare il suolo edificatorio; la necessità di provvedere con urgenza alla rimozione dei gravi inconvenienti che derivano al pubblico ed al servizio dalla inidoneità e ristrettezza della attuale sede dell'ufficio, e principalmente quello dell'eccessivo, costante affollamento degli sportelli, giustificano le rimostranze del pubblico e della stampa locale, e le rinnovate premure delle autorità locali. (16010).

RISPOSTA. — Il ritardo, circa l'inizio dei lavori per la costruzione dell'edificio delle poste e telegrafi di Martina Franca, è stato originato esclusivamente da difficoltà sorte a causa dell'esistenza di alcune servitù al confine dell'area prescelta per la costruzione stessa.

Poiché le difficoltà medesime sono state ora superate, si può assicurare che è già stata effettuata la consegna dei lavori di cui trattasi.

*Il Ministro:* BRASCHI.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali disposizioni intenda emanare al fine di una severa limitazione della vendita delle armi, da fuoco specialmente, che dovrebbe essere consentita solo con speciali sicure garanzie.

Seguendo le cronache si apprende che, molto spesso, in gravi fatti di sangue che esplodono improvvisi in ambienti completamente estranei alla cosiddetta malavita, fra le persone incensurate e che nessuno avrebbe supposte di uccidere, il possesso dell'arma è stato quasi determinante ai fini del delitto.

È chiaro che, in questi episodi allarmanti dell'attuale cronaca nera, hanno avuto funzione essenziale il libero possesso o la facilità di acquisto delle armi da fuoco. (16482).

RISPOSTA. — L'acquisto e la detenzione delle armi da fuoco sono oggi regolati dagli articoli 35 e 38 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non dall'articolo 54 del relativo regolamento.

Per sottoporre tale acquisto ad autorizzazione di polizia, pende attualmente alla Camera dei deputati proposta di legge del deputato Trabucchi (Atto Camera n. 1916).

*Il Ministro:* TAMBRONI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Lodi Rizzino Nando fu Erminio, classe 1913, residente a Cappella Casalmaggiore. (Cremona). (10168).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Mezzano di Sabinetta in data 11 ottobre 1955 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

BIGIANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi del signor dottor Ampola, commissario prefettizio presso l'ospedale pia fondazione Boschi in Subbiano (Arezzo) e delle altre autorità che hanno avallato l'operato del commissario Ampola nei riguardi di Nocentini Lieto già dipendente del summenzionato ospedale con lo specioso motivo dello scarso rendimento di malfatta memoria, senza per altro che sia stata contestata al Nocentini, durante i nove anni di servizio, né a voce né per iscritto dal direttore dell'ospedale o da chi per esso, né dallo stesso commissario, nessuna mancanza, nessuna insubordinazione, senonché una sola volta il commissario Ampola gli rivolse la parola per dirgli che non gli era gradito. Il Nocentini ha moglie con due figli in tenera età. Ha fatto la guerra d'Africa e l'ultima guerra. È iscritto al partito comunista, dal che si deduce fin troppo bene l'arbitrio ed odioso provvedimento per rappresaglia politica. (15755).

RISPOSTA. — Il licenziamento dell'inservente non di ruolo Lieto Nocentini è stato disposto dal commissario della pia fondazione « Boschi » di Subbiano, con deliberazione del 9 maggio 1955, a seguito dell'accertato insufficiente rendimento del predetto, il quale si era reso responsabile di frequenti inadempienze nell'espletamento delle mansioni affidategli, nonostante fosse stato oggetto di richiami e sanzioni disciplinari.

Risulta, invero, infondata l'affermazione dell'onorevole interrogante secondo il quale, durante i nove anni di servizio, nessuna mancanza né insubordinazione sarebbe stata contestata all'inservente; per contro, esistono agli atti dell'opera pia numerosi rapporti a suo carico, nonché richiami scritti e provvedimenti disciplinari.

Basti citare, tra gli altri documenti, due contestazioni notificate al Nocentini in data

17 settembre 1949 e 25 gennaio 1950 ed una più recente del 27 luglio 1954, a seguito della quale gli fu inflitta la sanzione della « censura ».

Viene riferito che il Nocentini è da considerarsi elemento fazioso e violento, che nel periodo precedente alla gestione commissariale aveva assunto atteggiamento prepotente e provocatorio nei riguardi degli amministratori e del personale direttivo e religioso dell'ospedale e che, dopo la nomina del commissario, è stato più volte richiamato per il suo insufficiente rendimento.

Atteso quanto sopra, nessun provvedimento ritiene questo Ministero di adottare nei sensi desiderati dall'onorevole interrogante; del resto, ogni valutazione in merito al licenziamento resta riservata alla giunta provinciale amministrativa innanzi alla quale l'interessato ha elevato gravame in sede giurisdizionale.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

**BOGONI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono le ragioni che obbligano gli utenti telefonici ad aspettare delle ore per le chiamate interurbane con appuntamento fisso, e quali sono i provvedimenti che si intendono adottare per eliminare codesti disservizi. (15482).

**RISPOSTA.** — Si deve innanzi tutto precisare che tanto la « prenotazione », ossia l'avviso trasmesso ad una determinata persona abbonata al telefono per invitarla a trovarsi pronta per una conversazione ad ora prestabilita, come pure l'« avviso di chiamata », recapitato per espresso ad una persona non abbonata al telefono per prevenirla che ad una determinata ora deve presentarsi alla cabina del posto telefonico pubblico per lo scambio di una conversazione, sono servizi a sé stanti che si esauriscono rispettivamente con la trasmissione della prenotazione e con la consegna dell'avviso al destinatario.

Gli uffici telefonici, dal canto loro, non possono successivamente mettere in nota la comunicazione se non quando, all'ora indicata, uno almeno dei due corrispondenti si dichiara pronto a scambiare la conversazione.

Da questo momento, la richiesta viene posta in turno con le altre di eguale qualifica (ossia richieste di conversazione ordinaria, od urgente, oppure urgentissima) prenotate per la stessa ora in cui uno degli interessati si è dichiarato « pronto ».

Perciò, in pratica, la conversazione può effettuarsi solo quando le comunicazioni già

prenotate ed aventi per legge titolo di precedenza, hanno avuto luogo, ciò che, nelle direzioni a forte traffico e specialmente in certe ore, può produrre inevitabile ritardo quando non vi sia tale disponibilità di linee da permettere di dare sollecito corso a tutte le richieste.

Altra assai frequente causa di ritardo è data dal fatto che la persona chiamata si presenti all'appuntamento anche molto tempo dopo l'ora stabilita.

Da quanto precede, risulta che l'inconveniente lamentato nell'interrogazione, almeno in linea normale, non è da attribuirsi agli uffici telefonici.

Ad ogni modo, mentre si può assicurare che saranno rinnovate disposizioni affinché alle conversazioni prenotate ad ora fissa sia dato corso con la maggiore sollecitudine possibile, si soggiunge che le citate cause tecniche dei ritardi potranno venire a cessare con l'ampliamento in corso della rete telefonica nazionale.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**BONOMI.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Al fine di conoscere se non ravvisino la opportunità, nell'interesse dei tabbaticoltori del compartimento di Benevento e di alcune zone della finitima provincia di Avellino — nella quasi totalità piccolissimi diretti coltivatori, che traggono le maggiori fonti di reddito dalla coltura del tabacco — di adottare apposito provvedimento al fine di assicurare al tabacco della varietà « Beneventano », così come viene praticato per la varietà « Nostrano del Brenta », equi prezzi per le partite di tabacco rotto e grandinato, curato a pacco o in frammenti.

La richiesta trova giustificazione nel fatto che, nelle località dove più densa è la coltivazione del « Beneventano », la caduta della grandine è da considerarsi una avversità di notevole frequenza come nelle zone del Veneto, in cui al prodotto rotto e grandinato delle colture di tabacco di varietà « Nostrano del Brenta » viene assicurato un prezzo remunerativo. (15719).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In merito alla richiesta, circa l'istituzione di una speciale tariffa per i tabacchi grandinati di varietà Beneventano, in analogia al Nostrano del Brenta, deve presentarsi che il paragone tra le due varietà non trova fondamento sia per le sostanziali differenze nelle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

caratteristiche dei prodotti, e sia in considerazione della diversità di cura fra i due tipi di tabacco.

Infatti, mentre per il Nostrano la cura viene effettuata con una particolare tecnica sugli « smussi », tanto per i prodotti integri quanto per quelli rotti curati a pacco, per il Beneventano invece essa consiste in un violento processo fermentativo, che gli consente di estrinsecare le proprie caratteristiche merceologiche.

Pertanto, non essendovi, come si è detto innanzi, analogie tecnologiche e merceologiche dei prodotti, vengono a mancare i fattori indispensabili per una classificazione del Beneventano simile a quella di « rotto a pacco » attualmente applicata per il Nostrano.

Anche per i prodotti curati a frammenti non potrebbe sussistere una analogia, dati i due differenti sistemi di cura delle predette varietà.

D'altronde, anche per tutti gli altri tipi di tabacco, fra i quali ve ne sono alcuni che hanno grande affinità col Beneventano, sia per quanto riguarda l'ambiente in cui vengono effettuate le coltivazioni sia per le caratteristiche botaniche che d'impiego, la valutazione, in sede di perizia, viene fatta in base alle normali tariffe, potendo i prodotti grandinati rientrare, in relazione all'entità del danno subito, nelle varie classi previste dalle tariffe in vigore.

Ciò premesso, non si ritiene possibile modificare i criteri di valutazione, e conseguenti tariffe, attualmente esistenti per la varietà Beneventano.

*Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.*

**BUBBIO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano stati presi provvedimenti perché nel riparto degli utili delle lotterie nazionali, e di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722, sia compresa anche l'Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.); e ciò in conformità alla raccomandazione fatta dalla Commissione finanze e tesoro del Senato in sede di approvazione di detta legge e in considerazione della intesa e crescente attività assistenziale sviluppata da detta unione, in base alla legge 13 aprile 1955, n. 337, a favore della categoria, in cui sono compresi anche i provenienti dalle forze armate e da quelle dell'ordine. (16581).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16535, del deputato Basile Giuseppe, pubblicata a pagina XVI).*

**BUFARDECI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Failla Giuseppe che porta il numero di posizione n. 2492002. (14621).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se è stato esaminato il progetto inerente alla costruzione della strada Badolato-Brognaturo (Catanzaro) (tronco Brognaturo-Acqua del Sorcio) e con quale esito. L'interrogante fa presente che l'opera in questione, assai importante per lo sviluppo turistico e commerciale della zona, è molto attesa dalle popolazioni locali. (16156).

**RISPOSTA.** — Il progetto relativo alla costruzione del tronco di strada Brognaturo-Acqua del Sorcio è attualmente in istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Quanto prima sarà sottoposto all'esame della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa, e quindi all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per cui l'ultima aliquota di alunni d'ordine, già in servizio presso il compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria e licenziato nel 1943, non è ancora riassunta in servizio.

L'interrogante chiede se non sia il caso disporre per un riesame d'urgenza della posizione degli interessati, i quali attendono con ansia il medesimo provvedimento di riassunzione, adottato per i colleghi. (16430).

**RISPOSTA.** — Nell'ottobre 1943 vennero licenziati dal compartimento di Reggio Calabria, per esuberanza di personale, n. 363 agenti non di ruolo. Negli anni 1944, 1955 e 1946 venne però autorizzata la riassunzione di circa 170 ex agenti, prescelti tra i più meritevoli per il servizio prestato e tenuto conto delle condizioni di famiglia.

La questione della riassunzione degli ex agenti che non beneficiarono del suddetto provvedimento, fu nuovamente esaminata nel 1948, ma, in considerazione della persistente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

esuberanza di personale, venne espressa decisione contraria alla loro riammissione in servizio.

In data 16 novembre 1948 i detti ex agenti presentarono gravame al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e l'Alto consesso, rilevata preliminarmente la scadenza del termine utile per la proposizione dell'impugnativa, ha respinto il ricorso per intempestività.

Al riguardo è comunque utile precisare che i predetti (nella quasi totalità straordinari, ad eccezione di alcuni contrattisti), potevano, in base alle disposizioni in vigore, essere licenziati in qualsiasi momento fosse cessato il bisogno della loro opera.

Avverso la suddetta decisione del Consiglio di Stato, gli interessati fecero notificare, il 31 gennaio 1950, ricorso per revocazione: ma l'Alto Consesso, nell'udienza del 31 maggio 1951, ha respinto, perché inammissibile, il nuovo gravame, e ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio.

Allo stato delle cose, quindi, non riesce possibile andare incontro all'aspirazione degli interessati, dato anche il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che fa divieto alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di assumere personale non di ruolo con qualsiasi denominazione.

*Il Ministro:* ANGELINI ARMANDO.

**BUFFONE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ravvisa l'opportunità di disporre perché venga prorogata almeno per un quinquennio la facoltà di concedere i contributi statali ai comuni calabresi sinistrati dalle alluvioni, per il pareggio dei loro bilanci deficitari.

La cessazione di tali contributi, col 1° gennaio 1956, metterebbe le amministrazioni comunali in argomento in seria difficoltà. (16445).

**RISPOSTA.** — Com'è noto la legge 27 dicembre 1953, n. 938 — emanata a poca distanza dalle alluvioni dell'autunno dello stesso anno in Calabria — prevede la concessione di contributi in capitale da parte dello Stato, per la integrazione dei bilanci 1953, 1954 e 1955 delle amministrazioni provinciali e dei comuni, nei quali fosse stata disposta la sospensione dei tributi erariali, provinciali e comunali, in dipendenza delle alluvioni stesse, assegnando all'uopo un fondo di complessive lire 3 milioni.

Con tale fondo si è provveduto alla erogazione dei contributi integrativi dei bilanci

1953 e 1954 degli enti in questione ed ora sono in corso di liquidazione i contributi per il ripiano dei disavanzi economici dei bilanci 1955.

Dal 1956 però la situazione di tali enti non potrà che essere esaminata sullo stesso piano di quella di numerosi altri enti deficitari che, nonostante le provvidenze recate, in materia di finanza locale, dalla legge 2 luglio 1952, n. 703 e la applicazione di supercontribuzioni nella misura massima consentita dalla capacità contributiva dei cittadini, non sono in grado di assicurare il pareggio economico dei propri bilanci; situazione alla quale dovrebbe avviarsi con l'attuazione degli speciali provvedimenti in corso di studio, da parte della apposita commissione interministeriale, per la riforma della finanza locale.

Per le considerazioni sopra esposte, ed al fine di non intralciare, in seguito, con provvidenze di carattere del tutto particolare, l'attuazione dei provvedimenti di portata generale, allo studio della predetta commissione, non si ritiene sia il caso di prorogare la integrazione dei bilanci dei suddetti enti, come richiesto.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

**BUTTE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli enti gestori dei centri di addestramento professionale, che dispongono di proprio laboratorio medico-psicologico, debbano assumere in proprio l'onere per il servizio effettuato dagli allievi dei corsi a differenza di quanto avviene per l'E.N.P.I. (quando effettua l'uguale servizio) al quale il Ministero del lavoro rimborsa la somma di lire 1.500 per ogni esame.

L'interrogante si riferisce alla disposizione contenuta nella circolare del 6 agosto 1955, n. 50/3-VII-bis, avente per oggetto l'assistenza medica e psicologica agli allievi dei corsi professionali. Tale disposizione sembra, infatti, in contrasto con la prassi seguita dal Ministero nei confronti degli stessi enti ai quali per i corsi di addestramento professionale viene richiesta la disponibilità delle attrezzature e sono in pari tempo riconosciute le spese vive sostenute per il personale, materiale per esercitazione e oneri di carattere generale. (15433).

**RISPOSTA.** — Si chiarisce, al riguardo, che questo Ministero, a termine della circolare del 6 agosto 1955, n. 50/3-VII, ha messo a disposizione, per l'assistenza medica e psicologica degli allievi dei corsi, appositi centri di



orientamento professionale, istituiti espressamente dall'E.N.P.I., senza nessun onere per gli enti gestori dei corsi medesimi.

L'indispensabile coordinamento delle prestazioni tecniche e organizzative inerenti al servizio di cui sopra e, soprattutto, la necessità di raccogliere su base unica i risultati di esse, ha reso necessario accentrare in un solo ente il servizio stesso.

D'altra parte, questo Ministero a cui fanno carico le spese occorrenti per il finanziamento dei centri di psicologia già riconosciuti, non può evidentemente gravarsi di un duplice onere.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla concessione della pensione di guerra a Tozzi Agata, da Coperchia (Salerno) vedova di Cuccurullo Alfonso di Vincenzo, classe 1922, deceduto il 27 marzo 1953, il quale aveva in corso la pratica di pensione. (10246).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato alla interessata il 6 agosto 1955 tramite il comune di Pellezzano (Salerno).

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CACCIATORE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Tramagliono Antonio, da Morcone (Benevento).

La pratica porta il n. 123118 o 113118 di posizione e fu trasmessa con elenco del 21 marzo 1955, n. 33410 al comitato per il parere circa l'esistenza del diritto. (16247).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Morcone (Benevento) in data 24 maggio 1955 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**CALASSO E SEMERARO SANTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'ordine del giorno del 3 luglio 1955 dei coloni miglioratori della tenuta « Priuti » in agro di Torchiarolo (Brindisi) di proprietà del duca Guarini di Scorrano (Lecce), in relazione agli impegni assunti nei loro riguardi dal Ministero dell'agricoltura e dall'Ente riforma Puglia-Lucania-Molise.

È da ricordare che i terreni di detta tenuta in un primo tempo erano stati espropriati in applicazione della legge di riforma ed assegnati agli attuali possessori.

Avendo però il proprietario duca Guarini chiesto di permutarli con altri terreni di sua proprietà siti nella provincia di Lecce, il Ministero e l'Ente di riforma, nell'accogliere tale richiesta, s'impegnarono di assegnare ai contadini altri terreni da impiantarsi a vigneto, siti nello stesso agro e nella misura di un etaro per ogni famiglia colonica.

L'interrogante desidera sapere se non crede l'onorevole ministro di dover intervenire con tutta urgenza dando attuazione all'impegno preso, tranquillizzando così chi giustamente reclama. (14571).

**RISPOSTA.** — Si assicura che gli ex coloni miglioratori dell'azienda Priuti, aventi i requisiti per l'assegnazione di terra, saranno al più presto insediati su terreni a tale scopo già acquistati da parte della sezione di riforma fondiaria in Puglia e Lucania, o di cui è stato già autorizzato l'acquisto da parte di questo Ministero.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se abbia notizia dell'arbitrario e vessatorio comportamento di taluni uffici postali della Repubblica, i quali impongono ai cittadini l'affrancatura come corrispondenza e non come stampa per le partecipazioni di nozze, di battesimi, di funerali, ecc., allorché contengano anche l'invito alle rispettive cerimonie, e ciò in aperto e clamoroso contrasto con l'articolo 67, terzo comma, in relazione agli articoli 72, n. 13, e 107, del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689: è, in verità, ridicolo assumere che la grottesca interpretazione discenda dalla disposizione contenuta nel ridetto articolo 107, secondo cui le partecipazioni non debbono contenere l'aggiunta di altre comunicazioni, per essere ammesse alla relativa tariffa, dappoiché l'invito alla cerimonia non è un'aggiunta e, se pur lo fosse, rientrerebbe pur sempre nella tariffa delle stampe. (15843).

**RISPOSTA.** — Si deve anzitutto precisare che le partecipazioni di nascita, morte, matrimoni ecc., non rientrano, agli effetti postali, nella categoria delle stampe, ma costituiscono un particolare tipo di corrispondenza, con tariffa autonoma, disciplinato unicamente dall'articolo 107 del regolamento dei servizi

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

postali, parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1950, n. 689.

Alle partecipazioni non sono quindi riferibili, come l'onorevole interrogante sembra ritenere, le disposizioni degli articoli 67 e 72 del medesimo regolamento, che attengono invece alle stampe.

Il citato articolo 107 stabilisce che le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio ecc., per essere ammesse alla relativa tariffa, devono essere interamente stampate su di un solo foglio, senza l'aggiunta di altre comunicazioni.

Nonostante la dizione letterale, l'amministrazione ha interpretato la norma nel senso che l'invito alla cerimonia, purché stampato sullo stesso foglio della partecipazione, sia da considerarsi strettamente attinente al contenuto ed allo scopo della partecipazione medesima, e che quindi non costituisce una violazione della norma stessa.

L'applicazione di tale criterio formerà anzi oggetto di nuove disposizioni agli uffici dipendenti al fine di evitare la possibilità di una interpretazione restrittiva da parte di taluni di essi.

Si deve per altro aggiungere che uguale trattamento non può essere usato alle partecipazioni che recano l'invito alla cerimonia su cartoncino a parte. In questa ipotesi, infatti, si oppone a ciò la espressa statuizione della norma regolamentare, a mente della quale le partecipazioni devono essere interamente stampate su di un solo foglio. Ove non venga rispettata tale condizione, le partecipazioni stesse non hanno più titolo a fruire del trattamento tariffario di favore e debbono di conseguenza essere considerate corrispondenza ordinaria, come accade per tutti gli altri tipi di corrispondenza, ai quali è accordato un trattamento particolare, quando vengano violate le norme che li riguardano.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere copia della sua circolare del 4 dicembre 1950, n. 33/L in materia di iscrizione nelle liste elettorali. (15940).

**RISPOSTA.** — In relazione a quanto richiesto, si trasmette copia della circolare a stampa di questo Ministero del 4 dicembre 1950, n. 33/L in materia di revisione annuale e dinamica delle liste elettorali.

Detta circolare a pagine 4-5 tratta il parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia circa la capacità elettorale dei cittadini incorsi in condanne per reati di cui all'ar-

ticolo 2, n. 7 della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Al riguardo giova rilevare che la sentenza del 30 ottobre 1950, con la quale la Suprema corte di cassazione si esprime invece per l'incapacità elettorale dei cittadini in parola, fu depositata il 30 novembre dello stesso anno, per cui essa era ancora ignorata da questo Ministero quando la circolare n. 33/L venne diramata.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

**CAPRARA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti adottati dall'autorità prefettizia in relazione alle delibere dell'11 ottobre 1954, n. 10028, del 18 febbraio 1955, n. 180 e del 13 gennaio 1955, n. 569 della giunta municipale di Castellammare di Stabia (Napoli) in ordine alla assunzione ed alla conferma di sei diurnisti.

L'interrogante rileva che, per esplicita dichiarazione resa in consiglio da un assessore in carica, la destinazione effettiva dei diurnisti assunti è stata non solo diversa da quella indicata nelle delibere ma contraria al disposto della legge e del regolamento comunale. (15999).

**RISPOSTA.** — Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia, con deliberazione 9 agosto 1954, n. 96, stabiliva l'assunzione in servizio straordinario di sei impiegati diurnisti, per la durata di tre mesi, per provvedere alle necessità funzionali degli uffici elettorale e tributario, delegandone la nomina alla giunta municipale. Questa, difatti, con atto dell'11 ottobre 1954, n. 1028, procedeva alla effettiva assunzione in servizio di detto personale. Poiché tale provvedimento rispondeva alle effettive necessità dell'ente, rilevate dalla prefettura anche in sede ispettiva, la deliberazione veniva resa esecutiva.

Con successiva deliberazione del 18 febbraio 1955, n. 180, la giunta municipale procedeva alla dimissione dei sei diurnisti per ultimato periodo di servizio e, contemporaneamente, tenuto conto che le esigenze degli uffici elettorale e tributario richiedevano una ulteriore prestazione di lavoro straordinario, ne determinava la riassunzione per un ulteriore periodo di tre mesi.

Prima, però, del compimento del trimestre, la giunta municipale, in seduta del 13 maggio 1955 (non 13 gennaio), esaminate le esigenze dei servizi in relazione alla necessità della compilazione dei conti consuntivi dal 1903 al 1950, che la prefettura di Napoli

aveva sollecitato, e riconosciuta l'assoluta necessità di servirsi ancora del personale di cui sopra per poter condurre a termine il lavoro con la dovuta sollecitudine, ne disponeva la riassunzione per altri tre mesi.

La prefettura conveniva nella opportunità di confermare la permanenza dei sei diurnisti per un altro trimestre, ma rilevava che gli stessi avrebbero potuto essere utilmente adibiti ancora agli uffici elettorale e tributario, mentre, per la compilazione dei conti consuntivi, sarebbe stato più conveniente di impiegare gli elementi dell'ufficio di ragioneria del comune, trattandosi di lavoro richiedente una particolare attitudine e competenza tecnica.

In sede di ratifica della deliberazione 13 maggio il consiglio comunale, nella seduta del 30 giugno 1955, portava in discussione l'argomento ed in tale occasione il consigliere Dini rilevava che i sei diurnisti erano stati adibiti ad uffici diversi da quelli per i quali erano stati assunti.

In particolare, asseriva che erano stati così impiegati: uno all'ufficio tributi, uno all'ufficio di ragioneria, due all'ufficio anagrafe, uno all'ufficio elettorale ed uno all'ufficio accadutoto.

Lamentava, inoltre, il mancato impiego dei dipendenti per la compilazione dei conti consuntivi.

L'assessore al personale replicava, facendo presente che i sei diurnisti dovevano essere addetti ad eseguire quei lavori eccezionali, che il comune aveva l'obbligo di condurre a termine, su invito del funzionario ispettore; e che, pertanto, erano stati distribuiti nei vari servizi, affincandoli ad impiegati più esperti ed in relazione alle loro specifiche attitudini.

Procedutosi alla votazione, la deliberazione di giunta risultò ratificata con 23 voti favorevoli e 13 contrari su 36 presenti e votanti.

Da quanto precede risulta evidente non solo che l'amministrazione comunale si è attenuta ai suggerimenti prefettizi, e per quanto concerne l'impiego dei sei diurnisti, ma che ha operato nell'interesse del buon andamento dei servizi di istituto, distribuendo il personale di che trattasi fra i vari uffici a seconda delle esigenze di essi.

Al riguardo, per altro, torna opportuno rilevare che il riordinamento degli uffici elettorale e tributario è principalmente in funzione del buon andamento del servizio anagrafico, presso il quale sono stati impiegati due dei sei elementi assunti in via straordinaria.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

CARAMIA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali e quanti finanziamenti sono stati fatti all'amministrazione provinciale di Brindisi dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo dal 1° gennaio 1951 a tutt'oggi, per soddisfare i bisogni dell'intera provincia, nella loro complessità e con distinta elencazione voce per voce e capitolo per capitolo. (16435).

RISPOSTA. — Premesso che dalla Cassa per il Mezzogiorno è affidata di regola alle amministrazioni provinciali soltanto l'esecuzione delle opere di viabilità, si riporta qui di seguito l'elenco dei lavori finanziati dalla Cassa ed affidati a tutto il 9 settembre 1955, all'amministrazione provinciale di Brindisi:

1° sistemazione strada provinciale Ostuni-Cisternino, lunghezza metri lineari 13.400 (Ostuni-Cisternino), milioni 67, collaudati;

2° sistemazione strada provinciale Cisternino-Ostuni, 2° lotto, lunghezza metri lineari 13.400 (Ostuni-Cisternino), milioni 35, collaudati;

3° sistemazione stradale provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna, lunghezza metri lineari 11.500 (Mesagne, Torre Santa Susanna), milioni 37, collaudati;

4° sistemazione strada provinciale San Vito-Mesagne-San Donaci, lunghezza metri lineari 29.600 (San Vito, Mesagne, San Donaci), milioni 79, collaudati;

5° sistemazione strada provinciale Francavilla-Fontana per San Michele e San Vito dei Normanni, lunghezza metri lineari 13.600 (Francavilla, Fontana, San Vito dei Normanni), milioni 60, collaudati;

6° sistemazione strada provinciale Oria-Manduria, lunghezza metri lineari 4.700 (Oria), milioni 18, collaudati;

7° sistemazione strada provinciale Francavilla Fontana-Villa Castelli, lunghezza metri lineari 10.480 (Francavilla Fontana, Villa Castelli), milioni 54, collaudati;

8° sistemazione strada provinciale Latiano-Torre Santa Susanna, lunghezza metri lineari 9.475 (Latiano, Torre Santa Susanna), milioni 28, collaudati;

9° sistemazione strada provinciale Francavilla Fontana-confine verso Taranto Sava, lunghezza metri lineari 9.350 (Francavilla Fontana) milioni 36, collaudati;

10° sistemazione strada provinciale Fasano-stazione ferroviaria Savelletri, lunghezza metri lineari 7.300 (Fasano), milioni 31, ultimati;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

11°) sistemazione strada provinciale Ceglie Messapico-Villa Castelli, lunghezza metri lineari 8.300 (Ceglie Messapico, Villa Castelli), milioni 48, collaudati;

12°) sistemazione strada provinciale San Vito dei Normanni-Latiano, lunghezza metri lineari 11.480 (San Vito dei Normanni, Latiano), milioni 46, collaudati;

13°) sistemazione strada provinciale interni di Carovigno e San Pietro Vernotico, lunghezza metri lineari 3.300 (Carovigno, San Pietro Vernotico), milioni 7, ultimati;

14°) sistemazione strada provinciale Ceglie Messapico-Martina Franca, lunghezza metri lineari 8.700 (Ceglie-Messapico), milioni 23, ultimati;

15°) sistemazione strada provinciale Ceglie - Messapico - Cisternino, lunghezza metri lineari 14.230 (Ceglie, Messapico, Cisternino) milioni 69, in corso;

16°) strada Egnathia-Savelletri-Torre Canne, lunghezza metri lineari 10.500 (Fasano), milioni 96, collaudati,

17°) costruzione strada panoramica tra la Selva di Fasano e Castellana (confine inter-provinciale Bari) lunghezza metri lineari 2.950 (Fasano)3, milioni 35, ultimati;

18°) sistemazione strada provinciale dalla stazione delle ferrovie dello Stato di Ostuni alla frazione di Villanova, lunghezza metri lineari 4.970. milioni 17, collaudati.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se l'Ente nazionale risi dal 1° gennaio 1948 ha provveduto a fissare entro il 15 settembre di ogni campagna risiera la misura del diritto di contratto dovute per ogni quintale di risone compravenduto ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, e, in caso affermativo, per sapere se la misura del diritto di contratto è stata approvata, per ogni campagna risiera, dal competente ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze ai sensi delle su richiamate disposizioni di legge. (12232).

RISPOSTA. — Per le campagne 1948-49, 1949-1950, 1950-51 e 1951-52 la misura del diritto di contrattospettante all'Ente nazionale risi è stata fissata dal comitato interministeriale dei prezzi, rispettivamente con i provvedimenti del 20 novembre 1948, n. 132, del 5 novembre 1949, n. 198, del 10 luglio 1951, n. 288, e del 15 dicembre 1951, n. 306,

Per le campagne 1952-53, 1953-54 e 1954-55, in seguito ad analoga decisione delle amministrazioni interessate, alla fissazione della misura del diritto di contratto è stato provveduto secondo la procedura prevista dall'articolo 1 *sub* 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932 e successive modificazioni.

Le delibere del commissario dell'Ente nazionale risi per le annate 1952-53 e 1953-54 sono state infatti approvate, rispettivamente, con i decreti 11 marzo 1954 e 26 luglio 1955, mentre per il 1954-55 il relativo decreto di approvazione è in corso di emanazione.

*Il Ministro:* COLOMBO.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non crede opportuno dare disposizioni affinché nei Ministeri e nelle prefetture si cessi di fare uso ufficiale dell'antiquato e poco democratico titolo di « eccellenza », anche in considerazione del fatto che esso è stato abolito con una disposizione legislativa. (13346).

RISPOSTA. — Con il decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 406, per altro non convertito in legge, nel giusto intento di adeguare anche nella forma esteriore le istituzioni pubbliche al rinovato spirito democratico, era stato abolito il titolo di « eccellenza » già attribuito dal regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, ai grandi ufficiali dello Stato e ad altre categorie di persone.

In aderenza a tale principio, le amministrazioni furono a suo tempo interessate con apposite istruzioni — che risultano normalmente osservate — affinché negli atti ufficiali si astenesero dall'adoperare il titolo suddetto.

L'interrogazione pone pure implicitamente il quesito se, anche nei rapporti personali si debba espressamente vietare l'uso del titolo, il che comporta un problema diverso da quello dell'abolizione.

In verità non sembra conciliabile con i principi di un ordinamento democratico che lo Stato, sia pure al fine di eliminare antiquati formalismi, ritenuti superati dall'attuale clima politico e sociale, intervenga, con imposizioni o divieti, in un campo di rapporti che, sottratti per loro natura alla sfera delle norme giuridiche, sono meglio regolati dal costume dall'ambiente sociale e dalla sensibilità dei cittadini.

Si può anzi affermare, in base a non dimenticate esperienze del passato, che iniziative

del genere sono controproducenti, anche e in primo luogo per il prestigio degli organi dello Stato.

*Il sottosegretario di Stato.* RUSSO.

CAVALLARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per risolvere la delicata situazione vitivinicola che colpisce la zona orientale della Sicilia, per la mancata applicazione della legge Medici sulla difesa della genuinità dei vini, per l'accentuata produzione di vini artificiali immessi sul mercato nazionale, facilitata dall'uniforme trattamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti disposta con decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, prorogato con il successivo decreto-legge 24 maggio 1954, n. 859, che favorendo la distillazione della frutta, non ha consentito la naturale destinazione alle distillerie dei vini spunti, che invece sono stati assorbiti dal mercato della speculazione della frode per la produzione dei vini artificiali. (14909).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, trattandosi di questione che rientra nella prevalente competenza di questo Ministero.

Premesso che il fenomeno della sofisticazione dei vini interessa purtroppo tutte le regioni del territorio nazionale e non solo la Sicilia orientale, si fa presente che non sembra si possa fondatamente affermare che la legge sulla genuinità dei vini non ha avuto finora applicazione.

Invero, nel periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, gli istituti dipendenti da questo Ministero incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari hanno effettuato, presso stabilimenti vinicoli, cantine ed esercizi di vendita di vini, n. 15165 sopralluoghi; hanno prelevato n. 7584 campioni, ed hanno presentato n. 2243 denunce all'autorità giudiziaria.

Di dette denunce, molte riflettono violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamenti non consentiti, come l'aggiornamento di sostanze zuccherine o liquidi fermentescibili o fermentati diversi da quelli provenienti dall'uva, l'aggiunto di alcool o di sostanze antiseptiche od antifermentative.

È invece quasi cessata la produzione di vini artificiali preparati in assenza completa di succo d'uva, mediante soluzioni zuccherine, uva passa in macerazione e sidri.

Ad impedire, o quanto meno, contenere le forme più gravi di sofisticazione, ha contribuito l'uniforme trattamento fiscale degli al-

coli, sia da materie vinose che da frutta, disposto con decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 679, prorogato successivamente con decreto legislativo 24 settembre 1954, n. 859 e, recentemente, con decreto legislativo 16 settembre 1955, n. 836, con modifiche.

L'uniformità del trattamento fiscale, disposto con carattere temporaneo, è stata determinata sia dalla necessità di favorire la distillazione della frutta — che per difficoltà di collocamento sui mercati esteri risultava superiore al fabbisogno interno — sia per evitare che i sidri di frutta venissero inseriti nel vino.

Infatti, anteriormente alla emanazione del suddetto provvedimento, la distillazione delle frutta veniva praticata in notevole misura immettendo i sidri di frutta nel vino e destinando poi alla distillazione, come vino, la miscela così preparata. Il che veniva reso possibile dal fatto che l'analisi chimica dei campioni difficilmente permetteva di scoprire con sicurezza la sofisticazione perpetrata.

L'attuale disciplina consente, invece, di poter distillare la frutta, che non può avere altra destinazione senza dover ricorrere a sofisticazioni e frodi del genere sopra indicato, poiché l'alcole ricavato dalla frutta non è fiscalmente più gravato di quello ottenuto dalle materie prime vinose.

Non si ritiene, quindi, che l'uniforme trattamento fiscale abbia avuto rilevanza nei riguardi della produzione dei vini artificiali; al contrario, può asserirsi che esso abbia contenuto il fenomeno delle sofisticazioni.

Si fa inoltre presente che a seguito di riunioni tenute con i rappresentanti delle categorie agricole, al fine di individuare le forme più idonee di intervento dirette a ravvivare il mercato vinicolo e a tonificare i prezzi, questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ha già adottato una serie di provvedimenti tra i quali sono da ricordare.

a) il blocco delle importazioni delle materie alcoligene (uve fresche da vino, fichi secchi, carrube, datteri, uve secche, pasta di datteri, di fichi secchi e di uva secca) mediante la messa a licenza delle materie stesse;

b) la concessione di abbuoni sull'imposta di fabbricazione sugli alcoli provenienti da vino e da materie vinose, allo scopo di valorizzare i sottoprodotti della vinificazione, agevolandone l'afflusso verso la distillazione;

c) la concessione di abbuoni speciali per l'incremento della produzione delle acquaviti naturali di vino, al fine di agevolare uno sbocco costante del vino in tale settore produttivo, difendendo, altresì, sul piano commerciale, le acquaviti stesse dalla concorrenza

straniera e da quella esercitata dai prodotti di imitazione (acqueviti di fantasia).

L'influenza benefica dei provvedimenti di cui sopra si è già avvertita: infatti, le contrattazioni risultano ravvivate con aumenti dalle quotazioni su tutti i mercati vinicoli.

Per quanto riguarda in particolare le province della Sicilia, si fa presente che, nello stesso periodo dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, gli organismi operanti alle dipendenze di questo Ministero nel campo della repressione delle frodi nel settore vinicolo hanno effettuato n. 4761 sopralluoghi; hanno prelevato n. 2218 campioni di vini ed hanno presentato n. 854 denunce all'autorità giudiziaria.

Quanto prima saranno adottati nuovi provvedimenti per la riorganizzazione del servizio di vigilanza in tutta la Sicilia, con personale particolarmente qualificato.

Nel quadro di tale riorganizzazione è previsto anche il collegamento del servizio dell'isola con gli organi dell'amministrazione centrale, come è già stato fatto nei confronti degli istituti operanti nelle altre regioni.

Allo scopo, infine, di rendere più efficiente e penetrante l'azione di vigilanza in tutto il territorio nazionale, questo Ministero ha recentemente istituito comitati regionali, formati da rappresentanti qualificati delle organizzazioni agricole interessate, ai quali è stato affidato il compito di collaborare con gli organi periferici incaricati della repressione delle frodi nel campo vinicolo.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

**CERAVOLO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è a conoscenza che nelle stazioni ferroviarie di Montauro e Squillace (Catanzaro) si provvede tuttora alla illuminazione con lanterne a petrolio.

Ciò costituisce elemento di rilievo per facili critiche e speculazioni, mentre d'altra parte, bisogna riconoscere, non è più giustificabile tale condizione d'inferiorità e di regresso. (16237).

**RISPOSTA.** — Le stazioni di Montauro e Squillace si trovano a notevole distanza dalla rete di distribuzione della società elettrica delle Calabrie, cosicché per portarvi l'energia occorre costruire due lunghi elettrodotti a 20 mila volt e due cabine di trasformazione, oltre gli impianti di illuminazione.

Le spese occorrenti per tali lavori, ascendono a lire 9 milioni circa complessivamente, e non trovano margine nelle somme stanziare pel corrente esercizio nel capitolo cui esse

competono, né in quelle previste nel progetto del bilancio di previsione per il venturo 1956-1957.

L'amministrazione ferroviaria ha pertanto disposto che l'illuminazione di dette stazioni venga realizzata con due nuovi impianti a gas liquido.

*Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita nell'interesse di Messere Teresina di Pietrantonio da San Felice del Molise (Campobasso) la pratica di pensione e di reversibilità di quella, di cui alla iscrizione n. 5802541 che trovasi presso la direzione generale delle pensioni di guerra contraddistinta con il n. 564913 di posizione. (13604).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Iazurlo Dario di Domenico da Civitacampomariano (Campobasso) che è stato visitato dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Caserta il 26 marzo 1954. (13606).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al comune di Civitacampomariano (Campobasso) in data 7 ottobre 1955 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il riesame della pratica di pensione di guerra riguardante Iurescia Pietro fu Antonio, da Tavanna (Campobasso), il quale è padre di Giuseppe, ex militare, morto in guerra l'8 luglio 1942, e di Domenico, ex militare, morto in guerra il 26 gennaio 1945, assumendo l'interessato che, quale padre di Domenico, ammogliato, riscuote la terza parte della pensione liquidata alla vedova, mentre avrebbe diritto alla intera pensione, quale padre di Giuseppe, non ammogliato, morto prima dell'altro, ed inoltre maggiorata per la perdita di due figli. (14002).

**RISPOSTA.** — Al signor Iurescia Pietro è stata concessa la pensione di guerra, quale padre dei caduti Giuseppe e Domenico, con decorrenza dal 27 gennaio 1945 (giorno suc-

cessivo a quello della morte del figlio Domenico) ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dell'articolo 79 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Successivamente è stata concessa all'interessato la pensione maggiorata per il compimento del 70° anno di età (18 gennaio 1954) ai sensi dell'articolo 82 della citata legge n. 648.

Pertanto il predetto è in godimento della pensione nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra, chiesta da Iurescia Antonio da Tavenna (Campobasso), padre di Giuseppe, ex militare morto a seguito degli eventi bellici l'8 luglio 1942. (14708).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14002 dello stesso interrogante pubblicata a pagina xxx).*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali lavori si intendono compiere per la sistemazione silvo-pastorale dei monti del Matese, che tanto interessa il comune di San Paolo Matese (Campobasso), che con deliberazione del 15 febbraio 1955, n. 9, ha affidato al corpo forestale, e per un periodo di dieci anni, quasi tutti i suoi territori montani per sistemazione di pascoli e rimboscimento. (14852).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste e si informa che il comune di San Paolo Matese è compreso nel perimetro del bacino montano del fiume Biferno, che è incluso nel programma di attività della Cassa, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646.

A decorrere dall'esercizio 1950-51, nel bacino predetto sono stati effettuati gradualmente interventi sistematori idraulico-forestali, che hanno interessato per ora i comuni di Castelpetroso, Sant'Angelo in Grotte, Macchiagodena, Roccamandolfi e Massimo, tenuto conto del carattere di urgenza determinato dalla cronologia dei lavori stabilita con la progettazione di massima afferente al bacino stesso.

Nei prossimi esercizi finanziari, continuando progressivamente l'attività sistematoria in tale bacino, sarà presa in esame la sistemazione idraulico forestale del sottoba-

cini La Foce e San Paolo interessanti il territorio del comune di San Paolo Matese, con l'attuazione di opere di rimboscimento ed altre opere aventi carattere estensivo, interessanti la proprietà silvo-pastorale del comune, il quale ha deliberato, in data 15 febbraio 1955, di consegnare all'amministrazione forestale i terreni che dovranno formare oggetto di intervento.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:*  
CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla domanda di pensione, presentata da Di Paolo Natale fu Andrea, da Sant'Angelo Limosano (Campobasso) padre di Paolo, ex militare della classe 1907 (distretto militare di Campobasso), morto nel 1944 per causa di guerra. (15073).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato il 15 ottobre 1954 tramite il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso).

L'interessato, qualora ritenga di trovarsi nelle condizioni richieste, potrebbe eventualmente produrre nuova istanza, ai sensi della legge 10 maggio 1955, n. 491.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra di Sibelli Gilda vedova Iacurto, da San Giuliano di Puglia, trasmessa al comitato di liquidazione sin dal 10 marzo 1954. (15074).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 31 maggio 1954, n. 1153306, la pensione di guerra, già concessa alla sopra nominata, quale vedova del militare Iacurto Angelo Antonio, è stata volturata a favore dell'orfano Michele, per passaggio a nuove nozze della vedova, a decorrere dal 20 febbraio 1950.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un posto telefonico nella frazioni di Altavilla, Leognano, Villa Vallucci e Foiano del comune di Montorio al Vomano (Teramo). (15268).

RISPOSTA. — Le frazioni di Altavilla, Leognano, Foiano e Villa Vallucci, del comune

di Montorio al Vomano (Teramo) risultano già dotate di servizio fonotelegrafico, cioè di impianto abilitato tanto al servizio telegrafico quanto al servizio telefonico in estensione di rete urbana.

Sono per altro previsti dei lavori per la sostituzione degli attuali fili conduttori con altri più idonei al servizio telefonico, lavori che essendo compresi in un programma di portata nazionale, sono eseguiti gradualmente, ma potranno comunque essere portati a termine entro il prossimo esercizio finanziario.

*Il Ministro:* BRASCHI.

*COLITTO.* — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire in Mosciano Sant'Angelo scalo ferroviario (Teramo) un apparecchio telefonico. (15270).

*RISPOSTA.* — Lo scalo ferroviario di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), essendo distante solo chilometri 3 circa dal più vicino posto telefonico pubblico, non ha titolo ad ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato ai sensi della lettera e) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, che richiede infatti una distanza superiore a 4 chilometri.

Tuttavia, poiché lo scalo stesso fa parte di un nucleo di abitazioni, e potrebbe perciò essere considerato come frazione agli effetti dell'applicazione della legge in parola, questo Ministero ha interessato la prefettura di Teramo a fornire i dati relativi alla popolazione della detta località ed a far conoscere se sussistano quei particolari motivi d'ordine sociale ai quali la legge citata subordina l'eccezionale concessione del beneficio del collegamento telefonico, a carico dello Stato.

Qualora tali accertamenti risultino favorevoli, sarà presa in considerazione la possibilità di realizzare l'impianto, nei limiti della disponibilità dei fondi, stanziati per le opere della specie.

*Il Ministro:* BRASCHI.

*COLITTO.* — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando potranno essere definite le pratiche relative alla trasformazione dei posti fonotelegrafici in posti telefonici nelle frazioni di Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Fano Adriano, Crognaleto, Castel Castagna (Teramo), essendo i capoluoghi e le frazioni senza telefono regolare. (15271).

*RISPOSTA.* — Premesso che le frazioni suddette già usufruiscono del servizio telefonico, in quanto gli stessi impianti sono abilitati tanto al servizio telegrafico quanto a quello telefonico, si informa che, tuttavia, la trasformazione richiesta nella interrogazione è prevista nel programma dei futuri lavori e potrà, presumibilmente, essere iniziata nella prossima primavera, epoca in cui si prevede che sarà completato il piano tecnico riguardante anche i collegamenti telefonici, da eseguire nella zona, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123.

*Il Ministro:* BRASCHI.

*COLITTO.* — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno istituire un posto telefonico nella cantoniera di Acquachiara (Montetrecroci), agro di Magnanella (Teramo), destinato a diventare nei prossimi mesi punto di appoggio di una stazione di alpeggio sperimentale con relativi adeguati impianti. (15273).

*RISPOSTA.* — Premesso che a questo Ministero non risulta presentata dal comune di Montetrecroci alcuna domanda per l'allacciamento telefonico della località di Acquachiara, si informa che, in seguito alla interrogazione, è stata interessata la prefettura di Teramo a fornire una esatta relazione sulla entità della popolazione residente nella località predetta, sulla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico e sulla altezza sul livello del mare, al fine di essere ammessa ai benefici della legge 22 novembre 1954, n. 1123, sull'impianto di collegamenti telefonici e spese dello Stato.

In caso negativo, verrà esaminata la possibilità ed opportunità di istituire nella località stessa un circuito fonotelegrafico, abilitato cioè al servizio telefonico e telegrafico, sempre che il comune si impegni, con apposita delibera consiliare, approvata dall'autorità tutoria, a contribuire con lo quota del 30 per cento nelle spese di impianto, alla fornitura di un idoneo locale arredato e alla gestione a propria cura e spese del servizio fonotelegrafico.

Si può comunque assicurare che la situazione della località segnalata, sarà considerata con ogni cura e comprensione.

*Il Ministro:* BRASCHI.



**COLITTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nella frazione La Rizza del comune di Verona, che conta quasi 1.500 (millecinquecento) abitanti, un posto di pubblico telefono. (15275).

**RISPOSTA.** — Dalle carte topografiche e da altre pubblicazioni non risulta l'esistenza di una frazione « La Rizza » nel comune di Verona.

Risulta invece esistere la frazione « Rizza » del comune di Casteldaziano (Verona), frazione che si trova nelle condizioni prescritte per avere titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Ciò posto, qualora la località segnalata dall'onorevole interrogante si identifichi con quella sopra citata, si può assicurare che i lavori relativi alla realizzazione del collegamento telefonico di cui trattasi sono già in programma e che ad essi sarà data esecuzione, appena possibile, in relazione a quei criteri di gradualità che sono stati imposti dalle esigenze di carattere finanziario.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**COLITTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Fossalto (Campobasso) di istituzione di un telefono pubblico nella frazione di Sant'Agnese, che trovasi nelle condizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123. (15276).

**RISPOSTA.** — La frazione di Sant'Agnese del comune di Fossalto (Campobasso) si trova effettivamente nelle condizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato.

Pertanto, la frazione stessa è stata già inclusa nel programma dei lavori la cui esecuzione potrà presumibilmente aver luogo entro il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**COLITTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quando potranno essere collegate mediante telefono al centro le frazioni Querciapiana, Vivara, Codaccio, Majella e Penne del comune di Trivento (Campobasso). (15429).

**RISPOSTA.** — Sull'argomento l'onorevole interrogante già ebbe a presentare il 14 giu-

gno 1954 analogo interrogazione (n. 5805), limitatamente però alle frazioni di Querciapiana, Codaccio e Vivara, interrogazione alla quale il predecessore ministro rispose con lettera in data 7 luglio 1954, n. 13063/234/5805.

Con riferimento alle comunicazioni fatte in tale occasione, si può ora informare che è stata disposta l'istituzione di un posto telefonico pubblico nella località « Sant'Aniello », posto utile anche alle popolazioni delle contigue località di Codaccio e Querciapiana. Tale collegamento è compreso nel lotto dei lavori in corso di esecuzione la cui ultimazione avverrà presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario.

Per quanto concerne la frazione di Vivara, la quale, essendo posta ad una altitudine inferiore ai 600 metri sul livello del mare, non ha titolo al collegamento a carico dello Stato consentito dalla lettera c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, trovasi in corso di esame la possibilità di applicare a tale frazione il beneficio dell'impianto gratuito che la lettera d) dell'articolo medesimo ammette eccezionalmente quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale.

Nell'affermativa, l'impianto verrà realizzato appena possibile, subordinatamente alla disponibilità dei fondi concessi per l'attuazione dei collegamenti previsti dalla ripetuta legge n. 1123.

Infine, per le frazioni di Majella e Penne, si sono iniziati gli accertamenti necessari per stabilire la loro situazione in rapporto alle disposizioni della legge in parola.

*Il Ministro:* BRASCHI.

**COLITTO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un posto telefonico nella frazione di Testa dell'Acqua del comune di Noto (Siracusa). (15510).

**RISPOSTA.** — La frazione di Testa dell'Acqua del comune di Noto (Siracusa) risulta inclusa negli elenchi delle frazioni aventi titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato, ai sensi della lettera a) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123.

I lavori relativi alla realizzazione del collegamento della frazione in parola avranno esecuzione appena possibile, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati per gli impianti del genere.

*Il Ministro:* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un posto telefonico nella frazione di Tufo del comune di Urbino (Pesaro). (15511).

RISPOSTA. — Premesso che a questo Ministero non risulta presentata dal comune di Urbino alcuna domanda per l'allacciamento telefonico della frazione di Tufo, si informa che, in seguito alla interrogazione, è stata interessata la competente prefettura a fornire i dati necessari per stabilire se la frazione stessa si trovi nelle condizioni prescritte per poter essere ammessa ai benefici della legge 22 novembre 1954, n. 1123, sull'impianto di collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Si soggiunge che, in caso affermativo, questo Ministero esaminerà la possibilità di autorizzare il collegamento telefonico della frazione di cui trattasi, compatibilmente con la disponibilità dei fondi stanziati e seguendo i criteri di gradualità imposti dalle esigenze cui occorre soddisfare.

*Il Ministro:* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un posto telefonico in Macciano, frazione del comune di Chiusi (Siena). (15516).

RISPOSTA. — Dagli atti in possesso di questo Ministero, risulta che la frazione in parola si trova nelle condizioni previste dalla lettera b) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1944, n. 1123, per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato.

Pertanto, la località stessa è stata inclusa nel programma dei lavori la cui esecuzione avrà luogo appena possibile, in relazione ai criteri di gradualità imposti dalle esigenze di carattere finanziario.

*Il Ministro:* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un posto telefonico nella frazione di La Spera, ove vivono circa cinquanta famiglie, del comune di Rivodutri (Rieti), la quale sorge su un nodo stradale di grande importanza e potrebbe costituire un ottimo punto di riferimento per automobilisti ed abitanti della zona, trovandosi a metà strada tra Rieti e Piediluco. (15519).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta presentata dal comune di Rivodutri alcuna domanda per l'allacciamento telefonico della frazione di La Spera; eppertanto, dato anche che tale frazione non figura negli elenchi in possesso di questo Ministero, è stata interessata la competente prefettura a fornire i dati necessari per stabilire se la frazione stessa si trovi nelle condizioni richieste per poter essere ammessa ai benefici della legge 22 novembre 1954, n. 1123, sull'impianto di collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Nel caso che la frazione di cui trattasi venga riconosciuta in possesso di tali condizioni, sarà presa in esame la possibilità di realizzare il collegamento telefonico della frazione medesima, nei limiti beninteso della disponibilità dei fondi e tenendo presenti i criteri di gradualità imposti dalle molteplici necessità cui occorre provvedere.

*Il Ministro:* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire posti telefonici in Castelsantamaria, Sant'Angelo e Brondoleto, frazioni del comune di Castelraimondo (Macerata). (15521).

RISPOSTA. — Per quanto concerne la frazione di Castel Santa Maria, a questo Ministero risulta che essa trovasi nelle condizioni prescritte dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, per aver titolo al collegamento telefonico a spese dello Stato. Pertanto, la località stessa è stata inclusa nel programma dei lavori la cui esecuzione potrà presumibilmente aver inizio nel corrente esercizio finanziario.

Le frazioni, invece, di Sant'Angelo e Brondoleto non rientrano nelle condizioni di cui sopra.

Ad ogni modo, per esse questo Ministero ha disposto il collegamento mediante circuiti fonotelegrafici a spese dello Stato, il che consentirà loro di fruire, a mezzo degli stessi impianti, sia del servizio telegrafico, che di quello telefonico.

*Il Ministro:* BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un posto telefonico in Acquosi, frazione del comune di Gagliole (Macerata). (15523).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che la frazione di Acquosi del comune di Gagliole (Macerata)

non si trova nelle condizioni richieste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo unico della legge 22 novembre 1954, n. 1123, per aver senz'altro titolo ad ottenere l'impianto telefonico a carico dello Stato.

Tale frazione, tuttavia, potrebbe fruire di tale beneficio qualora venisse riconosciuto che per essa corrono i particolari motivi, specialmente di ordine sociale, previsti dalla lettera d) del citato articolo unico della legge n. 1123.

È stato pertanto richiesto alla competente prefettura un circostanziato rapporto da cui risulti appunto se per la frazione stessa ricorrano i particolari motivi voluti dalla legge.

Nell'affermativa, sarà presa in considerazione la possibilità di procedere alla installazione del collegamento telefonico di che trattasi, subordinatamente alla disponibilità dei fondi concessi ed ai criteri di gradualità imposti dalle esigenze relative alla esecuzione del programma dei lavori.

*Il Ministro: BRASCHI.*

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere in quale modo si intende provvedere all'approvvigionamento idrico del comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) e quando si ritiene che potrà essere soddisfatto il vivo desiderio di quella popolazione, la quale per la sua alimentazione idrica deve ricorrere all'acqua di pochi pozzi. (15738).

RISPOSTA. — Il problema dell'approvvigionamento idrico del comune di Mirabello Sannitico trovasi attualmente allo studio dei competenti uffici della Cassa per il Mezzogiorno.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta di assunzione nei ruoli statali del personale insegnante di ruolo del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.) i quali domandano che siano ad essi riconosciuti diritti loro derivanti da leggi dello Stato, secondo le quali avrebbero acquistato diritto alla stabilità per cui non avrebbero potuto essere licenziati. (16072).

RISPOSTA. — L'Ente nazionale dell'insegnamento medio, istituito nel 1938 col compito di istituire e gestire istituti d'istruzione media per delega dello Stato e di portare una

fondamentale unità didattica, educativa e politica negli istituti privati d'istruzione media, fu soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412. L'articolo 3 del decreto stesso, per quanto riguardava il personale dell'Ente, dispose che «fermo restando il licenziamento del personale delle scuole già gestite dall'Ente, a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 15, e quello del personale avventizio della amministrazione centrale dell'Ente stesso, precedentemente disposti, gli altri impiegati s'intendono licenziati, a tutti gli effetti, a decorrere dal 15 settembre 1944, salvo il periodo di preavviso a ciascuno spettante ai sensi della legge sull'impiego privato 13 novembre 1924, n. 1825.

Nei riguardi del personale insegnante in scuole pareggiate gestite dall'Ente in questione, licenziato in conformità dell'articolo sopra citato, non fu possibile applicare l'articolo 99 del regio decreto 4 giugno 1925, n. 1084, in quanto detto articolo prevede l'assunzione in servizio dello Stato di professori di istituti medi pareggiati solo nel caso di conversione in statali degli istituti stessi. L'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore fu invece soppresso col sopracitato decreto 412 e non convertito in statale.

Ne consegue che il personale insegnante delle sopresse scuole pareggiate gestite dall'E.N.I.M.S. fu legittimamente licenziato, né, sulla base della legislazione vigente, è possibile assumerlo nei ruoli statali.

*Il Ministro: ROSSI PAOLO.*

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti di quegli amministratori del comune di Frosolone (Campobasso), che si sono, a quanto si dice, resi responsabili di illeciti amministrativi, e pare anche di carattere penale, e per conoscere altresì come mai siano stati ancora dichiarati decaduti dalle loro funzioni, se è vero che pende giudizio di responsabilità amministrativa. (16131).

RISPOSTA. — Il giudizio di responsabilità amministrativa, instaurato presso il consiglio di prefettura di Campobasso a carico di alcuni amministratori del comune di Frosolone, non è stato ancora definito. Qualora esso dovesse concludersi con la declaratoria di responsabilità dei predetti amministratori, potrà essere promossa a norma di legge, la decadenza dei medesimi dalla carica.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione comunale di Pescolaniano (Campobasso), che, malgrado le più vive premure ad essa rivolte dal prefetto di Campobasso, non si decide a concedere agli impiegati e salariati del comune i miglioramenti economici, cui ritengono di aver diritto. (16132).

**RISPOSTA.** — Al fine di prendere in esame la richiesta di miglioramenti economici, rivolta ripetutamente all'amministrazione comunale di Pescolaniano dai propri dipendenti, la prefettura di Campobasso ha comunicato a questo Ministero che sarà disposto l'invio sul posto di un commissario prefettizio con l'incarico di risolvere la insorta controversia.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la ragione per la quale il questore di Imperia ha ritenuto di dover vietare l'affissione di un manifesto della Federazione provinciale di Imperia del partito liberale italiano, col quale si invitavano gli aderenti alla sezione di San Remo dello stesso partito a prendere parte ad una riunione, che dovrebbe aver luogo in San Remo il 16 ottobre 1955, alle ore 10,30 nel salone dell'albergo Cosmopolita di via Roma. (16219).

**RISPOSTA.** — Non è risultato che il questore d'Imperia abbia vietato il manifesto di che trattasi.

È accaduto, invece, che il commissario della federazione provinciale del Partito liberale italiano, nei primi giorni del mese di ottobre 1955, si recava in questura, informando che intendeva indire una riunione degli iscritti alla sezione di San Remo in un albergo del luogo e che avrebbe presentato, al fine di ottenere la licenza d'affissione, un manifesto annunciante la riunione stessa.

Il funzionario addetto gli faceva osservare che sarebbe stata più opportuna la scelta di un locale di pubblico spettacolo e che, secondo le norme vigenti, il titolare del locale avrebbe dovuto chiedere il nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza.

Per altro, nessuna richiesta in tal senso è mai pervenuta alla questura, né è stata presentata domanda di autorizzazione per l'affissione dei manifesti.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando sarà iniziata la ricostru-

zione del tronco ferroviario Castelforte-Minturno, che recherà certamente un aiuto concreto alle popolazioni dei centri di Castelforte, San Cosma e Minturno (Latina), che lamentano un deplorabile stato di disagio economico proprio a causa della mancata riattivazione del tronco ferroviario. (16265).

**RISPOSTA.** — La questione del ripristino del tronco ferroviario Minturno-Castelforte ha formato oggetto di attento esame anche a seguito di interventi di numerose personalità.

Al riguardo è emerso che la ricostruzione del vecchio tracciato della linea Sparanise-Minturno nel tratto Cellole-Castelforte-Minturno non appare consigliabile, sia dal punto di vista economico che ferroviario, in quanto richiederebbe un finanziamento di circa 500 milioni di lire.

Infatti la nuova stazione di Cellole, allacciata alla direttissima Roma-Napoli, è in grado di smaltire bene il traffico della zona circostante, tanto più che alle necessità delle popolazioni interessate è stato da tempo provveduto con l'istituzione di servizi automobilistici (10 corse giornaliere di andata e ritorno).

Pertanto, l'elevata spesa non sarebbe giustificabile sotto il profilo dell'utilità e dei vantaggi dalla ricostruzione del tronco potrebbero derivare alle popolazioni della zona, le quali, per i trasporti ferroviari, possono far capo a Minturno o alla nuova stazione di Cellole, che, come già accennato, è allacciata alla direttissima Roma-Napoli. Né la spesa stessa — per la quale per altro mancano in bilancio disponibilità di copertura — può trovare giustificazione con prospettive di un notevole maggiore apporto di traffico, poiché gli elementi di cui si dispone lasciano prevedere un incremento in misura modestissima e assolutamente inadeguata a fronteggiare le forti spese di esercizio che l'amministrazione ferroviaria dovrebbe assumersi per assicurare il servizio sulla nuova linea.

*Il Ministro: ANGELINI ARMANDO.*

**COLITTO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione comunale di Castelverrino (Campobasso), che si rifiuta di pagare alla ditta Francesco Paolo Lalli e figli l'importo della energia elettrica dalla stessa fornita, e quale provvedimento intende prendere perché tale pagamento abbia luogo al più presto. (16453).

**RISPOSTA.** — Dalle informazioni assunte è risultato che, con esposto in data 12 agosto 1955, la ditta Lalli Francesco Paolo e figli,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

fornitrice della energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli uffici comunali di Castelverrino, si rivolgeva alla prefettura di Campobasso lamentando il mancato pagamento, da parte di quell'amministrazione comunale, della somma di lire 100 mila, dovuta per canoni maturati.

Premurato per il pagamento di cui sopra, il sindaco di Castelverrino assicurava, anzitutto, che era stato già emesso, a favore della ditta Lalli, un mandato di pagamento per lire 43.441 a saldo dei canoni per il secondo, terzo e quarto bimestre 1955, precisando, altresì, che il pagamento non era avvenuto alla scadenza di ciascun bimestre, in quanto la ditta in argomento non aveva, da parte sua, effettuato alle scadenze bimestrali il pagamento dell'imposta di consumo sulla energia fornita, e che la differenza a credito della ripetuta era di gran lunga inferiore all'ammontare delle rate d'imposte e tasse dalla medesima non pagate.

Lo stesso sindaco faceva poi presente che la ditta Lalli pretendeva di essere creditrice, nei riguardi del comune, dell'importo di lire 100 mila, anziché della somma per cui era stato già emesso il mandato di pagamento, in quanto riteneva contrariamente alla tesi sostenuta dal comune e dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Benevento — che l'entità espressa in candele non corrispondeva a 1,2 *Watts*, e che, invece, una lampada da 300 *Watts* equivalesse a 600 candele, richiedendo — conseguentemente — non il canone corrispondente all'effettivo consumo (300 *Watts*) bensì quello corrispondente alla potenzialità luminosa (600 candele), e ciò a datare dal primo semestre 1953.

La prefettura prendeva atto di quanto sopra, ed incaricava il sindaco di Castelverrino di fare alla ditta interessata le opportune comunicazioni.

Senonché, con atto in data 7 ottobre 1955, n. 21, il consiglio comunale di Castelverrino deliberava di richiedere l'autorizzazione a resistere in giudizio avverso la ditta Lalli, che — con atto notificato il 30 settembre 1955 — ha citato quel sindaco a comparire davanti al tribunale di Isernia, all'udienza dell'8 novembre 1955, per la condanna al pagamento della somma di lire 168.508, oltre gli interessi legali e le spese del giudizio.

Poiché, pertanto, della questione è stata ormai investita l'autorità giudiziaria, questo Ministero non ha interventi da svolgere al riguardo.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

**COLITTO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno che i treni che viaggiano sulla linea ferroviaria Isernia-Vairano scstino alla stazione di Santa Maria Oliveto (Campobasso). (16456).

**RISPOSTA.** — A Santa Maria Oliveto fermano già sei treni viaggiatori nei due sensi e l'assegnazione della fermata in quello scalo, ad altri treni, come desiderato, non è opportuna per la passività della gestione finanziaria della località stessa, in relazione allo scarso movimento viaggiatori che vi ha luogo.

Al caso, qualora tutti gli enti interessati fossero d'accordo sulla questione, potrebbe venire esaminata soltanto la possibilità di sostituire qualcuna delle fermate attualmente previste a Santa Maria Oliveto con altrettante da assegnare a treni ritenuti più utili, in maniera da non accrescere la già accennata passività di quella località.

*Il Ministro:* ANGELINI ARMANDO.

**COLLEONI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà liquidata la pensione del signor Ferrari Stefano fu Gian Maria, classe 1890, nato ad Arcene (Bergamo), il quale ha in corso la pratica di assegno di previdenza sulla pensione diretta di guerra presso il Ministero del tesoro, servizio dirette vecchia guerra, con il numero di posizione 419946, tenuto conto che l'Opera nazionale invalidi di guerra di Bergamo richiama di informazioni il 21 gennaio 1953 e il 17 novembre 1953 ha risposto con le note del 7 febbraio 1953, n. 291/C, e del 9 dicembre 1953, n. 291/C, mentre non ha ricevuto la nuova richiesta di informazioni fatta a detta del Ministero il 24 maggio 1955 e tenuto conto anche che il Ministero del tesoro dichiara di non aver ricevuto le note surriferite da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra. (14964).

**RISPOSTA.** — La pratica di assegno di previdenza è stata definita con provvedimento negativo per condizioni economiche, trasmesso al comune di Verdello (Bergamo) in data 18 ottobre 1955 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

**COVELLI.** — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di evitare che per i comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e Castelvenere (Benevento), sia deciso un ulteriore aumento di tributi locali. Tanto l'interrogante richiede perché gli risulta che l'amministrazione provinciale di

Benevento sta provvedendo alla formazione di ruoli straordinari per l'applicazione della sovrimposta provinciale, senza tener conto che il cattivo andamento stagionale ha causato agli agricoltori della zona danni ingenti, che sono stati accertati anche dall'ispettorato dell'agricoltura.

Per tali motivi un ulteriore aggravio fiscale avrebbe il solo scopo di rendere intollerabile per i contribuenti una situazione già notoriamente disagiata. (16369).

**RISPOSTA.** — Le amministrazioni comunali di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e Castelvenero (Benevento), non hanno ancora deliberato i bilanci di previsione per l'esercizio 1956 e, quindi, non si è in grado di conoscere se, per il ripiano dei rispettivi disavanzi economici, sia, o meno, necessario un inasprimento fiscale, rispetto all'anno precedente.

Tuttavia da parte del competente organo di tutela, in sede di approvazione dei predetti bilanci, sarà tenuto debito conto della disagiata contingente situazione locale, riducendo alla misura strettamente necessaria le supercontribuzioni che, eventualmente, fossero deliberate dalle amministrazioni interessate.

Le supercontribuzioni sulla sovrimposta fondiaria terreni autorizzate per il pareggio del bilancio 1955 della amministrazione provinciale di Benevento sono pari a quelle applicate nei precedenti esercizi e la riscossione del relativo ruolo è stata rinviata alla rata di dicembre 1955 per alleggerire l'onere immediato sui contribuenti colpiti dal cattivo andamento stagionale.

*Il Ministro dell'interno:* TAMBRONI.

**CREMASCHI, MEZZA MARIA VITTORIA, GELMINI, BORELLINI GINA E RICCI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere con quali poteri il commissario prefettizio dell'E.C.A. istituto ospedaliero di Modena, dottor E. Buono, ha violato la norma legislativa disponendo:

- 1°) la sospensione del riposo settimanale ai dipendenti salariali;
- 2°) pagando le ferie annuali, cioè trasformandole in giornate lavorative;
- 3°) sfrattando la sede della commissione interna e provocandone lo scioglimento;
- 4°) licenziando un membro della commissione stessa ed un altro del direttivo sindacale in modo apertamente discriminatorio.

Infatti la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione italiana (integralmente riportata nell'articolo 26

del vigente regolamento organico) impedisce al lavoratore di rinunciare al riposo settimanale e alle ferie annuali e, pertanto, il potere conferito allo stesso commissario è quello di tutelare il principio stesso e non di violarlo, come lo approvano del resto le somme erogate allo scopo.

Pertanto, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intende adottare a carico del predetto commissario che si è reso responsabile di così gravi inosservanze ed abusi di potere. (16176).

**RISPOSTA.** — L'amministrazione straordinaria dell'E.C.A., istituto ospedaliero di Modena, non ha mai sospeso il riposo settimanale ai dipendenti, i quali, come risulta dagli atti di ufficio, ne fruiscono compatibilmente con le esigenze di servizio, anche se addetti a prestazioni discontinue.

Il personale gode regolarmente delle ferie annuali, né il commissario ha mai commutato il detto congedo in giornate lavorative; a tutt'oggi, infatti, 217 salariati hanno già fruito del congedo ordinario mentre altri 30 sono in turno per beneficiarne.

Per quanto riguarda il personale impiegatizio, il normale periodo di ferie è stato da tutti effettuato.

Soltanto alcuni dipendenti salariati, avvalendosi delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 111 dei regolamenti organici vigenti, rispettivamente, per il personale salariato e impiegatizio, hanno spontaneamente chiesto, con regolare domanda, di ottenere il pagamento immediato della parte di ferie non godute: il che è stato concesso, con piena soddisfazione degli interessati.

Del resto, è da notare che tale facoltà era stata già nel passato esercitata dalle precedenti amministrazioni.

Per quanto concerne la commissione interna dell'ospedale si fa presente che la stessa, cui non è stato inibito di svolgere la propria attività, ha cessato di funzionare per propria iniziativa nel mese di giugno 1955, in seguito alle dimissioni presentate da due componenti.

Quanto al licenziamento di due impiegati, debesi precisare che i provvedimenti di cui si tratta sono stati adottati dall'amministrazione commissariale nell'intento di eliminare la passività riscontrata nella gestione della « Casa di cura Sant'Antonio » e quindi di commisurare il numero del personale addetto alle possibilità ed alle necessità funzionali dell'istituto stesso.

Non è stato, pertanto, confermato nell'incarico uno dei portieri, cioè quello assunto in

via provvisoria da minor tempo, e la cui permanenza in servizio veniva rinnovata di trimestre in trimestre; del pari, non è stato confermato un meccanico, anch'egli assunto in servizio provvisorio ed in epoca recente.

Ciò premesso, questo Ministero non ha alcun provvedimento da adottare.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

**GUTTITTA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto ad estendere agli ufficiali di complemento richiamati con funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, il trattamento economico istituito con legge 24 maggio 1951, n. 392, per magistrati civili e militari, non sembrando corrispondere a principio di equità l'attuale lamentata sperequazione di trattamento economico fra funzionari che compiono uguale prestazione e che risultano investiti di identiche responsabilità. (3829).

**RISPOSTA.** — La questione ha formato oggetto di un ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato. Il ricorso è stato respinto.

*Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.*

**DE CAPUA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione di guerra spettante alla signora Maria Addolorata Massaro fu Francesco, da San Marco in Lamis (Foggia), vedova del militare Salvato Giuseppe di Antonio, classe 1916, posizione n. 134941, indiretta.

All'interrogante è fatto presente che l'ufficio competente ha richiesto al distretto di Foggia il foglio matricolare con la posizione militare del deceduto dopo l'8 settembre 1943.

L'interrogante è insieme informato che detto foglio matricolare è stato spedito al Ministero del tesoro con nota dell'11 febbraio 1955, n. 02/3/4082. (15087).

**RISPOSTA.** — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa che il distretto militare di Foggia invii altra copia del foglio matricolare del dante causa, in quanto quello trasmesso in data 11 febbraio 1955 non era aggiornato, mancando le variazioni fino alla data di morte del militare.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**DE CAPUA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, per reversibilità della signora Filomena Falcone fu Nicola vedova del signor Capobianco Filippo di Michele, da Roseto Valfortore (Foggia), numero di posizione 579105.

All'interrogante è stato risposto dal competente Ufficio che « per il momento non possono fornirsi notizie perché la pratica trovasi presso gli uffici per la trattazione ». (15089).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**DE CAPUA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di reversibilità spettante alla signora Maria Capozzo vedova Barberio da Acquaviva delle Fonti (Bari), posizione n. 279432, elenco 66537. (15093).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**DE CAPUA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di un recapito rurale per la distribuzione a domicilio della corrispondenza nella campagna di Locorotondo (Bari).

L'interrogante è edotto che il problema è stato segnalato da più di un anno e va sollecitamente risolto. (15278).

**RISPOSTA.** — La pratica per l'istituzione a Locorotondo di un terzo servizio di portalettere, che consenta di estendere il recapito a domicilio della corrispondenza anche agli abitanti della campagna, è già da tempo in corso di trattazione da parte di questo Ministero.

Il provvedimento comporta anche una riorganizzazione di tutto il servizio di distribuzione in quella zona e a tal fine sono necessari un esame particolare ed un'attenta valutazione degli elementi di giudizio per stabilire i nuovi itinerari e per determinare equamente l'onere di servizio dei portalettere della zona stessa.

Si soggiunge che la pratica in questione è ormai in via di definizione e che si ha ragione di ritenere che entro breve tempo si possa dare attuazione al provvedimento di cui sopra.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**DEL FANTE.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — richiamandosi anche ai voti espressi dalle autorità provinciali ed al deliberato del consiglio provinciale de L'Aquila — se non ritenga opportuno disporre i necessari studi, da parte dei competenti uffici ministeriali, affinché venga consentita la partecipazione nel consiglio di

amministrazione dell'Ente Fucino dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e degli altri comuni interessati, concedendo al consiglio di amministrazione poteri deliberativi per il sollecito ed efficace lavoro, ispirato al concetto fondamentale della valorizzazione del territorio, nel più vasto senso economico e sociale. (15423).

**RISPOSTA.** — La composizione del consiglio dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino è regolata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1246, nel quale è stabilito che dei nove componenti del consiglio, cinque siano designati da amministrazioni dello Stato e quattro scelti tra persone esperte nei problemi della trasformazione fondiaria, dell'industria, del turismo ed, in generale, dell'economia della Marsica.

Per la eventuale inclusione nel consiglio di un rappresentante dell'amministrazione provinciale de L'Aquila occorrerebbe modificare il disposto legislativo. La modifica, d'altro canto, non appare opportuna, perché, in tale sede occorrerebbe prevedere la partecipazione di tutti i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate; ciò che pregiudicherebbe la snellezza del funzionamento dell'organo. L'Ente, invece, specialmente nell'attuale momento, ha necessità di celeri procedure, che soltanto la disciplina attuale dei suoi organi può assicurare.

*Il Ministro:* COLOMBO.

**DE MARZI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario chiarire la portata e i limiti di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del proprio decreto 10 dicembre 1953 sul pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento da parte degli esercenti arti e mestieri che effettuano le prestazioni al dettaglio.

Allo stato attuale delle disposizioni tributarie manca ogni disposizione atta ad individuare e definire nei suoi giusti termini la figura giuridica dell'artigiano. Ne consegue che alcuni funzionari verbalizzanti ritengono a loro giudizio di contestare agli artigiani interessati il beneficio del pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento, o eccependo che hanno alle proprie dipendenze un numero elevato di dipendenti, o che la produzione sia superiore alle possibilità produttive dell'azienda artigiana, e che questa non sia da considerare tale, bensì piccola industria.

In queste ipotesi, non autorizzate da alcuna disposizione, i verbalizzanti negano che l'artigiano espliciti quelle prestazioni a dettaglio, le cui entrate possono scontare l'imposta generale sull'entrata in abbonamento.

Per le difformi interpretazioni dell'accennata norma, gli artigiani vivono in continua trepidazione per le contestazioni che vengono elevate con conseguenze assai gravi per le loro modeste possibilità contributive, in considerazione soprattutto del fatto che viene richiesto il pagamento del tributo nella misura normale e con l'applicazione di penalità assai onerose.

Tutto ciò premesso, chiede se non si ritenga opportuno definire, agli effetti del pagamento dell'imposta generale sull'entrata, i requisiti necessari per individuare il contribuente artigiano e determinare quali prestazioni costituiscono atti economici soggetti al pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento, salvo, sempre le esenzioni già previste dallo stesso articolo 4 del decreto di cui in premessa. (15586).

**RISPOSTA.** — Il pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento per alcune categorie di entrate, relative a determinate prestazioni di servizi a carattere sostanzialmente artigianale — effettuate di regola direttamente nei confronti di privati consumatori da esercenti arti e mestieri — è regolata dal decreto ministeriale 10 dicembre 1953 e dai precedenti decreti ministeriali emanati in virtù della facoltà concessa dalla legge.

Fra tali esercenti arti e mestieri si indicano barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, sarti, fabbri, calzolai, stagnai, vetrai, maniscalchi, carrettieri, falegnami, orefici ed orologiai per i propri laboratori di riparazione, meccanici e gestori di officine meccaniche, ecc. Da tale elencazione esemplificativa si deve dedurre che l'elemento determinante ai fini dell'inclusione o meno nel regime di corresponsione del tributo in abbonamento, più che la qualifica di chi effettua la prestazione, è la natura della prestazione stessa che, come si è detto, deve concretarsi in un servizio reso al privato consumatore da chiunque eserciti un'arte od un mestiere.

Ora se è vero che tali prestazioni nella loro prevalente maggioranza sono effettuate da artigiani, non può, d'altra parte, escludersi che anche ditte o società siano tenute a corrispondere l'imposta generale sull'entrata in abbonamento quando provvedano a siffatte prestazioni, limitatamente s'intende alle prestazioni medesime.



Consegue da ciò che, ai fini del pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento, dovendosi aver riguardo alla natura della prestazione, si presenta, di massima, irrilevante qualsiasi disamina in ordine alla veste artigiana o meno di chi la esegue.

Questi criteri, che, del resto, per l'esperienza acquisita sembra che meglio inquadrino la pur difficile materia delle prestazioni effettuate dagli esercenti arti e mestieri nel pieno rispetto delle norme vigenti, sono stati costantemente seguiti dall'amministrazione, e nella loro applicazione, salvo casi eccezionali, non hanno dato luogo a seri inconvenienti.

Ad ogni modo, poiché non può disconoscersi che la complessa materia possa in pratica portare, in determinati casi, all'adozione di criteri disparati da parte degli uffici del registro, sarebbe opportuno che l'onorevole interrogante, qualora sia a conoscenza di particolari situazioni, le segnalasse a questo Ministero, che non mancherà di rettificare l'operato di quegli uffici che si siano eventualmente discostati dai criteri dianzi illustrati.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere il prefetto di Bari nei confronti del sindaco di Rutigliano che durante il periodo di congedo del dottore Nicola Lo Sito, medico condotto titolare, lo sostituì nel 1954 con il dottore Andrea Greco, assessore comunale, e nel 1955 con il dottore Giovanni Valenzano, consigliere comunale della maggioranza democristiana, pur essendovi nel comune di Rutigliano altri professionisti che non ricoprono incarichi nell'amministrazione comunale. (15827).

RISPOSTA. — Con deliberazione del 19 agosto 1954, n. 120 (contro la quale non fu avanzato alcun reclamo) la giunta municipale di Rutigliano, nel concedere al medico condotto titolare il congedo annuale, lo sostituì, in via interinale e su designazione del fiduciario locale dell'Ordine provinciale dei medici, con il dottor Vitandrea Sorino, medico chirurgo libero esercente la professione.

Analogamente, per il periodo feriale dell'anno 1955, la giunta municipale anzidetta affidò l'interinato della condotta medica ad un medico chirurgo libero esercente — e precisamente al dottor Giovanni Valenzano — sempre su designazione del fiduciario locale dell'Ordine dei medici.

Avverso quest'ultima designazione ha inoltrato reclamo il dottor Nicola Losito (che già

nel 1954 fu incaricato di sostituire, nel periodo feriale, l'ufficiale sanitario del comune) il quale ha mosso doglianze perché l'interinato della condotta medica, sia nel 1954 che nell'anno in corso, è stato affidato a persone che ricoprono la carica di amministratori del comune (e come tali incompatibili), per essere il dottor Sorino assessore municipale e il dottor Valenzano consigliere comunale.

L'amministrazione comunale di Rutigliano, invitata a controdedurre, chiariva in proposito che nessun compenso veniva corrisposto al dottor Valenzano per il servizio di che trattasi, come da esplicita dichiarazione rilasciata dallo stesso al comune.

Ciò premesso, è da rilevare che, nel provvedere alle temporanee assenze dei sanitari comunali (medico condotto e ufficiale sanitario) la prassi dell'amministrazione di Rutigliano è sempre stata, di fatto, di seguire un turno fra i medici del luogo, il cui ordine di chiamata, viene indicato dal fiduciario dell'Ordine dei medici e cioè, appunto, per tenere conto dei desiderata di quella categoria di professionisti e per evitare preferenze e scontenti.

Comunque, l'amministrazione comunale, al fine di non determinare — sia pure in buona fede ed in ossequio ad una prassi locale — situazioni del genere, è stata invitata, per l'avvenire, a prescegliere, per gli incarichi di interinato, persone estranee alla amministrazione.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ha preso il prefetto di Foggia e seguito del ricorso presentato, dal dipendente dell'amministrazione provinciale Antenzio Giuseppe contro il provvedimento di sospensione cautelativo in pendenza ed a seguito del provvedimento disciplinare preso dal suddetto ufficio.

L'interrogante fa presente che all'Antenzio si imputa di aver scritto e pubblicato su un quotidiano romano una serie di articoli nei quali si davano notizie attinte dai verbali consigliari e dagli atti deliberativi resi pubblici nelle forme di legge. (16113).

RISPOSTA. — Con deliberazione del 30 maggio 1955, n. 743, l'amministrazione provinciale di Foggia, previa contestazione dei relativi addebiti, stabiliva di sottoporre a procedimento disciplinare il dipendente, applicato di ruolo, signor Giuseppe Antenzio.

Il provvedimento era motivato dalla considerazione che l'Antenzio, in articoli pubblicati sul quotidiano *Il Secolo d'Italia* del 5, 12

e 29 dicembre 1954, prendeva lo spunto da notizie di cronaca per inscenare una campagna denigratoria contro la stessa amministrazione provinciale, commettendo così gravi atti di insubordinazione sia contro l'ente sia contro i propri superiori, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità.

Successivamente lo stesso applicato inviava, in data 14 giugno 1955, alla prefettura di Foggia un esposto con il quale censurava i metodi seguiti dall'amministrazione provinciale e formulava accuse nei confronti del segretario generale della provincia.

Detto esposto veniva inviato all'amministrazione provinciale, la quale, con deliberazione del 13 luglio 1955, n. 953, stabiliva di sospendere cautelativamente l'Antenzio per la durata di mesi sei — e sino all'esito del giudizio disciplinare — e, altresì, di far luogo alla contestazione degli addebiti, tenuto conto che la ulteriore permanenza in servizio del dipendente si era resa incompatibile per il discredito che derivava all'amministrazione dalla continua e tenace azione denigratoria dello stesso che, in fatto, aveva violato l'articolo 40, lettera G, del regolamento organico del personale, in base al quale i dipendenti devono « astenersi dal censurare pubblicamente, con parole o scritti, gli atti dell'amministrazione provinciale ».

La prefettura di Foggia prendeva atto della predetta deliberazione in data 28 luglio 1955 comunicando, per altro, all'amministrazione che, erroneamente, nella parte espositiva della stessa deliberazione era stato richiamato l'articolo 249 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 (concernente la sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale), mentre nel caso in questione trattavasi della sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare, prevista dall'articolo 220, n. 6, del citato testo unico e precisando, altresì, che, comunque, la sospensione non poteva eccedere la durata di mesi sei, salvo eventuale proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del prefetto.

In data 30 luglio 1955 l'Antenzio inviava alla prefettura un'opposizione, con la quale chiedeva che non venisse approvata la predetta deliberazione n. 953 per i seguenti motivi:

a) il provvedimento di sospensione rientrava nella competenza del consiglio e non della giunta provinciale;

b) nella specie non era applicabile il richiamato articolo 249 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non essendo in corso un procedimento penale;

c) il provvedimento di sospensione era da ritenersi sproporzionato, in relazione agli atti commessi dall'interessato.

La prefettura, in data 22 agosto 1955, comunicava all'Antenzio — tramite l'amministrazione provinciale — che non aveva da adottare alcun provvedimento in ordine alla detta opposizione.

In merito alle censure, mosse dall'interessato, è agevole osservare:

a) il provvedimento di sospensione non rientrava nella competenza del consiglio provinciale, non trattandosi, nel caso in esame, di un impiegato con funzioni direttive o di capo ripartizione;

b) la sospensione cautelativa era stata disposta in pendenza di procedimento disciplinare, né poteva costituire motivo di illegittimità il mero errore materiale — per altro tempestivamente rilevato dalla autorità prefettizia — nel quale era incorsa l'amministrazione, richiamando, nella parte espositiva della deliberazione n. 953, l'articolo 249 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, in luogo dell'articolo 220, n. 6, dello stesso testo unico;

c) nella specie, la deliberazione n. 953 costituiva atto sottoposto al solo controllo di legittimità dell'autorità prefettizia, la quale, pertanto, non avrebbe potuto controllare, nel merito, l'atto, in questione, salvo l'esistenza del vizio di eccesso di potere — che, comunque, era da escludersi — nel provvedimento di sospensione cautelare adottato a carico dell'Antenzio.

Per altro è noto che l'interessato avrebbe potuto gravarsi, nei modi di legge, avverso la deliberazione n. 953, deducendo le eventuali illegittimità, di cui l'avesse ritenuta viziosa.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

**DE MARZIO ERNESTO.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere per quali ragioni il prefetto di Bari non ha ritenuto di includere nella commissione per la massima occupazione agricola il rappresentante della C.I.S.N.A.L. mentre ha ritenuto di includere il rappresentante di altre organizzazioni sindacali che notariamente inquadrano un minor numero di lavoratori agricoli. (16491).

**RISPOSTA.** — Con decreto del prefetto di Bari del 14 agosto 1955, n. 4032, è stata ricostituita per l'annata 1955-56 la commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura, in dipendenza della proroga della disciplina regolante l'imponibile di mano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

d'opera in agricoltura nel territorio di detta provincia.

Su proposta dell'ufficio regionale del lavoro la commissione anzidetta è stata ricostituita sulle stesse basi rappresentative di quella dello scorso anno.

Nella ripartizione dei tre posti previsti dall'articolo 2, comma quarto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 19467, n. 929, è stato osservato il criterio della consistenza organizzativa delle associazioni sindacali dei lavoratori agricoli.

*Il Ministro dell'interno:* TAMBRONI.

DE MEO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato sospeso il provvedimento di destituzione dall'incarico del collocatore comunale di San Polo Matese (Campobasso) contro il quale sono in corso provvedimenti giudiziari. (16402).

RISPOSTA. — Si è in grado di assicurare che, con provvedimento del 24 corrente mese, è stata disposta la revoca dell'incarico del servizio di collocamento per il comune di San Polo Matese (Campobasso) al signor Capra Carolino fu Michele, sia perché sottoposto a procedimento penale per il delitto di concussione, sia perché, negli avviamenti al lavoro, il predetto non aveva dimostrato la necessaria obbiettività.

*Il Ministro.* VIGORELLI.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Salvatore Guglielmino di Sebastianofi il quale ha indirizzato domanda alla direzione generale delle pensioni di guerra in data 3 agosto 1954. Il Guglielmino risiede a Castelforte (Latina). (14277).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Scauri (Latina) in data 17 ottobre 1955 per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

DIAZ LAURA, AMADEI, GATTI CAPO-RASO ELENA e JACOPONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga arbitrario l'operato del prefetto di Livorno, dottore Marfisa, il quale — senza curarsi che presso il Ministero dell'interno era giacente sin dall'anno 1954 un progetto di modifica dello statuto degli spedali riuniti di Livorno

— ha presentato egli stesso un nuovo progetto sollecitandone l'approvazione, non solo antepoendosi così in maniera illegale e senza alcun legittimo motivo al consiglio di amministrazione del suddetto ospedale, ma tentando di imporre un progetto di statuto anticonstituzionale ed in aperto contrasto con ogni e qualsiasi principio democratico.

Il progetto di statuto ideato dal prefetto infatti vorrebbe abolire la norma per cui i componenti del consiglio di amministrazione dell'ospedale riflettano, seppure in secondo grado, i risultati di libere elezioni avvenute per eleggere sia il consiglio comunale che il consiglio provinciale, riducendo il numero dei rappresentanti popolari ed includendovi arbitrariamente rappresentanti di istituzioni che mai avevano appartenuto al succitato consiglio di amministrazione.

Se non ritenga di ravvisare in questo gravissimo fatto un palese tentativo di sovvertire il principio costituzionale delle libere elezioni ed un inconcepibile abuso di potere da parte del prefetto di Livorno.

Gli interroganti chiedono di conoscere quale sia il pensiero del ministro dell'interno su questa illegalità che ha suscitato l'unanime sdegno (espresso in riunioni di consiglio comunale e di consiglio provinciale) dei rappresentanti dei partiti politici (esclusa la democrazia cristiana) e quale sia la responsabilità che lo stesso Ministero dell'interno ha in tale questione. (16017).

RISPOSTA. — Lo statuto degli ospedali riuniti di Livorno, approvato nel 1926, si ispirava a concetti superati e non più rispondenti alla mutata situazione dell'ente, determinatasi sotto la spinta delle nuove esigenze sociali nel campo dell'assistenza ospedaliera.

Muovendo da tale precua considerazione, il prefetto di Livorno ha ravvisato la necessità di addivenire alla integrale revisione delle norme statuarie, in guisa da renderle aderenti alle finalità di un grande e moderno complesso ospedaliero; si è, pertanto, avvalso del potere conferitogli dall'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, promuovendo la riforma d'ufficio.

È ben vero che in precedenza il consiglio di amministrazione degli spedali aveva avviato gli atti per una modifica dello statuto; per altro, è da rilevare che tale iniziativa era stata circoscritta soltanto alla costituzione dell'organo deliberativo, lasciando invariate le altre parti dell'atto fondamentale.

Lo schema predisposto dalla prefettura è stato, per contro, inteso ad una più organica

visione di tutti gli aspetti assistenziali, sanitari, sociali, amministrativi dell'attività nosocomiale: è stato ritenuto, infatti, opportuno aggiornare, tra l'altro, le norme concernenti le finalità della pia istituzione, ben diverse da quelle di un trentennio addietro, il reperimento dei mezzi finanziari per le complesse attività assistenziali, il potenziamento delle prestazioni sanitarie, sia nell'ambito nosocomiale, sia nei riflessi dell'ambiente familiare e sociale dei ricoverati.

In particolare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, la proposta del prefetto ha tenuto conto dello sviluppo assunto dall'ente, che non è più da considerare come un'opera pia a carattere locale, bensì un istituto che interessa l'assistenza anche oltre i confini della circoscrizione provinciale.

Si è, pertanto, palesata inconciliabile con tale nuova fisionomia la richiesta composizione dell'organo deliberativo, proposta dall'amministrazione dell'ente. per converso, l'iniziativa prefettizia ha previsto la partecipazione in seno al detto organo di rappresentanti, oltrechè del comune e della provincia, degli enti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico aventi sede nel capoluogo e, come tali, più direttamente interessati alle sorti degli ospedali, nonché della venerabile arciconfraternita della Misericordia e delle dame di carità di San Vincenzo de' Paoli, sodalizi questi che, per la secolare tradizione benefica, sono particolarmente qualificati a conferire un efficiente e specializzato apporto tecnico per il migliore andamento del complesso ospedaliero.

Alla stregua delle ragioni sopra cennate, l'operato del prefetto non può essere ritenuto illegittimo né arbitrario, trovando esso fondamento, da un lato, nel ricordato potere di iniziativa contemplato dalla legge fondamentale delle opere pie e, dall'altro, nella concreta esigenza di adeguare l'ordinamento e la struttura dell'importante nosocomio agli interessi della pubblica assistenza.

Questo Ministero, dal canto proprio, dividendo nel merito la progettata riforma e non ravvisando in essa alcuna violazione di legge, ha dato corso agli atti.

Il nuovo statuto è stato quindi approvato con decreto presidenziale del 3 giugno 1955 registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1955.

Si soggiunge che l'amministrazione provinciale di Livorno ha impugnato il decreto presidenziale innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

*Il Ministro. TAMBRONI.*

FIorentino, Musotto, Andò e Gaudioso. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla legittimità del decreto della prefettura di Agrigento 24 settembre 1955 con il quale il sindaco di Ravanusa (Agrigento), Gaetano Gambino, è stato sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo per avere raccolto in pubblico dei fondi pro-giornale *Avanti!* e per avere consentito che analoga raccolta fosse effettuata nei locali del municipio.

Inoltre il sindaco Gambino è stato denunziato all'autorità giudiziaria per contravvenzione all'articolo 156 del testo unico di pubblica sicurezza, ereditato dal fascismo e tuttora in vigore contro lo spirito e la lettera della legge fondamentale della Repubblica.

Chiedono pertanto conoscere in base a quale disposizione di legge è fatto obbligo al sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, di non raccogliere fondi per il giornale del partito politico cui è iscritto e di non partecipare perciò alla vita democratica del Paese garantita dalla Costituzione.

Se ritiene intervenire per la revoca della sospensione inflitta al sindaco Gambino e per la sollecita approvazione di una nuova legge di pubblica sicurezza. (16016).

RISPOSTA. — Il sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, ha l'obbligo, più di ogni altro cittadino, di uniformare la sua condotta alla rigida osservanza delle leggi vigenti.

Tale obbligo ha violato il sindaco di Ravanusa procedendo di persona, e consentendo che vi procedessero altri, ad una raccolta di fondi, fra la popolazione e persino negli uffici comunali, per la festa dell'*Avanti!*, senza l'autorizzazione del questore prescritta dall'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda poi la richiesta di sollecita approvazione di una nuova legge di pubblica sicurezza, si fa presente che il Governo, in questa materia, sin dal 10 dicembre 1953 ebbe a presentare apposito disegno di legge al Senato della Repubblica ed esso pende all'esame della I Commissione affari interni, che ne ha già iniziato la discussione, unitamente al disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato dal senatore Terracini.

*Il Ministro. TAMBRONI.*

Foderaro. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga — in considerazione del permanere del grave disagio economico dei comuni della Calabria — di prorogare oltre il 31 dicembre 1955 la legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

27 dicembre 1953, n. 938, relativa all'integrazione dei bilanci deficitari dei comuni alluvionati della Calabria. (16189).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16445, del deputato Buffone, pubblicata a pagina XXIV).*

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, con carattere di urgenza, per alleviare la grave situazione in cui trovasi il comune di Verbicaro (Cosenza), definito nel corso dell'inchiesta parlamentare sulla miseria «il paese più povero della Calabria». (16478).

RISPOSTA. — Per alleviare la disoccupazione, il comune di Verbicaro ha in corso di approvazione, presso il Genio civile, due progetti per cantieri di lavoro, dei quali il primo relativo alla sistemazione delle strade interne, per l'importo di lire 8.311.343 ed il secondo per la sistemazione della strada mulattiera via Fiume, il cui importo ammonta a lire 8.825.000.

Il predetto organo tecnico, opportunamente interessato per il sollecito esame dei progetti, ha fatto presente che tale esame potrà essere completato appena tutti gli elaborati tecnici saranno stati inviati dal comune, al quale sono già state rivolte sollecitazioni al riguardo. Si presume, pertanto, che i lavori relativi a tali cantieri potranno avere inizio a breve scadenza.

Nello stesso comune sono, inoltre, in corso o saranno iniziati tra breve i seguenti lavori:

a) consolidamento dell'abitato per un importo di lire 10 milioni eseguiti a cura del Genio civile;

b) ampliamento e restaurazione del cimitero, per i quali è stato già concesso il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 6 milioni;

c) costruzione dell'edificio postale, il cui progetto è attualmente all'esame del competente Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Infine, per avviare a soluzione uno dei problemi più gravi del comune — quello delle case di abitazione — la prefettura di Cosenza ha svolto interventi presso il Ministero dei lavori pubblici, il quale ha dato comunicazione che, nel corrente esercizio, sarà provveduto al finanziamento dei lavori per la costruzione di case minime e popolarissime.

Per quanto riguarda l'assistenza in genere, sono state fatte le seguenti assegnazioni di fondi:

nel primo semestre del corrente anno 1955 sono state erogate sui fondi del soccorso invernale lire un milione;

nello stesso periodo, sui fondi E.C.A. sono state erogate lire 450 mila;

in data 20 giugno 1955 è stata disposta un'assegnazione straordinaria di lire 200 mila;

in data 8 settembre 1955 è stata disposta una ulteriore assegnazione sui fondi E.C.A., di lire 225 mila;

in data 27 settembre 1955 è stata disposta l'erogazione straordinaria di altre lire 100 mila, per l'esecuzione di lavori a sollievo della disoccupazione.

*Il Ministro dell'interno* TAMBORNI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se sia fondata la notizia che l'A.V.I.S. ha apportato modifiche al proprio statuto, approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1951, e intrapreso determinate attività, in relazione alle predette modifiche. (16278).

RISPOSTA. — Non risulta che sia mai stato approvato, nei modi di legge, uno statuto particolare dell'A.V.I.S. Tale associazione ha ottenuto, infatti, il riconoscimento giuridico dell'ente stesso, precisando che esso promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue e che sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera C), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle altre non compatibili con la legge medesima.

L'attività dell'A.V.I.S. in sede nazionale è disciplinata, di fatto, da uno statuto e da un regolamento approvati rispettivamente dai congressi nazionali dell'A.V.I.S. del 10-11 giugno 1950 e del 5 marzo dello stesso anno.

Si aggiunge, inoltre, che, con il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1952, n. 252, e citato dall'onorevole interrogante, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione volontari donatori di sangue, sede di Milano, ed approvato il relativo statuto, sul cui contenuto, per altro, non è stata finora proposte all'A.V.I.S. la introduzione di alcuna modifica.

*L'Alto Commissario* TESSITORI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per la con-

cessione dell'assegno di previdenza all'invalido di guerra, vecchia guerra, Silvestro Panfilo fu Nicolangelo, da Cupello (Chieti) e quando la pratica stessa potrà essere definita. (14958).

RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza è stata definita con provvedimento negativo per condizioni economiche trasmesso al comune di Cupello (Chieti) in data 19 ottobre 1955, per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta, nuova guerra, della signora Frigiola Anna, vedova Teta e quando la pratica stessa potrà essere definita. (14961).

RISPOSTA. — La sopra nominata è in godimento di pensione di guerra, oltre l'assegno integratore sin dal 30 marzo 1941, iscrizione n. 51544301, in regolare corso di pagamento presso l'ufficio provinciale del tesoro di Taranto.

Per poter provvedere agli aumenti dell'assegno integratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si è in attesa che il Ministero della difesa-marina trasmetta il prospetto aggiornato di detto assegno integratore.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in riferimento alla interrogazione n. 14946, se sia stata depositata la decisione con la quale il consiglio di prefettura di Chieti si è pronunciato in merito agli addebiti di natura contabile-amministrativa mossi a carico degli amministratori del comune di Lama dei Peligni (Chieti), in corso di stesura da parte del relatore da oltre un anno, e, nella ipotesi negativa, quali provvedimenti intenda adottare per fare in modo che il relatore senta il dovere di provvedere a depositare in un lasso di tempo ragionevole la suddetta decisione.

La necessità di una indilazionabile soluzione della situazione venutasi a creare per l'ingiustificato ritardo anzidetto è vivamente sentita anche dalla popolazione del comune di Lama dei Peligni la quale, essendo a piena conoscenza dei gravi addebiti di natura contabile-amministrativa mossi a carico di quegli amministratori comunali, non sa darsi alcuna ragione che valga a giustificare l'anormale ritardo nel deposito della decisione del consiglio di prefettura di Chieti. (16190).

RISPOSTA. — La decisione pronunciata dal consiglio di prefettura di Chieti in ordine agli addebiti di natura amministrativo-contabili mossi agli amministratori di Lama dei Peligni è stata già depositata dal relatore e le relative copie sono state trasmesse al sindaco per le prescritte notifiche agli interessati.

*Il Ministro:* TAMBRONI.

GASPARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio economico determinato dal fatto che le opere di assistenza della diocesi di Penne (Pescara) debbono ancora percepire notevoli somme per i contributi parziali relativi alle colonie estive per gli anni 1954 e 1955 e per l'assistenza invernale 1954-55; per conoscere i provvedimenti che verranno adottati allo scopo di porre le suddette opere diocesane in condizione di poter adempiere alle loro finalità assistenziali. (16191).

RISPOSTA. — Il lamentato ritardo dei pagamenti in quanto dovuto alla Pontificia opera assistenza di Penne (Pescara) per lo svolgimento dell'assistenza estiva 1954 è stato determinato dal fatto che, contrariamente a quanto praticato negli anni precedenti — nei quali detti pagamenti venivano disposti mediante accreditamenti a favore dei prefetti — per l'assistenza estiva 1954, su analoga richiesta degli organi di controllo, pervenuta, tra l'altro, ad assistenza già inoltrata, a dette erogazioni ha dovuto provvedere direttamente questo ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Tuttavia, in attesa del surriferito parere, venne anticipata all'ente in questione la somma di lire 4.715.823 — mentre la residua somma di lire 2.744.277 — a saldo del contributo concesso, è stata liquidata con mandato diretto del 12 ottobre 1955, n. 1765/616.

Per l'assistenza estiva 1955, invece, fin dal 9 settembre 1955, con mandato diretto n. 1271/886, è stata liquidata alla P.O.A. di Penne la somma di lire 2.408.250 a saldo di quanto dovuto per l'attuazione del 1° turno di assistenza e, successivamente — pervenuta tramite la prefettura di Pescara, la documentazione (modello D) relativa al 2° turno di assistenza — si è provveduto, il 17 ottobre 1955, ad autorizzare la ragioneria centrale ad emettere, a favore dell'ente di cui trattasi, un mandato diretto per l'importo di lire 2.729.750 a definitivo saldo del contributo concessogli.

Si soggiunge, inoltre, che la residua somma di lire 903.012, — dovuta all'ente per l'attuazione dell'assistenza invernale 1954-55 —

grava sull'integrazione di bilancio al capitolo 101, per cui al pagamento della stessa si potrà provvedere solo dopo che il Parlamento avrà approvata la relativa legge di variazione al bilancio.

Si assicura, comunque, che non appena interverrà tale approvazione sarà dato immediato corso alla liquidazione del contributo stesso.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

**GIACONE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione (indiretta) della signora Tuccio Anna fu Giuseppe, da Linosa, madre dell'ex militare Tuccio Pietro. (12802).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**GIANQUINTO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, in relazione al preoccupante crescendo di sciagure mortali nelle ascensioni di pareti alpine, sciagure dovute il più delle volte ad imperizia od a gravi imprudenze, non ritenga di dover porre allo studio, eventualmente in collaborazione al Club alpino italiano, certe misure per disciplinare ai fini di una ragionevole prevenzione; le ascensioni specie se collettive.

Per la tranquillità di migliaia e migliaia di famiglie, e per lo stesso rispetto della vita umana, non è possibile abbandonare uno sport che tanto è pericoloso quanto è seducente, alla incontrollata iniziativa dei singoli. (15335).

**RISPOSTA.** — Il Governo condivide le preoccupazioni manifestate per il continuo verificarsi di sciagure mortali in occasione di ascensioni di pareti alpine. Ritiene, però, che i rimedi per prevenire siffatti incidenti non debbano essere ricercati in un eventuale intervento dello Stato — inteso a regolamentare, attraverso una apposita disciplina normativa, l'esercizio dello sport alpinistico — dato che la tutela della incolumità pubblica, se è fondamentale compito dello Stato, ovviamente non può essere diretta, mediante il controllo delle attività ritenute pericolose, che a finalità di precipuo interesse generale, e soltanto mediamente alla salvaguardia dei singoli e, nella specie di persone che mettono volontariamente a repentaglio la propria esistenza con il praticare un determinato sport.

A quanto sopra va aggiunto che, appunto per le considerazioni che precedono, un siffatto intervento dello Stato urterebbe certamente contro i principi costituzionali che affermano nel significato più vasto il diritto del cittadino di svolgere senza restrizioni ogni attività che non contrasti con l'interesse generale.

Con tutto ciò va messo in rilievo che l'attuale legislazione di pubblica sicurezza contempla già norme che mirano, anche se di riflesso, alla prevenzione delle disgrazie alpinistiche; difatti gli articoli 123 del testo unico di pubblica sicurezza e 234 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del testo unico stesso, prescrivono che le guide e i portatori alpini — i quali di solito accompagnano le ascensioni specie se collettive — debbono essere muniti di licenza delle autorità di pubblica sicurezza che viene rilasciata previo accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Ciò premesso, può, comunque, darsi assicurazione che il Governo segue con attenta premura la questione in esame, allo scopo di intervenire, per quanto di sua competenza, con l'adozione delle ulteriori misure ritenute necessarie per il miglioramento dei servizi di prevenzione in materia di ascensioni di pareti alpine.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

**GIGLIA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Di Proietto Giovanni, da Campobello di Licata (Agrigento), che porta il numero 1367103. (8796).

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso al comune di Campobello di Licata (Agrigento) in data 7 ottobre 1955, per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

**GOMEZ D'AYALA.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono state loro trasmesse le relazioni relative ai danni gravissimi arrecati dalla grandinata abbattutasi su una vasta plaga della provincia di Napoli la mattina del 6 luglio 1955.

L'interrogante chiede di conoscere se i Ministeri competenti non ritengano necessario: intervenire nei confronti delle amministrazioni dei comuni colpiti perché sia sospesa la riscossione delle imposte comunali;

impartire istruzioni agli uffici distrettuali delle imposte ai fini della facilitazione delle pratiche di esenzione dalle imposte fondiari e di ricchezza mobile a favore dei danneggiati;

disporre la immediata convocazione della commissione provinciale per l'equo fitto ai fini della revisione della tabella provinciale e di una congrua riduzione degli affitti nella zona danneggiata;

disporre congrui finanziamenti a favore dell'agricoltura napoletana sulle leggi 1° luglio 1946, n. 31 e 1933, sulla bonifica integrale, nonché la facilitazione delle procedure per la concessione dei prestiti sul fondo di rotazione,

stanziare un adeguato fondo per un urgente soccorso a favore dei piccoli agricoltori ridotti alla rovina dalla calamità che li ha colpiti;

disporre il finanziamento delle opere pubbliche già approvate e la istituzione di cantieri scuola in tutti i comuni colpiti. (14427).

**RISPOSTA.** — Una violenta grandinata, verificatasi il 6 luglio scorso in diversi comuni della zona vesuviana, ha recato sensibili danni alle colture.

Da parte della prefettura di Napoli sono stati subito disposti accertamenti ed è stata interessata l'intendenza di finanza, per gli sgravi fiscali eventualmente consentiti dalle vigenti disposizioni.

I sindaci dei comuni danneggiati sono stati invitati a prestare ogni possibile assistenza ai coltivatori maggiormente colpiti. Nel contempo il prefetto ha assicurato che la commissione provinciale per l'equo fitto avrebbe tenuto conto, in sede di elaborazione delle tabelle concernenti gli estagii dei fondi rustici, della situazione determinatasi nella zona vesuviana. Si fa anche presente, a tale proposito, che gli articoli 1635, 1636 e 1648 del codice civile prevedono particolari agevolazioni nel pagamento del canone nei casi di straordinarie perdite di prodotto.

Per quanto riguarda la competenza di questo Ministero devesi fa presente che, com'è noto, non è possibile disporre provvidenze particolari a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità meteoriche, stante la inesistenza di disposizioni legislative specifiche al riguardo.

Per altro non si mancherà di esaminare la possibilità di accordare — nell'ambito delle leggi vigenti e delle disponibilità di bilancio — ogni altra possibile agevolazione intesa comunque ad alleviare le condizioni di disagio in cui le aziende agricole più bisognose sono

venute a trovarsi in dipendenza dei danni subiti.

Frattanto, sono state impartite istruzioni ai dipendenti ispettorati provinciali dell'agricoltura perché, nella concessione del contributo per l'acquisto di grano selezionato da seme per la campagna agricola 1955-56, in applicazione della legge 16 ottobre 1954, n. 989, sia data la priorità agli aventi diritto che, nel corrente anno, abbiano subito danni alle colture in atto, in dipendenza di avversità atmosferiche.

Relativamente al suggerimento di facilitare le procedure per la concessione dei prestiti sul fondo di rotazione (capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949), si precisa che le procedure adottate nella concessione dei prestiti e mutui, a termini della predetta legge, sono improntate a criteri di particolare snellezza e praticità.

Infatti, l'adozione di appositi moduli per la compilazione delle domande di prestiti e mutui, e per lo svolgimento della fase istruttoria, nonché l'autorizzazione del finanziamento a mezzo di lettere ministeriali anziché di decreti interministeriali, hanno consentito di raggiungere un ritmo di attività quanto mai intenso. Anche gli istituti di credito, per la parte di loro competenza, hanno adottato opportuni accorgimenti per rendere le procedure istruttorie dei predetti prestiti e dei mutui sempre più rispondenti alle specifiche finalità d'ordine economico-sociale della legge.

Circa la richiesta di finanziamento delle opere pubbliche già approvate, si fa presente che non risultano giacenti progetti di opere pubbliche di bonifica già approvati e da finanziare con i fondi di questo Ministero.

Il Ministero dei lavori pubblici, per la parte di sua competenza, ha fatto conoscere che la grandinata in questione non ha provocato danni di notevole entità. Soltanto lungo la strada provinciale Pianura-Soccavo e nell'abitato di Soccavo si sono verificati alcuni inconvenienti causati dal passaggio di materiale alluvionale sulla strada « Bocca di Lupo ».

Con interventi di pronto soccorso, sono stati già disposti i necessari lavori di sgombero che comporteranno, presumibilmente, una spesa di circa 2 milioni di lire.

Per quanto concerne la richiesta di sgravi fiscali, si fa presente che le leggi vigenti consentono al Ministero delle finanze, in caso per altro di eventi eccezionali non previsti nella formazione delle tariffe d'estimo, di accordare moderazioni di imposte e sovraimpo-



ste, qualora siano andati perduti almeno i due terzi dell'ordinaria produzione.

Per l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, i contribuenti potranno tener conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1956.

Il Ministero del lavoro, infine, ha fatto presente che, data la limitatezza dei fondi disponibili per il corrente esercizio finanziario, non si ha la possibilità, almeno per il momento, di effettuare concessioni suppletive di giornate lavorative — da destinarsi all'apertura di cantieri di lavoro — anche in considerazione che richieste analoghe sono pervenute da numerose altre province, per grandinate ed altre calamità naturali.

Comunque, nella zona del napoletano, colpita dalla grandinata il 6 dicembre 1955, si può intervenire con i cantieri inclusi nel piano ordinario, redatto dai competenti organi provinciali per il corrente esercizio finanziario, in quanto, nel piano stesso, sono previsti cantieri per tutti i comuni che a suo tempo ne hanno fatto richiesta.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

GOZZI, PERDONA E BURATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando riprenderanno i lavori per l'ultimazione del nuovo raccordo congiungente la linea di Bologna con la stazione di Verona Porta Nuova.

Si permettono di segnalare che l'amministrazione delle ferrovie ha eseguito già dal 1948 lavori che rappresentano oltre i due terzi dell'importo complessivo, lavori ed opere importanti che giacciono abbandonati da molto tempo.

Fanno altresì presente che l'attuale sistemazione ritenuta insufficiente e provvisoria aggrava il complesso dei servizi ferroviari della stazione di Porta Nuova sì da far ritenere che incidenti in passato verificatisi possano anche imputarsi all'attuale stato di cose. (16216).

RISPOSTA. — Le ferrovie dello Stato tengono tuttora in evidenza l'opportunità di completare, appena possibile, la sistemazione delle linee di accesso (da Modena e Bologna) a Verona Porta Nuova, secondo il progetto a suo tempo studiato ed eseguito solo per quanto riguarda la sede ferroviaria.

Si deve tuttavia far presente che tale completamento comporta una spesa rilevante (dell'ordine di 600 milioni di lire) che, per il momento, non riesce possibile finanziare.

È da escludere, in fine, che il mancato completamento dei lavori relativi alla sistemazione delle citate linee di accesso a Verona Porta Nuova sia stato motivo determinante di incidenti di servizio.

*Il Ministro ANGELINI ARMANDO.*

GRAZIADEI, SCOTTI E SALA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come e perché, in aperta violazione delle vigenti disposizioni di legge che garantiscono il segreto epistolare, giunge a cittadini italiani corrispondenza manifestamente manomessa e particolarmente quali provvedimenti sono stati adottati per scoprire i responsabili dell'apertura di una lettera, diretta al cittadino Carlo Gramsci di Milano, il cui bordo superiore risultava tagliato e poi nuovamente rinchiuso con striscia di carta sulla quale figuravano i timbri dell'ufficio postale di Milano. (14608).

RISPOSTA. — Sembra appena il caso di ricordare che rigorose disposizioni di servizio tutelano al massimo il segreto epistolare e che il rispetto più scrupoloso delle norme anzidette è imposto dall'amministrazione, la quale non ha mai mancato né manca di denunciare all'autorità giudiziaria impiegati infedeli, perseguibili ai sensi del codice penale, che infrangono tali disposizioni.

Ciò premesso, e per quanto riguarda il caso segnalato, si informa che accurate indagini sono state esperite dagli organi inquirenti dell'amministrazione. Dal risultato delle medesime sembra potersi escludere con quasi certezza che la lettera diretta al signor Carlo Gramsci di Milano sia stata intenzionalmente manomessa e poi richiusa. Tutto lascia presumere, infatti, che la lacerazione della busta sia avvenuta accidentalmente, e cioè prodotta dal colpo di lama inferto incautamente da un impiegato addetto alla apertura dell'involucro contenente la corrispondenza da smistare. La unica irregolarità da addebitarsi all'impiegato che ha proceduto al ricondizionamento della busta, è che egli ha ommesso di apporvi la dichiarazione prescritta in tali casi e di convalidare l'operazione con la propria firma, ciò che ne ha reso anche impossibile l'identificazione.

Si può comunque assicurare che sono state impartite nuove disposizioni agli uffici dipendenti perché vigilino con cura l'operato del personale addetto, al fine di assicurare la scrupolosa osservanza, nei casi del genere, di tali ultime disposizioni, ed evitare così, da

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

parte del pubblico, l'erronea supposizione di volontarie manomissioni.

*Il Ministro. BRASCHI.*

GRAZIOSI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere le ripercussioni sulla situazione lattiero-casearia dopo l'accordo recentemente stipulato circa l'introduzione per valore di 12 miliardi di eccedenze agricole americane, di cui sono già sbarcati a Napoli i primi contingenti.

L'interrogante chiede di conoscere se non sia diritto, oltrech   dovere, dei rappresentanti del Governo italiano di negoziare queste operazioni, cos   da conciliare le giuste esigenze assistenziali con le inderogabili necessit   della produzione agricola italiana in crisi. (16169).

RISPOSTA. — Le importazioni di *surplus* agricoli americani vengono effettuate in base allo scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in data 30 giugno 1955, nel quadro del titolo II della legge 480 statunitense ed allo scopo di migliorare le quantit   e le qualit   degli alimenti che vengono distribuiti alle autorit   assistenziali italiane all'infanzia.

I prodotti previsti all'importazione, per l'ammontare di 18 milioni di dollari circa, comprendono latte in polvere, burro, olio di semi di cotone per uso alimentare, formaggi compresi quelli puri, legumi secchi e farina di grano.

Circa le ripercussioni che dette importazioni possono determinare sulla situazione lattiero-casearia italiana, tuttora in crisi, questo Ministero ritiene che l'arrivo in Italia dei citati prodotti non dovrebbe provocare perturbazioni al mercato interno per i seguenti motivi:

a) i prodotti importati dagli Stati Uniti d'America vengono assegnati direttamente ai centri preposti all'assistenza all'infanzia (istituti di ricovero, opere pie, ecc) senza essere immessi sul mercato italiano;

b) l'assistenza di che trattasi    diretta ai bambini (1.300.000 all'incirca) che appartengono a famiglie italiane in condizioni economiche tali che, per la loro indigenza, non potrebbero accedere sul libero mercato (figli di indigenti, di disoccupati, di ammalati, ecc.).

L'importazione dei citati prodotti dagli Stati Uniti d'America mira, pertanto, a migliorare sia qualitativamente che quantitativamente, attraverso l'assistenza capillare e continua, le condizioni alimentari dell'infanzia italiana.

*Il Ministro. MATTARELLA.*

GRIFONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non siano stati acquisiti elementi tali da imporre al prefetto di Avellino la sospensione del sindaco di Solofra (Avellino). (15828).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti dal prefetto di Avellino in merito alla condotta del sindaco di Solofra non sono emersi elementi — per altro non specificati nell'interrogazione presentata — che ne possano legittimare la sospensione dalla carica.

*Il Ministro. TAMBRONI.*

GRIFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se    a conoscenza della situazione di disagio esistente nelle miniere di zolfo di Altavilla Irpina (Avellino) e se non ritenga opportuno un suo diretto intervento, al fine di porre fine alla cosiddetta « stagionalit   » di alcuni settori della lavorazione dello zolfo, stagionalit   della quale gli industriali si servono per giustificare arbitrari licenziamenti. (15843).

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che, in effetti, la S.A.I.M. — societ   che gestisce in Altavilla Irpina una miniera per la produzione in zolfo molto grezzo e zolfo fuso — assume ogni anno, nel periodo ottobre-dicembre, una ventina di operai in aggiunta a quelli gi   occupati da adibire in massima parte alla produzione suddetta.

La societ   assume, inoltre, nel periodo febbraio-marzo di ogni anno, un'altra aliquota di operai, che adibisce alle operazioni di carico e di spedizione del prodotto.

Detti lavoratori vengono normalmente licenziati durante il mese di luglio e sono considerati dalla societ   operai stagionali, in relazione ai periodi di lavoro effettuati e al fatto che le assunzioni sono connesse alle oscillanti previsioni delle richieste del mercato.

Per quanto riguarda la situazione di disagio lamentata, effettivamente, in quest'ultimo anno, tale situazione si    venuta gradualmente a creare, in quanto la manodopera occupata ha presentato una qualche riduzione, pur essendo rimasta presso a poco invariata la produzione mensile.

La ditta giustifica tale diminuzione di unit   lavorative con la necessit   di adottare un piano di difesa economica della azienda per la crisi che si profila nel settore in questione.

Ci   premesso, si assicura che, da parte del competente ispettorato del lavoro come delle autorit   locali, la situazione della S.A.I.M.    attentamente seguita in ogni suo aspetto

ed ha già formato oggetto di esame in due riunioni (ottobre 1955) alla presenza del prefetto di Avellino.

In occasione di detto incontro, si è avuta dalla società formale assicurazione per l'assunzione del gruppo dei lavoratori che normalmente vengono immessi nell'azienda nel periodo ottobre-dicembre, mentre è stato preso l'impegno di esaminare — con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali — le altre questioni dalle medesime formulate, tra cui quella delle qualifiche dei lavoratori occupati.

*Il Ministro: VIGORELLI*

**GRIFONE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende provvedere, con l'urgenza che il caso richiede, alla nomina della commissione provinciale per il collocamento di Avellino e alla istituzione delle relative commissioni comunali. (15845).

**RISPOSTA.** — Per quanto concerne la ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, torna gradito assicurare che è in corso il relativo provvedimento, il quale, entro breve termine, sarà trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A riguardo della richiesta di cui alla seconda parte della interrogazione, si fa, invece, rilevare che questo Ministero non può direttamente disporre per la costituzione delle commissioni comunali di collocamento.

Spetta, infatti, alle singole commissioni provinciali formulare le relative proposte sulla base delle quali vengono, quindi, adottate le determinazioni del caso.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**GRIFONE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene opportuno ed urgente dare disposizioni al prefetto di Avellino per la immediata convocazione della commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura, allo scopo di chiedere agli organi competenti la tempestiva autorizzazione alla emissione del decreto per l'imponibile della mano d'opera dell'agricoltura nei comuni delle zone di Ariano e dell'Alta Irpinia (Avellino), ove particolarmente grave è la disoccupazione dei braccianti e l'arretratezza dell'agricoltura. (15854).

**RISPOSTA.** — Ai fini dell'applicazione in provincia di Avellino dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura, durante l'annata agraria

1955-56, la prefettura ha interessato l'ufficio provinciale del lavoro per la raccolta dei prescritti pareri e dei necessari elementi di giudizio indispensabili per la formulazione, alla commissione centrale (e non già alla commissione provinciale, come detto nella interrogazione), della richiesta di autorizzazione a emanare decreto di imponibile.

Risulta che l'ufficio provinciale del lavoro ha già provveduto a richiedere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, nonché a tutte le organizzazioni sindacali, i rispettivi pareri, dei quali, per altro, taluno non è ancora pervenuto.

È stato anche provveduto a sollecitare gli enti ritardatari, per cui si ha motivo di ritenere che, entro breve tempo, la prefettura potrà essere in grado, in base agli elementi acquisiti, di formulare le proposte del caso.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**GUADALUPI E BOGONI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui la sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania, Brindisi, da molti anni in qua non corrisponde ai lavoratori dell'agricoltura del comune di San Vito dei Normanni la indennità di chilometraggio, prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto collettivo di lavoro nazionale e provinciale.

Il predetto ente — che non ha mai fornito ai lavoratori mezzi di trasporto — più volte sollecitato non ha fornito mai alcuna risposta in proposito. (14426).

**RISPOSTA.** — In virtù dell'articolo 12 del contratto integrativo provinciale di lavoro dei braccianti agricoli della provincia di Brindisi, nessuna indennità di chilometraggio è dovuta ai braccianti agricoli del comune di San Vito dei Normanni, perché la sezione di riforma fondiaria in Puglia e Lucania ha sempre messo a disposizione dei suddetti lavoratori il mezzo di trasporto dalla loro residenza al posto di lavoro.

*Il Ministro: COLOMBO.*

**GUADALUPI E BOGONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — in relazione a precedente interrogazione n. 7864 e relativa risposta del 24 novembre 1954, protocollo n. 75371, dell'allora ministro dell'agricoltura e foreste onorevole Medici, ed inoltre alla lettera indirizzata da quest'ultimo in 27 aprile 1955 al primo dei firmatari della presente interrogazione — quali provvedi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

menti di carattere urgente ed equitativo intendano prendere perché siano mantenuti, rispettati ed attuati gli impegni assunti, qui di seguito meglio chiariti.

Il Ministero dell'agricoltura autorizzava la sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, a permutare ettari 581.553, a suo tempo espropriati alla ditta Guarini Carlo nel comune di Torchiarolo (Brindisi), in cambio di ettari 176.50.31 offerti dalla ditta medesima nei comuni di Poggiardo, Minervino e Palmariggi (Lecce). Tale permuta, come chiaramente si legge nella lettera del 27 aprile 1955 dell'allora ministro dell'agricoltura e foreste, onorevole senatore Medici, una volta autorizzata, avrebbe disposto la retrocessione dei terreni di cui sopra per ettari 58.15.53 da moltissimi anni occupati da coloni miglioratori che avevano ben maturato il diritto all'assegnazione delle quote coltivate. Fra l'altro, al punto 3°, delle considerazioni tecniche che essenzialmente determinarono l'autorizzazione alla permuta, si legge quanto segue: « 3°) I coloni miglioratori di Torchiarolo, oltre conservare l'attuale possesso, avranno assegnato in proprietà dall'ente, a titolo di quota integrativa, un ettaro di vigneto *pro-capite* ».

Forti di tale impegno, ufficialmente assunto dal Ministero dell'agricoltura, i coloni miglioratori della ricordata azienda « Piutri » in agro di Torchiarolo (Brindisi) interessati alla sollecita, definitiva e completa soluzione di questa ormai annosa questione aspirano ad ottenere subito in proprietà la quota integrativa di 1 ettaro di vigneto *pro-capite*, da parte dell'Ente riforma fondiaria di Puglia, centro di colonizzazione di San Pietro Vernotico.

Per manifestare democraticamente il rispetto di questo loro pieno diritto i predetti coloni miglioratori hanno inviato un preciso e completo ordine del giorno, votato in Torchiarolo alla sera del 3 luglio 1955, a tutte le autorità e, per primi, all'onorevole Presidente della Repubblica e all'onorevole Medici, allora ministro dell'agricoltura e foreste. (14635).

RISPOSTA. — Gli ex coloni miglioratori dell'azienda Piutri, aventi i requisiti per l'assegnazione di terra, saranno al più presto insediati su terreni a tale scopo già acquistati da parte della sezione di riforma fondiaria in Puglia e Lucania, e di cui è stato già autorizzato l'acquisto da parte di questo Ministero.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: COLOMBO.*

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alla interrogazione n. 14943 del deputato Calasso Giuseppe, annunciata il 29 luglio 1955, ed alla relativa risposta del ministro dell'interno interrogato di cui alla nota protocollo del 23 agosto 1955, n. 666/5317 ed annunciata alla Camera dei deputati il 21 settembre 1955 — se non ritenga di dover sciogliere la riserva di cui all'ultima parte della citata risposta.

Agli interroganti, infatti, risulta che, allo stato e per le forti pressioni esercitate da alcuni parlamentari e da dirigenti dei partiti politici della maggioranza, e per la evidente indifferenza del presidente e della maggioranza esecutiva dell'ospedale civile di Gallipoli (Lecce), « nessuna » attenta vigilanza si è avuta in questi ultimi tempi sul comportamento della predetta amministrazione « come nessun intervento in via surrogatoria ».

È evidente che, nonostante gli accertamenti eseguiti sin qui dalla ordinata ispezione sull'andamento dei servizi contabili e di economato dell'ospedale consorziale di Gallipoli, che ha rilevato la esistenza di varie irregolarità nei predetti servizi, il prefetto di Lecce non intende sostituirsi con i suoi poteri di vigilanza e di controllo all'organo deliberativo del predetto ospedale civile (presidenza e giunta esecutiva) che da più tempo e comunque entro una data certa avrebbe dovuto esaminare le giustificazioni prodotte dall'economista, signor Minnella Antonio, per i gravissimi addebiti contestatigli e provvedere — di conseguenza — ad adottare le determinazioni del caso.

Rilevano, infine, come nel caso in esame i provvedimenti cautelativi di sospensione dell'economista andavano presi da parte della autorità tutoria, di solito molto sollecita ad adottare verso enti locali, amministrati e diretti da appartenenti a partiti operai, non in virtù del regolamento interno dell'ospedale consorziale di Gallipoli, ma piuttosto in applicazione della legge comunale e provinciale e delle disposizioni penali che condannano i responsabili di simili gravi abusi ed illegalismi, per non dire « reati ». (15804).

RISPOSTA. — Come fu assicurato in sede di risposta alla interrogazione n. 14943 presentata in precedenza sull'argomento dal deputato Calasso, la prefettura di Lecce non ha mancato di esercitare una continua e particolare vigilanza sull'andamento amministrativo-contabile dell'ospedale consorziale di Gallipoli.

Infatti, ai primi del mese di settembre 1955, sempre allo scopo di seguire attentamente il funzionamento dell'opera pia, il prefetto ha disposto una seconda ispezione, a seguito della quale sono stati mossi ulteriori addebiti al presidente, e, tramite questo, all'economista e al segretario. Tra l'altro, è stata contestata la mancata adozione dei provvedimenti atti ad eliminare alcune irregolarità riscontrate nel corso dei precedenti accertamenti.

La prefettura, inoltre, ha annullato in data 21 settembre per illegittimità una deliberazione della assemblea consorziale con la quale si era provveduto alla nomina di un segretario reggente in sostituzione del titolare dimissionario, ed ha invitato il presidente a bandire concorso per il posto vacante e a nominare, nel frattempo, un incaricato in possesso dei requisiti previsto dal regolamento organico.

Circa poi il procedimento disciplinare instaurato a carico dell'economista Minnella per le irregolarità riscontrate nella prima ispezione, si fa presente che le giustificazioni da questi presentate entro il termine fissatogli, hanno formato oggetto di esame da parte della assemblea consorziale la quale però ha escluso che nella specie ricorressero gli estremi di reato, non risultando che il predetto avesse disposto o rivolto a vantaggio proprio o di altri alcuna somma o cospite di spettanza dell'amministrazione. Il detto organo, dopo aver scagionato pertanto l'economista da gran parte degli addebiti, si è limitato ad infliggergli, a norma dell'articolo 58 e seguenti del regolamento organico dell'ente, la sanzione disciplinare della censura.

A tale riguardo, deve si fa presente che l'autorità di vigilanza non ha adottato provvedimenti sospensivi cautelari nei confronti del Minnella in quanto, allo stato della vigente legislazione, nessuna disposizione conferisce al prefetto poteri disciplinari diretti nei riguardi del personale delle opere pie, analoghi a quelli di cui è investito per i dipendenti dei comuni e delle province. Tuttavia, è da considerare che i nuovi accertamenti seguiti e le contestazioni mosse agli amministratori abbiano prodotto le loro giustificazioni, di adottare i provvedimenti che si rendessero necessari nell'ambito della procedura e dei poteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

**INVERNIZZI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non crede opportuno accogliere la proposta

avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la costituzione della quarta zona nel comune di Chiavenna (Sondrio) al fine di rendere più efficace e umano il servizio di portalettere. (10791).

**RISPOSTA.** — Si comunica che sono state impartite disposizioni alla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Sondrio, per l'istituzione di una quarta zona di recapito postale a Chiavenna.

*Il Ministro: BRASCHI.*

**IOZZELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda intervenire perché venga riconosciuto il diritto alla pensione a favore di quei dipendenti degli enti locali, per i quali le singole amministrazioni abbiano erroneamente versato i prescritti contributi alla previdenza sociale che, riscossili, non intende ora riconoscere il predetto diritto. (14326).

**RISPOSTA.** — La questione fatta presente dall'onorevole interrogante, va riferita alla coesistenza di vari altri sistemi di previdenza insieme con quello della assicurazione generale obbligatoria, gestito dall'I.N.P.S.

Nel caso, appunto, di dipendenti da enti locali iscritti erroneamente all'I.N.P.S., invece che, come previsto dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dalla legge 25 luglio 1941, n. 934, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, questo Ministero si è sempre interessato a che gli inconvenienti derivanti dall'erronea iscrizione all'I.N.P.S. anziché alla speciale cassa possano essere risolti con la maggiore possibile sollecitudine e con minor danno per i lavoratori interessati.

È però da osservare, al riguardo, che le posizioni assicurative presso l'I.N.P.S., una volta ritenute indebite, non possono assolutamente dar luogo a prestazioni, in quanto per uno stesso periodo lavorativo non è consentita la applicazione contemporanea di due sistemi di previdenza obbligatori.

A ciò si aggiunga che il particolare sistema finanziario su cui poggia attualmente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia (a ripartizione), non consente all'Istituto nazionale della previdenza sociale una interpretazione derogativa di tali principi.

Infatti, per il cennato sistema a ripartizione, il fabbisogno occorrente all'I.N.P.S. per corrispondere le prestazioni ai pensionati è fronteggiato con il sacrificio contributivo dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavora-

tori in servizio attivo. È la collettività nazionale che interviene a coprire la spesa delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria con l'elevata aliquota del 25 per cento del fabbisogno totale, oltre all'ulteriore esborso rappresentato dalla garanzia degli importi minimi di pensione.

Lo Stato, inoltre, concorre, direttamente o indirettamente, anche alla copertura degli oneri derivanti alla Cassa dipendenti enti locali per la rivalutazione degli assegni di pensione (articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 143), e, pertanto, ove si consentisse la contemporanea erogazione di prestazioni in ambedue i sistemi di pensione per gli stessi periodi di lavoro, si verrebbe a far avvantaggiare alcuni pensionati di un doppio intervento statale.

Per le suesposte ragioni, non è possibile far sopportare alla mutualità generale dello Stato l'onere di prestazioni duplicate, per i lavoratori i quali sono tenuti a versare i contributi a particolari forme di previdenza sostitutiva e ottengono le relative prestazioni; verrebbe, infatti, meno il fondamento sociale del criterio, in base al quale i lavoratori attivi sono stati chiamati a sostenere l'onere delle prestazioni per quelli in quiescenza, la necessità, cioè, di provvedere, in base ad un principio di solidarietà, ad ex lavoratori sprovvisti di mezzi per la loro vecchiaia.

Si è verificato, benvero, in passato il caso di dipendenti di enti locali, la cui posizione non si è potuta sollecitamente definire determinando con immediatezza l'istituto al quale competeva la liquidazione del trattamento di pensione.

Si desidera, per altro, assicurare che, in relazione a tali situazioni, questo Ministero ha già spiegato, a suo tempo, gli opportuni interventi sia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presso il Ministero del tesoro (direzione generale degli istituti di previdenza); a quanto risulta a questo Ministero, i predetti uffici hanno concordato e posto in atto una efficace procedura, atta a definire con la maggiore possibile sollecitudine le posizioni dubbie in corso di accertamento.

Ove, tuttavia, risultino all'onorevole interrogante singoli casi nei quali, per ragioni varie, si siano verificati eccessivi ritardi, potrà sempre segnalarli a questo Ministero, onde intervenire con la necessaria sollecitudine perché sia accertata ed eliminata la causa del ritardo.

*Il Ministro.* VIGORELLI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di reversibilità della pensione a favore di Medda Santina fu Antonio, da Sardara (Cagliari) madre del defunto pensionato Tallu Ettore (posizione 529818) e quale sia lo stato della pratica stessa. (9094).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

LA SPADA. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per l'attuazione dell'acquedotto « Coddararo-Ficarazzi » destinato ad approvvigionare i comuni di Valdina, Roccavaldina, Villafranca, Saponara, Venetico e alcune frazioni di Rometta e Spadafora (Messina) che sono privi di acqua e le cui popolazioni vivono in uno stato primitivo.

Il relativo progetto di massima è stato inoltrato alla Cassa del Mezzogiorno sin dal 14 settembre 1954, dall'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana. Inoltre, a seguito di un preliminare e favorevole esame di tale opera da parte dei tecnici della Cassa, in occasione di una recente riunione presso la Regione, si è provveduto ad includere l'opera stessa in apposito elenco di opere da attuare a seguito di apposito finanziamento integrativo. (15647).

RISPOSTA. — La costruzione dell'acquedotto Coddararo-Ficarazzi non fu compresa nel piano generale — a suo tempo approvato dal Comitato dei ministri — delle opere da realizzare a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

Comunque, si sta ora studiando la possibilità di assicurare il relativo finanziamento, al fine di comprendere anche l'acquedotto di che trattasi nei piani delle opere straordinarie da attuarsi dalla Cassa medesima.

*Il Presidente del comitato dei ministri:* CAMPILLI.

LA SPADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene opportuno bandire un concorso interno per venire incontro ai desiderata degli attuali impiegati delle segreterie universitarie, che prestano regolare servizio da oltre 5 anni senza demerito, conformemente al concorso bandito il 5 maggio 1949, *Gazzetta Ufficiale* n. 103.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

E ciò allo scopo di evitare disparità di trattamento tra impiegati che hanno partecipato al precedente concorso e gli attuali, in massima parte ex combattenti e reduci, che dovrebbero eventualmente affrontare la fatica e il pericolo di un normale concorso. (16347).

RISPOSTA. — Si deve, anzitutto, premettere che, per bandire un concorso interno al fine di regolarizzare la posizione degli impiegati delle segreterie universitarie che prestano servizio da oltre 5 anni, occorrerebbe una apposita disposizione di legge.

Il Ministero sarebbe comunque contrario a una simile iniziativa per i seguenti motivi:

a) da ormai moltissimi anni (da prima del conflitto mondiale del 1915-18) non si svolgono normali concorsi pubblici per il reclutamento del personale delle segreterie universitarie ed il servizio soffre assai gravemente della situazione che è stata determinata, essendo evidente il grande vantaggio che il sistema dei pubblici concorsi comporta per la pubblica amministrazione;

b) un concorso interno per la sistemazione nel ruolo di gruppo A delle segreterie universitarie è stato espletato nel 1952: esso, come già quelli precedenti, si è svolto per titoli ed esami;

c) altro concorso interno, sempre per titoli ed esami, è infine già previsto nel progetto di legge per la statizzazione del personale degli istituti con ordinamento speciale.

*Il Ministro: ROSSI PAOLO.*

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa all'ex militare Tiboldi Ernesto, da Pavia.

La pratica risale a nove anni fa, ed ha il numero di posizione 297613. (14777).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmessa al comune di Piombino (Livorno) in data 19 settembre 1955, per la notifica all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra relativa al signor Di Girolamo Calisto, padre del partigiano Di Girolamo Angelo Maria di Calisto, classe 1919, distretto militare di Aquila, domiciliato e residente a Force di Sessa (Aquila). (16046).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Per poter iniziare la relativa pratica è opportuno che l'interessato produca la domanda, fornendo altresì la prova della eventuale trasmissione di precedenti istanze.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che circola insistente, specialmente negli uffici di alta responsabilità del tesoro, che non sarà possibile concedere nuove istituzioni di classi e di scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale o di medie uniche.

Considerando le ristrettezze degli stanziamenti nel bilancio 1955-56, l'interrogante ha vivo timore che si arrivi persino a disporre la limitazione delle accetazioni delle iscrizioni nelle scuole secondarie statali, cadendo così in una grave violazione della Costituzione.

Nell'esame di un caso concreto, esempio: istituto magistrale di Alessandria, corso C; anno scolastico 1954-55, prima, seconda, terza; richiesta per il 1955-56 l'istituzione della classe quarta, essendovi gli alunni in numero adeguato. Verrà concessa la quarta classe e si manterrà il corso C completo? Oppure, istituendo la quarta C si sopprimerà la prima C, costringendo l'istituto a chiudere le iscrizioni per le classi prime una volta raggiunto il numero necessario per la prima A e la prima B? (15156).

RISPOSTA. — Come si è avuta occasione di rappresentare recentemente ai due rami del Parlamento, nei discorsi di chiusura del bilancio della pubblica istruzione, nel corrente anno scolastico i nuovi stanziamenti di fondi per la istituzione di scuole o di classi dell'ordine classico, scientifico, magistrale e della scuola media, hanno consentito soltanto l'apertura di nuove classi, in quei casi nei quali ciò è stato richiesto dal normale incremento della popolazione scolastica.

Inconvenienti di cui all'ultima parte della interrogazione non dovrebbero comunque verificarsi, in quanto il Ministero ha confermato anche quest'anno le disposizioni emanate lo scorso anno in materia di istituzione di nuove classi.

*Il Ministro della pubblica istruzione.*  
ROSSI PAOLO.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono gli ostacoli che ancora in-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

contra l'espletamento della pratica di pensione di reversibilità a favore di Peruzzi Maria, madre del militare deceduto Cavanna Giuseppe, classe 1917, abitante a Castelrocchero (Asti). (15367).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra. Per poter iniziare la relativa pratica è opportuno che l'interessata produca nuova domanda, fornendo altresì la prova della trasmissione di precedenti istanze.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* Per conoscere in base a quali norme i presidenti ed i presidi degli istituti professionali assegnano gli incarichi per l'anno scolastico 1955-56.

L'interrogante è del parere che in mancanza di un'ordinanza specifica la formulazione delle graduatorie e l'effettuazione delle nomine dovrebbero essere regolate dall'ordinanza generale per gli incarichi e supplenze del 7 aprile 1955 e successive modificazioni e dovrebbe essere impedito ai presidi di nominare gli incaricati con criterio paternalistico e discrezionale, come invece avviene per esempio presso l'istituto professionale orafi di Valenza.

L'interrogante è del parere che un tempestivo intervento ministeriale servirebbe di orientamento ai provveditori agli studi, alle presidenze degli istituti professionali e sanerebbe la situazione di perplessità e disagio determinatasi nella categoria degli interessati. (16348).

RISPOSTA. — Il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti professionali di Stato è regolato dall'articolo 20 dei relativi decreti presidenziali istitutivi.

In forza di tale articolo, gli incarichi vengono attribuiti direttamente dal consiglio di amministrazione di ogni istituto professionale, in conformità delle concrete necessità degli indirizzi dell'istituto.

Tale particolare procedura è disposta, in deroga a quella normale, appunto in considerazione delle diverse esigenze dell'istruzione professionale e, d'altro lato, è stata mantenuta in vigore anche dopo l'emanazione della legge 19 marzo 1955, n. 160 (concernente norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), che attribuisce più ampie facoltà, in materia di incarichi e supplenze, ai provveditori agli studi, come pa-

lesamente dimostrano i decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo l'emanazione della legge medesima.

La procedura in parola, d'altro canto, dà le più ampie garanzie di obiettività a favore degli interessati i quali, comunque, qualora debbano ritenersi lesi da qualche provvedimento particolare, possono adire le normali vie di tutela dei loro diritti, mediante ricorso gerarchico amministrativo, e, successivamente, mediante ricorso al Consiglio di Stato di Stato o, in via straordinaria, al Capo dello Stato.

Tutto ciò premesso in via pregiudiziale, si informa che in materia viene seguito per l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza il disposto dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 754, istitutivo dell'istituto stesso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1953, n. 241.

*Il Ministro:* ROSSI PAOLO.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra in favore di Bramante Nicola posizione 352147, diretta nuova guerra. (10465).

RISPOSTA. — La pratica di pensione non poté essere definita in quanto il richiedente venne a morte il 22 luglio 1946 e cioè prima che la commissione medica per le pensioni di guerra di Venezia sottoponesse a visita il Bramante.

In data 24 ottobre 1946 la madre del militare, signora Vendramin Enrica fu Domenico, inoltrò istanza intesa ad ottenere la pensione privilegiata di guerra in dipendenza della morte del figlio. Fu iniziata la relativa istruttoria, ma la istante decedette in Treviso il 22 aprile 1947 e, pertanto, anche tale pratica non è stata definita.

Sarà pertanto opportuno che gli eredi della signora Vendramin inoltrino istanza intesa ad ottenere la liquidazione del rateo di pensione eventualmente lasciato insoluto dalla stessa.

*Il Sottosegretario di Stato:* PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e delle previdenza sociale.* — Sulle manifatture cotoniere di Napoli e sul recente provvedimento di sospensione per 303 lavoratori, mentre, per i posti lasciati vuoti dai sospesi, si impone un lavoro complementare ai lavoratori rimasti al lavoro;



sulla applicazione della legge sui cotonieri, relativa alle sospensioni nel settore della filatura e sulla violazione compiuta a Napoli sospendendo lavoratori della tessitura, del reparto meccanico, ecc.;

sulla necessità di un intervento per ripristinare la legalità e per obbligare le Cotoniere meridionali a ritirare un provvedimento in nessun modo giustificativo. (15301).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che il complesso della « Manifatture cotoniere meridionali » negli ultimi anni ha perduti alcuni importanti mercati esteri per le cui vendite era particolarmente attrezzato e non riesce a recuperare il mercato perduto in altri settori, non escluso quello italiano, per il quale era scarsamente organizzato per le vendite.

Tale situazione ha imposto una riduzione dell'occupazione operaia e dell'orario di lavoro del personale. Negli stabilimenti di Napoli (Poggio Alto e Poggio Basso) cui si riferisce l'onorevole interrogante la situazione è la seguente:

Su 2292 operai dal 1° agosto 1955, risultano sospesi 304 dei quali 20 però sono stati riassunti nel settembre e 46 sono lavoratrici gestanti o lavoratrici annunciate. cosicché, al 1° ottobre, risultavano sospesi 238 lavoratori.

La sospensione investe soprattutto il reparto tessitura presso il quale l'orario ridotto di lavoro è di 33 ore settimanali, mentre nel reparto tessitura Jacquard è di 24 ore settimanali. Nel complesso l'azienda si è avvalsa del decreto legislativo 27 maggio 1955, n. 430, per diminuire il denunciato aggravio di personale.

L'intendimento della ditta sembra essere quello di adeguare il personale alle esigenze attuali, nonché di ammodernare e concentrare gli impianti, rivedere la situazione dei servizi generali e, in particolare, affidare ad altre imprese alcuni lavori che prima venivano fatti direttamente quali la costruzione e la rigatura di cilindri, la fabbricazione di pettini e di altri organi meccanici.

Non sembra che intenti siffatti o provvedimenti di natura tecnica possano costituire violazione di norme legislative come è detto nella interrogazione.

È da ritenere, anzi, che l'applicazione del decreto n. 430 abbia ritardato i licenziamenti e consentito alle maestranze un lungo periodo di assistenza.

Non risulta, inoltre, come è stato sopra specificato, che il personale non sospeso compia un orario di lavoro superiore alle 40 ore

settimanali, sostituendo così, con lavoro complementare, il personale sospeso dall'azienda di cui trattasi.

*Il Ministro. VIGORELLI.*

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Se è informato che nell'Ilva di Torre Annunziata (Napoli) circolano per i reparti guardiani armati adempiendo funzioni di controllo sugli operai al lavoro, limitandone la libertà di movimento ed intervenendo in questioni specifiche che spettano ai responsabili tecnici: se le cose sopraddette corrispondono ai limiti fissati dalle norme vigenti per la guardiania degli stabilimenti. (16030).

RISPOSTA. — Presso lo stabilimento « Ilva » di Torre Annunziata (Napoli) prestano in atto servizio n. 27 guardie particolari giurate, munite di regolare decreto prefettizio, le quali sono adibite in uniforme, mediante servizi di perlustrazione e fissi, alla vigilanza dei beni dello stabilimento stesso.

I servizi di vigilanza — come avviene negli altri stabilimenti dell'azienda — vengono effettuati pure nei vari reparti di lavorazione, dove parimenti si trovano beni di proprietà dell'Ilva.

Mentre le guardie giurate sono in genere, durante i turni di servizio, armate di pistola, quelle addette alla vigilanza nei reparti di lavorazione vanno disarmate.

Non risulta che nel citato stabilimento si siano verificati, ad opera delle guardie giurate, atti limitativi delle libertà di movimento degli operai, né che esse siano comunque intervenute in questioni di specifica attribuzione degli organi tecnici.

*Il Ministro. TAMBRONI.*

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Sul grave episodio verificatosi alla I.M.A.M. di Napoli, dove a seguito della scomparsa del portafoglio di un tecnico indiano, il ragioniere De Florio La Rocca Giulio conduce indagini per proprio conto, fa fermare dai guardiani il fattorino Esposito ed in un ufficio lo obbliga a denudarsi sottoponendo i suoi indumenti ad una minuziosa osservazione; sulla legittimità dell'operato della direzione in materia di competenza della polizia, sulle eventuali sanzioni. (16133).

RISPOSTA. — Il 7 ottobre 1955, l'ingegnere indiano Udeschie, che controlla alcuni lavori in corso, su ordinazione del governo indiano, presso lo stabilimento I.M.A.M., riferì al ragioniere De Florio La Rocca Giulio, addetto

alla direzione del predetto stabilimento, che aveva constatato la sparizione dalla sua stanza — dalla quale si era momentaneamente assentato per una mezz'ora — del portafogli contenente il passaporto e lire 61 mila.

Il ragioniere De Florio ritenne, pertanto, di prospettare al fattorino Esposito Pasquale, addetto alla sorveglianza del reparto comprendente la stanza dell'Udesche, l'opportunità di sottoporsi spontaneamente a perquisizione per allontanare da se ogni sospetto.

L'Esposito acconsentì, ed in locale chiuso fu eseguita da un capo guardiano e da una guardia giurata la perquisizione sugli indumenti di vestiario che spontaneamente l'Esposito stesso ebbe a togliersi.

La perquisizione ebbe esito negativo e l'Esposito fu riammesso al lavoro.

Successivamente l'ingegnere Udesche informò i dirigenti dell'I.M.A.M. di aver rinvenuto il portafogli, che riteneva gli fosse stato sottratto, nella camera del suo albergo.

I fatti sopra menzionati sono stati rapportati dalla questura di Napoli alla autorità giudiziaria, cui compete eventualmente giudicare la liceità dell'operato del personale dello stabilimento sopraindicato.

*Il Ministro. TAMBRONI.*

MAGLIETTA E NAPOLITANO GIORGIO.

*Al Ministro dell'interno.* — Sulla polemica giornalistica tra il consigliere comunale onorevole Ezio Coppa e l'assessore all'istruzione del comune di Napoli onorevole Amato Luigi; sul significato delle due frasi pronunziate dall'onorevole Amato e riportate dal *Corriere della Nazione*: « fatti capitano e mangia galline », « la gatta quando nun po' arrivà al lardo dice che fete »; sulla opportunità di approfondire la cosa nella inchiesta annunciata e non realizzata sull'amministrazione del comune di Napoli. (16370).

RISPOSTA. — L'argomento che forma oggetto della interrogazione è una delle tante manifestazioni della polemica di carattere personalistico accesa in seno al consiglio comunale di Napoli, dall'epoca della scissione monarchica, fra i consiglieri delle due opposte tendenze.

Si fa presente, comunque, che, in difetto di specifici indizi su eventuali irregolarità amministrative dell'assessore onorevole Amato, manca la possibilità di prendere in considerazione o sindacare il significato di frasi o proverbi, più o meno umoristici, espressi in dialetto locale, con i quali il medesimo ha ritenuto di rispondere agli sfavorevoli apprezza-

menti formulati dagli avversari, nei suoi confronti, a mezzo della stampa.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione si rileva che gli accurati accertamenti ripetutamente effettuati, negli ultimi tempi, dalla prefettura di Napoli — in dipendenza anche di addebiti di recente formulati in sede parlamentare — sul funzionamento dell'amministrazione comunale del capoluogo, non hanno posto in rilievo alcun concreto elemento a conforto delle asserite irregolarità nei servizi di quella civica azienda.

Anche le accuse mosse, per ultimo, nei riguardi di alcuni membri dell'amministrazione suddetta, durante la discussione, in seno al consiglio del bilancio preventivo 1955, si sono rivelate, alla luce degli accertamenti prefettizi, del tutto prive di fondamento o, comunque, destituite di ogni carattere di gravità.

*Il Ministro. TAMBRONI.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere il motivo per cui non si è ancora dato corso alla richiesta di pensione di guerra presentata da tempo da Morini Francesco per il figlio defunto Marino. Si tratta di pensione indiretta civile n. 158238. (15968).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

La posizione n. 158238 riguarda Poli Francesco padre di Marino.

*Il Sottosegretario di Stato. PRELL.*

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere il motivo per cui fin dall'ottobre 1951 è pendente presso la Corte dei conti il ricorso presentato da Pasini Amelia di Marco, del comune di Barzano (Bologna). (15970).

RISPOSTA. — Il procuratore generale della Corte dei conti ha testé depositato nella segreteria le proprie conclusioni, le quali, appena fissata l'udienza per la discussione della causa, verranno notificate all'interessata.

L'espletamento della istruttoria del ricorso ha comportato notevole lasso di tempo per la acquisizione — oltreché dei rituali rapporti sulle circostanze nelle quali si determinò l'evento lesivo — dei documenti sanitari relativi ai ricoveri in luogo di cura, sui quali ultimi, a seguito delle emergenze del parere tecnico del collegio medico legale, si sono resi necessari ulteriori accertamenti.

*Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri. RUSSO.*

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali molti sminatori da diversi anni attendono la liquidazione, alla quale dovrebbero avere diritto, per essere rimasti senza lavoro. (16053).

RISPOSTA. — Questo Ministero fa presente che, ove l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi ai bonificatori di campi minati, la questione è di esclusiva competenza del Ministero della difesa, dal momento che, a suo tempo, il tesoro ebbe ad affidare a detto Ministero, per diversi esercizi finanziari, l'amministrazione di cospicui fondi, dell'ordine di alcuni miliardi, occorrenti per i lavori di sminamento e più precisamente per assicurare cospicui trattamenti economici ai personali addetti ai lavori medesimi.

Essendo stati, per altro, detti lavori, ultimati da tempo, è da ritenersi che gli interessati siano stati integralmente soddisfatti di ogni loro aspettanza.

*Il Sottosegretario di Stato: MOTT.*

MARANGONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se, venuto a conoscenza dei fatti sotto esposti e constatati *de visu*, non intenda interporre i suoi alti uffici presso l'Ente autonomo Tre Venezie, da cui dipende la grande tenuta agricola del Fossalon (Gorizia), al fine di porre rimedio a una situazione veramente deprecabile e che non fa certo onore al paese.

Al Fossalon esistono n. 44 case di abitazione disseminate nella tenuta e così ripartite: 20 per coloni e 24 per braccianti: tutte sono in buone condizioni, meno una pericolante e umida che da troppi anni si promette invano di sostituire; il problema grave consiste nell'essere più o meno tutte le case sovraccariche di abitanti, fino a 25 persone, con dormienti per stanza fino a 6-7 persone di ambo i sessi e di ogni età e spesso con due matrimoni insieme, nonostante sistemazioni nei granai, divenuti perciò insufficienti; nell'interesse della tenuta e per l'igiene dei lavoratori non esiste acqua sufficiente; inoltre da anni non si praticano le migliorie sui fondi dovute per legge e si obbligano invece i braccianti a lavoro pesante di facchinaggio nei magazzini, pagandoli a tariffa bracciantile.

L'interrogante ritiene che gli enti controllati dallo Stato debbano essere i primi a dare l'esempio, nell'interesse di tutta la collettività. (15017).

RISPOSTA. — Nella tenuta « Vittoria » (Fossalon) dell'Ente nazionale per le Tre Venezie

esistono 63 case di tipo colonico, 14 delle quali (comprendenti 25 alloggi) sono occupate da impiegati ed operai specializzati, 20 (comprendenti 20 alloggi) da mezzadri e 29 (comprendenti 61 alloggi) da braccianti.

Le case occupate dagli impiegati e dai mezzadri, costruite in epoca relativamente recente e secondo i dettami della tecnica moderna, rispondono pienamente a tutte le esigenze di carattere igienico. In numerose abitazioni dei braccianti, invece, si è rilevato uno stato di sovraffollamento, determinato in parte dall'incremento demografico naturale delle famiglie assegnatarie ed in parte dalla immisione di nuclei familiari provenienti da altre aziende dell'Ente rimaste in zona ceduta alla Jugoslavia.

L'approvvigionamento idrico, tranne che per otto alloggi, si appalesa sufficiente.

Quanto al rilievo circa presunte inadempienze dell'Ente per mancata esecuzione di lavori di miglioria, dagli accertamenti esperiti è risultato che in questi ultimi anni sono stati praticamente ultimati tutti i lavori di bonifica e che i terreni sono razionalmente sistemati. La tenuta inoltre è stata dotata di una completa attrezzatura meccanica, ivi compresi due impianti mobili di irrigazione a pioggia. Per quanto riguarda la coltivabilità dei terreni, l'azienda è in perfetta efficienza.

L'Ente ovvierà all'inconveniente del sovraffollamento, assegnando ad alcune famiglie ora precariamente sistemate nella tenuta « Vittoria », alcuni dei poderi in corso di apprestamento nella tenuta del Boscat.

Così come verrà provveduto alla eliminazione degli altri inconvenienti tuttora esistenti e spiegabili in una azienda così vasta ed in via di completamento.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

MAROTTA. — *Al Ministro per la riforma burocratica.* — Per conoscere se ritenga di potersi valere della delega legislativa per elevare i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi e nel caso che non sembri opportuna una norma di carattere generale, se non ritenga almeno di proporre la proroga sia pure temporanea della legge 3 maggio 1950, n. 223. (14336).

RISPOSTA. — Il normale limite di età per l'ammissione agli impieghi pubblici, fissato in trenta anni, contempera le esigenze del cittadino e della pubblica amministrazione.

Lo Stato, infatti, ha interesse ad assumere personale nel pieno vigore della sua attività lavorativa, per evidenti ragioni organizzative

ed anche per addestrare convenientemente alcuni personali che hanno bisogno di un ciclo di tirocinio non breve. D'altro lato il cittadino che abbia terminato gli studi, anche superiori, ha il tempo di prescegliere la carriera statale che ritiene più conveniente e, una volta ammesso all'impiego in ancor giovane età, ha la possibilità di percorrere tutta la carriera nonché di maturare il diritto al trattamento di quiescenza nella misura massima.

Si ricorda, infine, che le disposizioni vigenti già, consentono l'elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione agli impieghi per gli ex combattenti ed assimilati, per i profughi e per i partigiani, nonché ulteriori elevazioni di età per i decorati al valor militare, per i capi di famiglie numerose e per i mutilati di guerra, fino a raggiungere i 45 anni di età.

Pertanto in numerosissimi casi i limiti normali di età sono già largamente superati e non si ravvisa l'opportunità di elevarli ulteriormente.

Non si ritiene opportuno, per le ragioni esposte, di prorogare il termine, già scaduto al 31 dicembre 1954, previsto dalla legge del 3 maggio 1950, n. 223, che elevò di cinque anni il limite massimo di età stabilito dai vigenti ordinamenti in quanto si ritiene che le esigenze eccezionali, cui si intese provvedere con la citata legge, siano già state soddisfatte.

*Il Ministro GONELLA.*

**MARZANO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga, quanto mai, equo ed opportuno, estendere la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1951, n. 63, ai docenti di scuole medie, candidati ai concorsi di cattedre, che hanno avuto luogo nel 1953.

Con siffatto auspicabile provvedimento analogamente a quanto stabilito dal citato articolo 1, in favore dei loro colleghi, che hanno partecipato ai concorsi banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951 — i posti non coperti per mancanza di candidati che avessero conseguito il complessivo punteggio di 70/100, verrebbero conferiti, in ordine di graduatoria, a coloro che, nei concorsi medesimi (diremo 1953), avessero riportato una complessiva votazione di 70/100 con non meno di 7/10 nelle prove di esame. (16222).

**RISPOSTA.** — L'onorevole interrogante chiede di estendere ai candidati dei concorsi a cattedre di scuole medie banditi nel 1953 la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1955, n. 63.

Sta di fatto però che questa legge, per la quale è stata disposta la nomina in ruolo dei candidati che avessero conseguito la votazione di almeno 7/10 nelle prove d'esame, era applicabile, come chiaramente emerge dal suo contesto, soltanto ai concorsi banditi nel 1951.

Occorrerebbe quindi promuovere un altro provvedimento legislativo.

Ma, a parte tale considerazione, sta il fatto che il problema sollevato è prematuro in quanto ancora non è possibile determinare se e quante cattedre rimarranno scoperte nei concorsi banditi nel 1953 e che sono tuttora in via di espletamento

*Il Ministro. ROSSI PAOLO.*

**MARZOTTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno di esaminare, in sede di attuazione delle norme istitutive del ruolo soprannumerario della scuola elementare, la situazione in cui vengono a trovarsi quegli insegnanti che, pur avendo molti anni di servizio provvisori con qualifica di « ottimo », vengono esclusi dal detto concorso e quindi anche dalla possibilità di ottenere un incarico di durata annuale come per il passato, avendo superato il limite di età consentito per la valida partecipazione al concorso stesso.

Si fa presente che in molti casi si tratta di ex combattenti e reduci con carico e situazioni familiari disagiate, ai quali potrebbero essere riservate le classi lasciate vacanti dagli insegnanti addetti alle segreterie delle direzioni didattiche. (16428).

**RISPOSTA.** — L'onorevole interrogante chiede in sostanza se il Ministero non ritiene opportuno conferire un incarico provvisorio di insegnamento a quei maestri che sono stati esclusi dal concorso a posti del ruolo in soprannumero, per avere superato il limite massimo d'età, specie ove si consideri che la più parte degli insegnanti sono ex combattenti in situazioni familiari disagiate.

Al riguardo, si precisa che nessun maestro ex combattente è stato escluso dai concorsi a posti del ruolo in soprannumero per superamento del limite massimo d'età; infatti ai sensi dell'articolo 122 del testo unico sulla istruzione elementare e successive modificazioni, gli insegnanti ex combattenti possono partecipare ai concorsi magistrali indipendentemente dal limite d'età.

La richiamata disposizione è stata riportata nell'ordinanza del 24 marzo 1955, numero 1500/22, relativa ai concorsi per il ruolo in soprannumero nonché nei bandi dei prov-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

veditori agli studi ed è stata certamente applicata. Gli ex combattenti hanno, inoltre, beneficiato, sia nel concorso ordinario, che in quelli speciali a posti del ruolo in soprannumero, della riserva del 50 per cento dei posti disponibili.

Circa la esenzione dal limite massimo di età per le altre categorie di aspiranti che partecipano al concorso speciale riservato per il 40 per cento di posti del ruolo soprannumerario, la questione, com'è noto, forma oggetto di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (onorevole Pitzalis, D'Este Ida ed altri).

La possibilità del conferimento d'incarichi potrà essere esaminata soltanto in relazione alla effettiva incidenza dei maestri del ruolo soprannumerario sui posti comunque privi di titolare.

Frattanto, si è disposto che, in attesa della nomina dei maestri soprannumerari nelle province in cui i relativi concorsi non siano stati ancora espletati, i provveditori agli studi provvedano al regolare funzionamento delle scuole mediante supplenti temporanei, scelti fra i maestri compresi nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a incarico provvisorio.

*Il Ministro: ROSSI PAOLO.*

MICELI. — *Al Ministro dell'interno e dei lavori pubblici.* — Sui seguenti fatti. La famiglia dell'operaio Risulco Leonardo da Catanzaro Lido, composta di 11 persone, da 13 anni vive promiscuamente in tre vani di un alloggio ferroviario. Tale inumana situazione da anni viene fatta presente al prefetto e al sindaco di Catanzaro; tali autorità si sono sempre disinteressate della cosa anche quando, essendo il figlio del Risulco ammalato di tifo, tutta la famiglia era minacciata da tale infezione.

Qualche amministratore del comune di Catanzaro ebbe a rispondere che ad un tale disinteresse non erano estranee le tendenze politiche del Risulco stesso.

Essendo imminente la assegnazione di 36 alloggi ai senzatetto di Catanzaro Lido, l'interrogante chiede se i ministri interrogati non reputano umano ed equo intervenire perché, dopo tredici anni, giustizia sia resa alla famiglia dell'operaio Risulco. (15637).

RISPOSTA. — Da informazioni assunte è risultato che l'alloggio sito in Catanzaro Lido, abitato dal signor Risulco Leonardo, di proprietà dell'amministrazione ferroviaria, è tenuto in locazione dalla madre del Risulco,

Leone Caterina, quale vedova di operaio già alle dipendenze di detta amministrazione.

Nell'alloggio, composto di tre vani ed accessori, abitano, oltre al Risulco Leonardo con moglie e tre figli, il fratello dello stesso, Francesco, con moglie e una figlia, altro fratello celibe ed una sorella nubile e, infine, la madre locataria dell'immobile: nel complesso undici persone.

Il Risulco che nella predetta abitazione conviveva da celibe con la famiglia originaria, ha contratto matrimonio nel 1942, continuando a rimanere nel medesimo alloggio.

In Catanzaro Lido sono stati recentemente ultimati i lavori di costruzione di 36 alloggi a cura dell'Ufficio del genio civile in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Le domande presentate ammontano a 584 tra le quali quella del Risulco Leonardo ed altra del fratello Francesco.

Nella frazione di Catanzaro Lido vi sono tuttora numerose famiglie viventi in baracche o in case inabitabili, mentre altre famiglie sfrattate risultano ricoverate provvisoriamente presso parenti.

L'alloggio abitato dal Risulco risulta in buone condizioni di abitabilità per cui la situazione del Risulco deve considerarsi quella di una famiglia abitante in spazio non adeguato alle proprie necessità.

I nuovi alloggi costruiti nel predetto centro dovranno essere assegnati dall'apposita commissione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1040, la quale nell'espletamento del proprio compito valuterà le istanze prodotte.

Non risulta che alcuno degli amministratori comunali abbia attribuito la mancata assegnazione dell'alloggio al Risulco a considerazioni di carattere politico.

*Il Ministro dell'interno. TAMBRONI.*

MINASI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere se intende dare una soluzione al problema delle fognature del centro abitato del comune di Scilla (Reggio Calabria) ad integrazione del problema dell'acquedotto, già avviato a concreta soluzione.

Il centro di Scilla va attrezzato sollecitamente, onde non bloccare le ampie possibilità di sviluppo sul piano turistico e ciò nell'interesse del turismo del Mezzogiorno d'Italia. (16680).

RISPOSTA. — Le costruzioni di fognatura non sono comprese nei piani di opere straor-

dinarie da eseguire a cura della Cassa per il Mezzogiorno e pertanto è da escludere ogni intervento di questa, dato che il Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno ha determinato di destinare tutti i fondi assegnati per la esecuzione di opere igieniche alla costruzione di acquedotti che costituiscono un servizio di assoluta preminenza e indispensabilità in confronto di altre opere, alle quali gli enti locali possono provvedere avvalendosi degli altri benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

NATOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando egli ritenga che potranno essere compiuti i lavori della commissione ministeriale che dal 1949 sta elaborando il testo della legge speciale per Roma. (16232).

RISPOSTA. — Lo schema di norme predisposto dalla commissione di studio per la legge speciale per Roma è stato ripreso in esame, essendosi ravvisata l'opportunità di rivederlo alla luce degli ultimi criteri che sono stati seguiti in materia di decentramento amministrativo.

Si ha motivo di ritenere, ad ogni modo, che non si tarderà a sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri le relative proposte.

*Il Ministro.* TAMBRONI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Castrezzati Luigi di Francesco, posizione n. 181822. (8216).

RISPOSTA. — È stata già data risposta con lettera del 6 maggio 1955, n. 44078/132/3/D, in relazione ad altra interrogazione n. 8273 riguardante il medesimo argomento.

*Il Sottosegretario di Stato:* ARCAINI.

NICOLETTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando verrà provveduto al pagamento degli 8 mila e 600 metri di terreno espropriato due anni fa ai fratelli Zubani nelle vicinanze di Brescia, frazione Volta, per costruirvi una sottostazione elettrica. (16449).

RISPOSTA. — Il terreno di proprietà della ditta Zubani Battista e Pietro, della superficie di metri quadrati 8080, occorrente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per la

costruzione di una sottostazione elettrica a Brescia, è stato occupato in data 19 agosto 1953 e dovrà essere espropriato ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per i lavori dichiarati di pubblica utilità.

La stima dell'indennità di espropriazione, spettante alla ditta esproprianda, ricevuta la approvazione in data 15 settembre 1955 da parte degli organi ferroviari competenti, è in corso di pubblicazione presso l'ufficio comunale di Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge citata; dopodiché, a norma dell'articolo 30 della legge stessa, verrà richiesta al prefetto l'ordinanza per il deposito della indennità nella Cassa depositi e prestiti presso l'intendenza di finanza di Brescia e successivamente l'emissione del decreto di esproprio.

Ultimata la procedura stabilita dalle leggi vigenti, potrà la ditta interessata ottenere lo svincolo della indennità depositata a suo favore.

*Il Ministro* ANGELINI ARMANDO.

ORTONA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere l'ammontare dei danni fin qui subiti dallo Stato a seguito degli sfratti o comunque obbligate evacuazioni dei locali siti in Casanova Elvo, Collobiano e Asigliano (Vercelli) da parte delle organizzazioni democratiche che detti locali occupavano, tenendo presente che i locali stessi sono rimasti successivamente vuoti e non utilizzati e danno manifesti segni di andare in rovina. Chiede altresì di conoscere su chi ricade la responsabilità di provvedimenti che, come la esperienza conferma, non solo sono stati inutili, ma addirittura dannosi sia alle organizzazioni popolari che allo stesso Stato. (14370).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero delle finanze.

Giova premettere che i beni del cessato partito nazionale monarchico debbono essere destinati, in forza dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, a servizi pubblici od a scopi di interesse generale e che quindi non è nelle facoltà degli organi amministrativi dare ai medesimi una diversa utilizzazione, qualunque sia il maggior o minore utile che ne potrebbe derivare al bilancio dello Stato.

L'ex casa del fascio di Casanova Elvo è stata destinata a sede di caserma dei carabinieri con decreto del Presidente del Consiglio in data 26 luglio 1954 e fu sgomberata dagli enti e dalle associazioni che l'occupavano il 26 agosto successivo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

Per l'adattamento a caserma dello stabile è stato interessato il Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento della spesa.

In ordine alle ex case del fascio di Asigliano e Collobiano si fa presente che lo stabile in Asigliano è in ottime condizioni di manutenzione ed è attualmente occupato dall'ufficio comunale di collocamento e dal centralino telefonico, mentre i locali disponibili saranno adibiti a sede dell'ufficio postale.

Lo stabile sito in Collobiano fu abbandonato spontaneamente dall'E.N.A.L. ed è in buone condizioni di abitabilità. A seguito di asta pubblica, indetta dall'intendenza di finanza, l'edificio fu aggiudicato ad un privato, ma l'aggiudicazione stessa fu annullata perché in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Sono attualmente in corso accertamenti da parte dell'intendenza di finanza di Vercelli per l'utilizzazione dei locali a sede di pubblici servizi.

*Il Ministro dell'interno:* TAMBRONI.

PAGLIUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere.

1°) quanti anni presumibilmente deve attendere la cittadinanza di Accettura (Matera), per assistere alla inaugurazione del primo cinematografo in quel comune, tenendo presente che la pratica per l'agibilità di esso, espletata a cura del commendatore Antonio De Luca, non è stata definita dopo molti mesi e moltissime sollecitazioni;

2°) se, dato l'enorme lavoro cui è costretto a sobbarcarsi il sottosegretario allo spettacolo, che non ha neppure il tempo di rispondere alle sollecitazioni dei parlamentari, non ritenga provvedere alla nomina di un sottosegretario aggiunto. (16639).

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue.

a) che la domanda del commendatore Antonio De Luca è stata esaminata dalla competente commissione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nella seduta del giorno 13 ottobre e che date le circostanze in atti è stata accolta in conformità alle possibilità di legge;

b) che è stata data, come di rito, comunicazione della decisione al prefetto di Matera per la notifica all'interessato;

c) che il tempo trascorso dalla presentazione della domanda, giunta alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 1954, è dovuto alle migliaia di domande precedenti che dovevano ancora essere evase ed ai doverosi accerta-

menti sia in rapporto alle condizioni del comune che alla idoneità del progetto;

d) che alla prima lettera del 3 agosto 1955, inviata nel periodo feriale degli uffici, dall'onorevole interrogante all'attuale sottosegretario per lo spettacolo che assunse l'incarico il 12 luglio scorso, il destinatario rispose in data 10 agosto assicurando la più sollecita trattazione della pratica appena fossero stati ripresi i lavori della commissione,

e) che alla successiva lettera 21 settembre 1955 l'attuale sottosegretario allo spettacolo rispose coi fatti disponendo, come alla promessa della sua lettera 10 agosto, che la domanda del commendatore De Luca fosse esaminata nella riunione del giorno 13 ottobre che fu una delle prime della commissione dopo la ripresa dei lavori della stessa, a periodo feriale compiuto;

f) che l'attuale sottosegretario allo spettacolo sarebbe lieto di avere quale collaboratore in veste di sottosegretario aggiunto l'onorevole interrogante, il quale avrebbe il modo di assistere al ritmo del lavoro della commissione, la quale per le categoriche disposizioni ricevute dall'unico sottosegretario attuale evade con la maggiore sollecitudine consentita tutte le pratiche sospese.

*Il Sottosegretario di Stato* BRUSASCA.

PASINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare lo scandalo grave per cui enti come la Gioventù italiana e l'E.N.A.L. ritardano il pagamento per anni dei fornitori, che si rivolgono, pertanto, ai deputati ed alla stampa per invocare il pagamento delle forniture effettuate.

È evidente quanto tutto ciò danneggi il prestigio e la dignità dello Stato e degli enti da esso dipendenti e come si appalesi, quindi, la necessità di adottare i provvedimenti invocati. (16108).

RISPOSTA. — Si fa presente quanto segue:

1°) circa la nota situazione deficitaria del Commissariato per la gioventù italiana, da cui derivano le lamentate inadempienze, questa Presidenza unitamente agli organi dell'Ente si sta attivamente interessando all'elaborazione di un piano di risanamento finanziario;

2°) per quanto riguarda l'E.N.A.L. il Governo ha presentato il 3 maggio (Atto Camera deputati n. 1600) un disegno di legge che, liquidando anticipatamente all'Ente l'indennizzo per i danni di guerra nella somma forfettaria di 400 milioni, costituisce un primo concorso al risanamento finanziario dell'Isti-

luto. Come è noto, il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 1955.

*Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.*

PIGNI. — *Al Ministro delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quale tipo di legno per la estrazione del tannino è classificato alla voce 119 (nota 1, lettera A, capitolo 13), della vigente tariffa doganale, dato che oltre al legno di castagno non si conosce altro legno di produzione nazionale adatto a tale scopo.

Va rilevato che quando il legno di castagno in squarconi e tondoni è indirizzato a ditte straniere specializzate e conosciute per l'attività di estrazione del tannino e viene inviato previa lavorazione di preparazione alla estrazione con scortecciatura (ripulitura dalle scorcie) si dovrebbe assolutamente escludere la possibilità di qualifica « legna da ardere » con la conseguente inclusione nella voce 524 (nota 1, lettera B, capitolo 44°).

La spesa di preparazione del legno di lire 150 al quintale ne è riprova della sua utilizzazione e va inoltre rilevato che la voce 524 afferma genericamente « squarconi e tondoni di castagno » escludendo il legno per tinta e concia rifacendosi al capitolo 13.

Una precisazione in materia è indispensabile onde porre termine a contestazioni che vanno avendo luogo presso le varie dogane. (14476).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro del commercio con l'estero.

La questione posta circa la classificazione del legno di castagno ai fini della tariffa doganale, impone un approfondito esame della vigente legislazione in materia.

Al riguardo si fa presente che:

1°) nel capitolo XIII della vigente tariffa doganale rientrano, ai sensi della nota generale 1-A, « le materie prime di origine vegetale, utilizzate per la preparazione di prodotti per tintoria e di estratti, tannici, grezze, cernite o macinate »;

2°) alla voce 119/1 di detto capitolo, infatti, sono nominati i « legni per tinta e per concia », discriminati — rispettivamente alle sottovoci 1 e 2 — in « non macinati » e « macinati »;

3°) tenuto conto della genericità del disposto di cui alla nota 1-A sopra richiamata e della norma stabilita con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, ai fini della classificazione doganale dei legni per tinta e per concia, sono da osser-

varsi le disposizioni del « repertorio doganale » approvato con regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, le quali, nel caso particolare, non contrastano con quelle della nuova tariffa.

Ciò premesso, si precisa che, secondo il repertorio stesso, debbono comprendersi fra i « legni per tinta e per concia », di cui alle sottovoci 1 e 2 della voce 119/A (non macinati e macinati), i seguenti legni:

legno di campeggio;  
legno giallo o di Cuba;  
legno di quebracho (colorato o rosso),  
legno rosso, ovvero del Brasile o verzino;  
legno di California.  
legno di Costa Rica;  
legno di Pernambuco;  
legno di Nicaragua e di Santa Marta,  
legno di sandalo rosso;  
legno di Sappan o Sapan,  
legno di Scotano o fustetto;  
legno di sommacco (*Rhus coriaria*),  
legno di castagno (solo se macinato, raspato o in tritumi).

Dal che si evince che il legno di castagno può essere classificato alla voce 119/A (legni per tinta o per concia) della vigente tariffa doganale solo se presentato alle dogane « macinato, raspato od in tritumi », mentre, se presentato in tondoni o squarconi esso è classificabile come « legna da ardere » della voce 524, ovvero come « legno in tronchi, rozzo, anche scortecciato o sgrossato con l'ascia, ecc., comune, altro, di altra specie, di castagno e di pioppo » alla voce 527-a - 2 - gamma - I, a seconda delle dimensioni degli squarconi e della loro provenienza da ceppi, ramaglie o fascine ovvero da tronchi.

Tali criteri, perfettamente aderenti alla vigente legislazione, sono stati sempre seguiti da tutte le dogane dipendenti, senza incertezza alcuna e pertanto non si ritiene che sia il caso di diramare una precisazione in materia.

Si deve infine rilevare che non può avere alcuna rilevanza, ai fini della classificazione doganale, l'elemento destinazione, perchè manca, in ogni caso, la possibilità di seguire la merce esportata, una volta che abbia varcato le frontiere nazionali.

*Il Ministro delle finanze. ANDREOTTI.*

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non intendesse intervenire presso la società di navigazione « Tirrenia » perchè provveda ad eliminare la intollerabile situazione perdurante nel servizio



marittimo Olbia-Civitavecchia sulle cui motonavi giornalmente numerosi passeggeri restano senza cabina. (15938).

RISPOSTA. — Con l'immissione in servizio delle tre unità attualmente in costruzione — due da 5400 tonnellate stazza lorda tipo « Regione » ammodernate e l'altra di tipo misto (passeggeri e merci) da 400 tonnellate stazza lorda — non solo sarà possibile portare la periodicità della linea passeggeri 15 (Civitavecchia-Cagliari) da bisettimanale, quale è attualmente, a pentasettimanale, e a bisettimanale la linea commerciale 7 (Genova-Porto Torres) ora settimanale, ma sarà altresì possibile aumentare la capacità unitaria media di trasporti sulle due linee da passeggeri 15 (Civitavecchia-Cagliari) e 3 (Civitavecchia-Olbia), in quanto le due nuove motonavi da 5400 tonnellate stazza lorda — che verranno principalmente assegnate all'esercizio di questa ultima linea — disporranno di 667 posti letto ciascuna, vale a dire 1,4 volte la dotazione delle navi tipo « Regione », attualmente in servizio.

Con l'entrata in linea, quindi, delle due nuove unità, il potenziale di trasporto dei due predetti servizi passeggeri aumenterà sensibilmente.

In attesa della realizzazione del suaccennato programma, il Ministero non ha mancato di fare il possibile per decongestionare il traffico sulla linea Civitavecchia-Olbia, disponendo — in adesione alle richieste formulate dalla stampa e dagli enti locali sardi — l'esecuzione di corse di rinforzo sulla linea stessa, nei periodi di maggiore affluenza di passeggeri.

Tali corse sono state, però, insufficientemente utilizzate dai viaggiatori. Infatti, anche di recente, su 12 traversate diurne effettuate, nel periodo dal 7 al 21 agosto scorso, mediante l'impiego di navi tipo « Regione », si è verificato un movimento complessivo di 1.046 passeggeri, con una media aggirantesi intorno alla modestissima cifra di 85 persone a viaggio, nonostante fossero state opportunamente assicurate le coincidenze con i mezzi terrestri (ferrovie ed autolinee) e fosse data la più ampia pubblicità all'attivazione del servizio straordinario di rinforzo.

Tali risultati inducono a ritenere che i passeggeri sardi non gradiscono compiere la traversata di giorno, mentre — per la nota indisponibilità di naviglio idoneo — non sarebbe possibile effettuare corse straordinarie notturne, dovendosi utilizzare, per gli eventuali viaggi di rinforzo nei periodi di punta, le

stesse navi in servizio ordinario sulla linea 3 (Civitavecchia-Olbia), durante la loro sosta diurna nei porti terminali.

*Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TERRANOVA.*

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

1° se la Società tramvie della Sardegna fruisca di sovvenzioni da parte dello Stato;

2° quali siano i termini della concessione dell'esercizio, e quando scada la concessione stessa;

se il ministro dei trasporti non intenda intervenire presso detta società per indurla ad osservare le norme vigenti sul trattamento giuridico-economico e sul trattamento di previdenza del personale addetto al servizio in relazione al licenziamento di numerosi agenti stabili effettuato recentemente dalla menzionata società, licenziamento fatto con motivi non plausibili ed arbitrari, per cui i licenziati devono essere tutelati dagli organi dello Stato. (15995).

RISPOSTA. — La Società tramvie della Sardegna è concessionaria ed esercente delle linee tramviarie extraurbane a trazione elettrica: Cagliari-Quartu-Sant'Elena, della lunghezza complessiva di chilometri 10,600 e Cagliari-Poetto della lunghezza di chilometri 5,338.

La concessione della prima delle due linee tramviarie fu assentiva con atto-capitolato 8 giugno 1929, approvato con regio decreto 19 luglio successivo, n. 521, per una durata di anni 50 a decorrere dal 13 settembre 1929 e pertanto con scadenza al 12 settembre 1979. Per la costruzione e l'esercizio della stessa linea si prevede una sovvenzione a carico dello Stato di lire 115.890 annue, per un periodo di 35 anni, con termine al 21 gennaio 1965.

La concessione, invece, della tramvia Cagliari-Poetto venne accordata alla medesima società, senza sovvenzione governativa, in base all'atto 27 ottobre 1952, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, n. 757, a decorrere dal 12 aprile 1925 e fino al 30 giugno 1976.

Per entrambe le tramvie questo Ministero, ritenuta l'urgenza di adottare, nel quadro di applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, i provvedimenti intesi ad adeguare gli impianti e il materiale rotabile alle esigenze della zona servita, ha, con recente decreto, approvato un piano di ammodernamento — da attuarsi nel periodo di due anni dalla data di registrazione del decreto medesimo e cioè entro il 21 settembre 1957 — per un importo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

complessivo di lavori e provviste determinato in lire 412.059.000, e con contributo a carico dello Stato di lire 309.044.000.

Con lo stesso decreto sono state prorogate al 20 settembre 1982 le concessioni di entrambe le tramvie ed è stata fatta riserva di far luogo, con separato provvedimento, alla determinazione della nuova sovvenzione di esercizio da corrispondersi alla società per il periodo decorrente dalla data di attuazione del programma di ammodernamento già autorizzato, fino al nuovo termine di concessione.

Alla detta società sono stati inoltre corrisposti, per gli anni dal 1946 al 1955, in applicazione dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2563, e dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, sussidi integrativi di esercizio, rimborsabili allo Stato, per un totale di lire 162.500.000.

Quanto al trattamento del personale della anzidetta società, dagli appositi accertamenti è risultato che l'azienda, ritenendo tuttora operante la norma dell'articolo 27 del regolamento allegato al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ha collocato in quiescenza, negli ultimi tempi, n. 17 agenti aventi 55 anni di età e 25 di servizio.

Tale determinazione non è stata condivisa dall'istituto assicuratore, il quale ha rilevato che l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha stabilito in 60 anni il limite di età per l'ordinario collocamento in quiescenza del personale ferroviario maschile.

È per altro da tener presente che, nella attesa che tale vertenza venga definita, gli interessati sono stati trattenuti in servizio, senza subire quindi alcun danno a seguito della iniziativa presa dall'azienda.

Questo Ministero, che condivide il parere dell'istituto assicuratore, non mancherà di intervenire nella questione, nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni.

*Il Ministro:* ANGELINI ARMANDO.

POLANO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere: 1°) a che punto sia la pratica per la costruzione della strada Luogosanto-Arzachena, così ansiosamente attesa dalle popolazioni di tutta quella zona del Gallura (Sassari) per l'importanza economica e sociale di tale opera; 2°) e se si prevede la costruzione della strada Luogosanto (bivio Crisceludde) per San Francesco d'Aglientu con innesto alla strada provinciale per Tempio in

località « Li Ferulli », trasversale che percorrendo le fertili e popolate zone agricole di « La Snaraccia » e di « Bailana » collegerebbe con evidenti vantaggi i porti di Vognola, Olbia e Camiggiani. (16014).

RISPOSTA. — La strada da Luogosanto ad Arzachena — che ha già formato oggetto di altra identica interrogazione (n. 5341) da parte dell'onorevole interrogante, alla quale fu data risposta il 2 luglio 1954 — e quella da Luogosanto a San Francesco d'Aglientu, non sono previste nel piano di opere straordinarie da eseguirsi in provincia di Sassari a cura della Cassa per il Mezzogiorno, né vi è possibilità di comprenderle, dato che i fondi destinati alle opere di viabilità in detta provincia sono stati assegnati in base ai programmi approvati.

Né, d'altra parte, si può sperare su eventuali economie derivanti da ribassi d'asta, dato che il programma della provincia di Sassari si è presentato, nella sua realizzazione, più costoso del previsto.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando verranno messi in attuazione:

1°) il progetto per l'allargamento della strada di bonifica dello Spirito Santò da Nurapizzina alla strada per Foresta, per una spesa di lire 13.946.000;

2°) il progetto per la sistemazione della strada di accesso dalla bonifica di Bonorva al bivio di Rebeccu, per una spesa di lire 22 milioni e 534.000. (16099).

RISPOSTA. — Il progetto riguardante l'allargamento della strada di bonifica dello Spirito Santò, da Nurapizzina alla strada per Foresta, fu approvato il 17 maggio 1955 dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. Poiché un primo esperimento di gara è risultato nullo, i lavori non sono ancora in esecuzione, ma lo saranno quanto prima, essendo in corso la pratica per un secondo esperimento.

Il progetto relativo alla sistemazione della strada di accesso dalla bonifica di Bonorva al bivio di Rebeccu è stato invece approvato il 12 luglio 1955. Il consorzio di bonifica di Santa Lucia di Bonorva è stato già autorizzato a diramare gli inviti per la gara di appalto e, pertanto, anche tali lavori avranno inizio quanto prima.

*Il Presidente del comitato dei ministri:*  
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia informato della richiesta avanzata dal mondo forense e dalla opinione pubblica di Sassari per la istituzione in quel capoluogo della corte di appello e quali siano i suoi intendimenti in merito.

Si fa presente che l'accettazione di tale richiesta sarebbe un atto di saggia amministrazione, facilitando in tal modo i procedimenti di appello che sono ora concentrati alla corte di appello di Cagliari, con sovraccarico di lavoro per quei magistrati e con grave disagio per il pubblico e gli avvocati della parte settentrionale dell'isola che devono recarsi a così notevole distanza per la trattazione delle cause e per le udienze. (16164).

RISPOSTA. — Non risultano pervenute a questo Ministero proposte relative alla istituzione in Sassari di una nuova corte di appello.

Questo Ministero si riserva, comunque, di sottoporre ad un attento studio la questione sollevata, nella opportuna sede della revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie, in cui sarà tenuto conto delle esigenze del servizio e degli interessi delle popolazioni.

*Il Ministro: MORO.*

POLANO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'entità dei danni provocati a La Maddalena (Sassari) ai privati ed alle opere pubbliche dalla furia del nubifragio che nei giorni 28 e 29 settembre 1955 ha completamente sconvolto quella città; e quali provvedimenti abbiano adottato od intendano adottare per dare immediatamente corso alla riparazione dei danni ed assistere i privati danneggiati. (15941).

RISPOSTA. — Le precipitazioni alluvionali cui si riferiscono gli onorevoli interroganti hanno interessato il territorio di La Maddalena provocando danni alle colture ed alle opere pubbliche.

Subito dopo il verificarsi dell'evento calamitoso il prefetto ha interessato i competenti organi per l'adozione di tutte le idonee misure tecniche.

La prefettura stessa sta ora provvedendo alla rapida istruttoria delle domande di assistenza presentate dai sinistrati bisognosi i quali saranno sovvenuti con i mezzi ordinari a disposizione.

*Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.*

PRIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi la opportunità di disporre l'istituzione in Brindisi di un centro di emigrazione.

La città sopraindicata, infatti, è fornita delle necessarie ed efficienti attrezzature portuali atte per gli imbarchi in massa di considerevole numero di emigranti, come dimostrato di recente, in occasione dello scalo a Brindisi della motonave panamense Pairsea in rotta per l'Australia.

Si confida, pertanto, in un benevolo esame della proposta, la quale contribuirebbe notevolmente al potenziamento delle attività mercantili portuali, con indubbi benefici per la economia dell'intera provincia. (15303).

RISPOSTA. — Come si è avuto di recente occasione di comunicare alla Camera dei deputati, in sede di discussione del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1955-56, si assicura che è stata posta allo studio la istituzione in Brindisi di un centro di emigrazione e di addestramento professionale per emigranti.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

REALI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intende prendere le predisposizioni necessarie per istituire un servizio di portalettere e ricevitoria postale nella località di Raggio (Forlì), chiesto da tutte le famiglie residenti nella zona di Mandrioli. (16007).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già da tempo preso in esame la situazione della località Raggio del comune di Santa Sofia (Forlì), allo scopo di valutare l'opportunità di una eventuale istituzione *in loco* di un esercizio di ricevitoria (collettorìa), oppure di portalettere. Senonché, il limitatissimo traffico postale nella località in parola non ha fatto ravvisare la possibilità di adottare l'uno o l'altro provvedimento perché non avrebbe giustificato la spesa occorrente.

Tuttavia, allo scopo di venire in qualche modo incontro ai desideri espressi dagli abitanti della località e caldeggiati dall'onorevole interrogante, è attualmente allo studio la possibilità di includere la contrada Raggio nel giro di distribuzione del portalettere del vicino comune di Bagno di Romagna.

*Il Ministro: BRASCHI.*

RUBINO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Affinché esaminino la situazione in cui sono venuti a trovarsi i medici condotti della provincia di Salerno, il cui trattamento economico è inferiore a quello dei segretari comunali: ciò in relazione ad una de-

cisione della giunta provinciale amministrativa di Salerno del 10 marzo 1953, con la quale si subordina la concessione del trattamento economico del grado IX ai medici condotti alla tassativa condizione che tale trattamento — escluse le indennità di cui al punto 3° — non superi quello spettante al segretario e all'ufficiale sanitario del comune.

Si tenga presente che trattasi di « laureati », la cui equiparazione a dei « diplomati » appare ingiusta e indecorosa come è stato fatto presente, finora invano, anche dall'Ordine dei medici della provincia di Salerno. (15355).

RISPOSTA. — Con decisione del 19 maggio 1953 la giunta provinciale amministrativa di Salerno stabiliva, a decorrere dal 1° luglio di detto anno, il trattamento economico del grado X degli impiegati statali di gruppo A per i medici titolari di condotte in comuni di seconda categoria (da 5 mila a 10 mila abitanti) e di terza categoria (oltre e 10 mila abitanti).

La concessione di tale parificazione veniva, però, subordinata alla condizione che il trattamento economico non dovesse superare quello corrisposto al segretario comunale ed all'ufficiale sanitario del comune, in ottemperanza al disposto dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il quale stabilisce che gli assegni degli impiegati e salariati — tra i quali rientra anche il medico condotto — debbono essere fissati in equa proporzione con quelli del segretario comunale.

A seguito, poi, dei motivi adottati dall'Alto Commissariato igiene e sanità a giustificazione della eliminazione della clausola limitativa e di nuove premure rivolte dalle categorie interessate, la prefettura — previo ampio approfondito esame della questione — la sottoponeva al riesame della giunta provinciale amministrativa, la quale, in data 4 ottobre 1955, dopo lunga discussione provvedeva alla eliminazione della clausola di cui alla precedente decisione.

*Il Ministro dell'interno.* TAMBRONI.

SCALIA. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione di parecchi mesi dei lavori della strada Puntalazzo-Montargano (Catania), pur sapendo che il primo tratto della strada vicinore all'abitato non consente, allo stato attuale, alcun transito sia ai veicoli che ai pedoni.

Tale sospensione risulta ancora più ingiustificata, quando si tiene conto che dall'ufficio tecnico provinciale competente è stato proposto per la prosecuzione dell'opera l'utilizzo del ribasso d'asta dei lavori precedentemente eseguiti per un ammontare di circa 13 miliardi. (16398).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde furono appaltati in data 21 luglio 1953 per l'importo netto complessivo di lire 60.888.860 ed avrebbero dovuto essere ultimati il 16 aprile 1955, epoca in cui vennero invece sospesi per esaurimento della somma a disposizione.

L'amministrazione provinciale di Catania inviò, pertanto, una perizia suppletiva che comportava un maggior onere di lire 13 milioni 647 mila.

Detta perizia trovasi attualmente all'esame della Cassa per il Mezzogiorno e sarà quanto prima sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

*Il Presidente del comitato dei ministri.*  
CAMPILLI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che un cittadino il quale abbia effettuato un deposito cauzionale, per ottenere la restituzione dei titoli, quando non risieda nel comune sede di sezione provinciale di tesoreria, è costretto ad affrontare onerose spese (giornata di lavoro perduta, costo del biglietto ferroviario, soggiorno), che spesso superano l'entità del rimborso.

Per conoscere poi se non intenda prendere le opportune iniziative onde modificare le disposizioni vigenti nel senso che siano autorizzati ad effettuare i rimborsi dei titoli costituiti in deposito anche gli uffici postali che hanno funzioni di tesoreria. (15653).

RISPOSTA. — I depositi provvisori, cioè quelli aventi carattere transitorio e che per la loro natura non possono superare i 6 mesi di vigenza, vengono restituiti, per norma costante, dalla sezione di tesoreria presso la quale vennero costituiti.

Tuttavia l'articolo 1357 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro consente, ai titolari dei depositi in numerario, di ottenere che l'importo del deposito, del quale sia già stata disposta la restituzione, venga recapitato nella località di residenza, mediante vaglia del tesoro e ciò a seguito di specifica domanda.

Analogo trattamento non è consentito per i depositi provvisori in titoli.

Infatti, in tal caso, trattandosi di valori da restituire direttamente al titolare, nella identica specie, l'operazione di consegna — per ovvie ragioni di sicurezza — non può che essere eseguita, con le dovute cautele, presso la sezione di tesoreria provinciale presso la quale si costituì il deposito.

S'intende che, ove si consentisse il trasferimento dei titoli presso sezione di tesoreria diversa, esso comporterebbe spese di trasporto e di assicurazione a totale carico del titolare del deposito il quale, per altro, nella quasi totalità dei casi, domicilia o nel capoluogo di provincia o in comune ad esso vicinior, per cui dovrebbe essergli indubbiamente più comodo di recarsi personalmente allo sportello della tesoreria provinciale, anziché presso il coesistente ufficio postale.

La Cassa depositi e prestiti già ammette, a norma dell'articolo 267 delle istruzioni per il servizio dei depositi definitivi, dalla medesima amministrati, la consegna di effetti pubblici a mezzo di una sezione di tesoreria provinciale diversa da quella che originariamente li ha ricevuti in deposito, escludendo, comunque, l'intervento degli uffici postali.

La cassa stessa circonda però quest'ultima forma di restituzione di cautele e garanzie tali — giustamente ritenute necessarie — che è da sconsigliare l'estensione di detto tipo di consegna ai depositi provvisori.

*Il Sottosegretario di Stato:* ARCAINI.

**SCIORILLI BORRELLI.** — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno finanziare al più presto la costruzione della strada San Buono-Palmoli (Chieti) che attraverso il fiume Treste, dovrebbe allacciare la Trignina alla Istonia, in considerazione del fatto che questa opera, vivamente attesa da molti anni da parte di quelle popolazioni, realizzerebbe un notevole progresso in una zona scarsamente provvista di vie di comunicazione. (15324).

**RISPOSTA.** — Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici e si informa che la costruzione della strada San Buono-Palmoli è compresa nel piano di opere straordinarie che dovranno essere realizzate a cura della Cassa per il Mezzogiorno, la quale, per detta strada, ha già approvato un progetto di massima.

Poiché l'esecuzione dell'opera di che trattasi interessa due settori d'intervento della Cassa: bonifica e viabilità ordinaria, allo scopo di rendere più celere l'istruttoria è stato predisposto un progetto unificato che comprende la strada di servizio forestale e il ponte di attraversamento sul fiume Treste, progetto che trovasi attualmente all'esame del servizio bonifiche e trasformazione fondiaria della Cassa medesima, che, ad istruttoria ultimata, lo sottoporrà all'approvazione degli organi deliberanti.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.*  
CAMPILLI

**SCIORILLI BORRELLI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritengano opportuno prendere, al più presto, dei provvedimenti amministrativi ed accelerare le procedure penali nei confronti del sindaco di Carunchio (Chieti), il quale ha riscosso indebitamente contributi statali per miglioramenti fondiari mai eseguiti e per danni di guerra mai subiti, come risulta da numerosi e concordi testimonianze già rese al magistrato e come è di pubblica ragione tra la popolazione di Carunchio, e ciò anche in applicazione della recente circolare del 23 settembre del ministro dell'interno, con cui si invitarono i prefetti a non operare favoritismi nei confronti di determinate amministrazioni;

per sapere, altresì, se sono a conoscenza dei riflessi negativi e delle conseguenze deleterie che questo stato di cose crea sia per il regolare funzionamento dell'amministrazione di Carunchio che per il prestigio di cui deve sempre godere chi è alla direzione di un comune. (16257).

**RISPOSTA.** — Nessun provvedimento amministrativo può essere attualmente adottato a carico del sindaco di Carunchio, in quanto le illegalità a lui addebitate con l'interrogazione presentata sono in corso di esame da parte dell'autorità giudiziaria.

In relazione all'esito dell'istruttoria penale in corso ed alla eventuale sentenza di condanna, potranno verificarsi, rispettivamente, i presupposti per la sospensione del medesimo dalla carica di sindaco o della decadenza dalla carica di consigliere comunale a norma delle vigenti disposizioni.

*Il Ministro dell'interno:* TAMBRONI.

**SEMERARO SANTO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, col tra-

sferimento nell'Adriatico delle motonavi *Victoria* ed *Asia* destinate al ripristino delle linee di navigazione per l'Esrtemo Oriente, voglia tenere presente la tradizionale attività svolta nel passato da porto di Brindisi nelle relazioni con i paesi orientali e disporre quindi, nelle ripristinate linee di navigazione, uno scalo in questo sicuro porto, dotato di attrezzatura moderna e di maestranze capaci. (16013).

**RISPOSTA.** — La questione rientra nel più ampio quadro del riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale, sul quale sono già state formulate proposte al comitato interministeriale della ricostruzione da parte di una speciale commissione di studio, all'uopo nominata dal comitato stesso.

Tali proposte, per altro, sono ancora all'esame del predetto comitato e non è possibile, quindi, anticiparne le conclusioni.

*Il Sottosegretario di Stato:* TERRANOVA.

**SENSI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — con riferimento alla richiesta avanzata dal comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) — se non ritenga giusto ed opportuno intervenire perché l'anzidetto comune sia incluso nell'elenco dei territori montani, richiamando al riguardo quanto espressamente stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991. (16425).

**RISPOSTA.** — Il comune di Castiglione Cosentino, già incluso nell'elenco dei comuni montani, ne fu escluso dalla commissione censuaria centrale — che è l'unico organo cui per legge è deferito il compito di compilare e di aggiornare l'elenco dei comuni montani — in dipendenza dell'entrata in vigore del nuovo catasto terreni che ha portato il reddito medio comune alla cifra di lire 390, ben superiore a quello di lire 200 stabilito dalla legge quale massimo per ottenere l'inclusione.

Come già detto, spettano pertanto alla commissione censuaria centrale le decisioni sul ricorso presentato a suo tempo dal comune, il quale però, a quanto risulta, riguarda soltanto la mancata ammissione ai benefici della legge 2 luglio 1952, n. 703 e non della legge 25 luglio 1952, n. 991, cui invece si riferisce l'onorevole interrogante.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

**SPADAZZI.** — *Al Governo.* Per conoscere se ritenga conciliabile con i principi

delle libertà costituzionali e della proclamata solidarietà sociale, la tassativa limitazione ai trenta anni di età, imposta ai partecipanti ai concorsi per impieghi statali e parastatali.

Ciò significa voler considerare inservibili ed incapaci di rendimento persone che sono invece nel pieno della loro vita e sicuramente dotate di esperienza tale che ogni confronto con giovani ventenni tornerebbe a tutto svantaggio di questi ultimi.

Si consideri inoltre che particolarmente le donne che hanno superato i trenta anni ed aspirano a trovare un impiego, rappresentano altrettanti dolorosi casi sociali perché nubili, vedove o prive di familiari diretti, ed appare pertanto inumano volerlo respingere ai margini della società.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se — in considerazione di quanto sopra — non si ravvisi l'opportunità di elevare il limite di età almeno a 35 anni, particolarmente per quei posti che non impegnano in lavori fisici eccessivamente pesanti. (11692).

**RISPOSTA.** — In proposito, anche a nome del ministro del tesoro, si comunica che il normale limite di età per l'ammissione agli impieghi pubblici, fissato in trenta anni, contempera le esigenze del cittadino e della pubblica amministrazione.

Lo Stato, infatti, ha interesse ad assumere personale nel pieno vigore della sua attività lavorativa, per evidenti ragioni organizzative ed anche per addestrare convenientemente alcuni personali che hanno bisogno di un ciclo di tirocinio non breve. D'altro lato il cittadino che abbia terminato gli studi, anche superiori, ha il tempo di prescegliere la carriera statale che ritiene più conveniente e, una volta ammesso all'impiego in ancora giovane età, ha la possibilità di percorrere tutta la carriera nonché di maturare il diritto al trattamento di quiescenza nella massima misura.

Per quanto riguarda i casi meritevoli di particolare considerazione si ricorda che le disposizioni vigenti già consentono l'elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione agli impieghi in favore degli ex combattenti ed assimilati e dei profughi nonché ulteriori elevazioni di età in favore dei decorati al valor militare, dei capi di famiglie numerose e dei mutilati ed invalidi di guerra fino a raggiungere i 45 anni di età.

Tali numerose eccezioni, ispirate ai principi di solidarietà sociale richiamati dall'onorevole interrogante, portano a superare in moltissimi casi i limiti normali di età e non

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

si ravvisa, quindi, l'opportunità di elevarli ulteriormente.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.*

**SPADAZZI.** — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere se abbiano notizia della situazione in cui versa il ferroviere Triani Luigi di Antonio (matricola 353133), in servizio presso la stazione ferroviaria di Potenza Superiore, il quale non può partecipare al concorso per il passaggio di categoria, risultando disertore di guerra.

Il Triani, chiamato alle armi il 22 maggio 1945, si presentò al luogo di destinazione il 3 giugno, cioè con dodici giorni di ritardo.

Nel procedimento penale cui fu sottoposto, il Triani fu assolto per insufficienza di prove, in considerazione dello sbandamento dell'esercito italiano e del popolo; mentre ancora imperversava la guerra su due fronti e anche tenendo conto della spontanea presentazione del militare al corpo.

Per quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno sanare la incresciosa situazione, dipendente dal generale stato di sbandamento morale e materiale del paese in un periodo arroventato della nostra storia, permettendo ad un onesto lavoratore di compiere gli avanzamenti di carriera. (13449).

**RISPOSTA.** — Il manovale Triani Luigi (matricola 353133) per essere ammesso ai concorsi previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei ferrovieri combattenti della seconda guerra mondiale — a' termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 — deve dimostrare tale sua qualità mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui la circolare del 1 agosto 1948, n. 5000, emanata dallo Stato maggiore dell'esercito per l'applicazione del decreto stesso.

Il rilascio di detta dichiarazione che, come è noto, è di esclusiva competenza delle autorità militari è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dal predetto decreto legislativo, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

*Il Ministro dei trasporti: ANGELINI ARMANDO.*

**SPADAZZI.** — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre — ad opera della società concessionaria — l'ampliamento della rete telefonica urbana di Potenza, considerato il crescente sviluppo edi-

lizio, commerciale e industriale della città e l'accumularsi delle domande di nuove utenze (circa 300), che documentano l'importanza del problema. (14996).

**RISPOSTA.** — Si informa che il potenziamento della rete telefonica urbana di Potenza è già compreso nel piano dei lavori da effettuare nel prossimo anno dalla società concessionaria. Con tale potenziamento, la suddetta città potrà disporre di altri 700 numeri di abbonati di cui 300 *simplex* e 400 *duplex*.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BRASCHI.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui il Banco di Napoli consegnò agli agricoltori che hanno subito espropri in conseguenza della riforma agraria i relativi titoli di Stato privi di cedole.

In conseguenza di ciò gli interessi inerenti ai titoli stessi decorrono dalla data della materiale consegna dei titoli e non dal giorno dell'esproprio secondo quanto stabilito dalle disposizioni.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno provvedere secondo la logica e l'onestà perché gli interessi decorrano dalla data dell'esproprio e siano pagati in contanti agli aventi diritto, al fine di evitare speculazioni ingiustificate. (15102).

**RISPOSTA.** — Riguardo agli espropri di terreni in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sulla riforma fondiaria, ed alla circostanza che i titoli di Stato corrispondenti all'indennità di esproprio vengano consegnati agli interessati senza cedole fino alla data di consegna, l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se non si ritenga opportuno di impartire disposizioni per evitare che gli espropriati siano privati del reddito sul capitale per il periodo intercorrente tra l'esproprio e la consegna dei titoli; la questione ha formato oggetto di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (Atto Senato n. 527).

Come è noto, le indennità per i terreni espropriati in esecuzione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, vengono corrisposte in titoli di prestito per la riforma fondiaria, fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni, mediante estrazioni annuali di serie (articolo 8 legge 12 maggio 1950, n. 230; articolo 18, legge 21 ottobre 1950, n. 841; decreti ministeriali 28 giugno 1951, pubblicati nella *Gazzetta Uffi-*

ciale del 30 giugno 1951, n. 146, legge 6 maggio 1954, n. 225).

Il prestito di cui trattasi, iscritto nel Gran libro del debito pubblico, è stato emesso con decorrenza dal 1° luglio 1951; ma il collocamento di esso, data la specialità del fine del prestito, ha luogo gradualmente, in base a specifiche formali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla direzione generale del debito pubblico, contenenti tutti gli elementi (capitale nominale dei titoli da rilasciare; generalità dell'espropriato ed estremi del provvedimento di espropriazione; sezione di tesoreria provinciale che deve effettuare la consegna dei titoli stessi; ente depositario) stabiliti dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale, e corredate (articolo 3 successivo) delle quietanze di versamento in apposito capitolo del bilancio di entrata dell'importo nominale dei titoli richiesti. Giusta l'articolo 4 del ripetuto decreto ministeriale, la decorrenza degli interessi dei titoli da rilasciare non può essere che quella del semestre in corso alla data della suddetta quietanza di entrata, e pertanto l'auspicata corresponsione degli interessi dal giorno dell'esproprio a quello precedente la decorrenza degli interessi sui titoli loro consegnati sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

D'altro canto è da considerare che il Governo ha già da tempo posto ogni cura per affrettare la procedura per il pagamento delle indennità nei casi non dubbi, e cioè quando il valore dei terreni espropriati è stato definitivamente accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (essendo, per legge, com'è noto, l'indennità di espropriazione pari a tale valore); e per il pagamento di congrui acconti, salvo conguagli, negli altri casi, e cioè quando trattasi di terreni espropriati non soggetti a detta imposta.

*Il Sottosegretario di Stato.* ARCAINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della diversità dei giudizi e della discordanza delle indagini relative alla domanda avanzata dal signor Re Pietro di Enea, da Novofeltria (Pesaro), tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra, in conseguenza di grave ferita riportata durante il bombardamento del 15 luglio 1944.

Il ricorso del signor Re, infatti, fu respinto dalla I sezione speciale delle pensioni di guerra della Corte dei conti, in data 24 settembre 1954, nonostante la palese e totale discordanza fra le testimonianze addotte dall'interessato e le risultanze cui pervennero le

autorità, giungendosi persino (in un fatto che, per la sua natura, doveva essere facilmente accertabile) a negare il danneggiamento per bombardamento di un edificio, affermato, invece, da altri documenti speciali.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno approfondire le indagini sul caso in questione, al fine di giungere a risultati incontrovertibili. (15138).

RISPOSTA. — Con decreto del 9 marzo 1951, n. 1186704 fu negato al sopra nominato, per non dipendenza da causa di servizio della invalidità denunciata, il trattamento pensionistico di guerra.

La Corte dei conti con decisione del 7 giugno 1954, n. 184806, respinse il ricorso prodotto dall'interessato, avverso il decreto citato.

Ciò premesso, nessun provvedimento è possibile adottare nei confronti dello stesso interessato da parte di questa amministrazione.

Il predetto, qualora lo creda, potrà iniziare il giudizio di revocazione presso la Corte dei conti, avverso la decisione già adottata, a termine della legge 14 agosto 1862, n. 800.

*Il Sottosegretario di Stato.* PRETI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre con urgenza l'inizio dei lavori per eseguire nella stazione di Campomaggiore-Pietrapertosa (Potenza) le necessarie riparazioni all'impianto elettrico esterno ed interno, ed una completa opera di ripulimento degli alloggi annessi al fabbricato viaggiatori, lavori questi indispensabili per il buon funzionamento dell'impianto ferroviario suddetto, ed il cui inizio non può essere più procrastinato. (15798).

RISPOSTA. — Nella stazione di Campomaggiore-Pietrapertosa (Potenza) solo di recente è stata adottata la corrente elettrica; l'esecuzione dell'impianto di utilizzazione, che deve sostituire quello ora esistente, avente carattere del tutto precario, è stata disposta.

Per quanto concerne la ripulitura degli alloggi annessi al fabbricato viaggiatori della stazione sopra indicata, sono state impartite disposizioni all'ufficio ferroviario competente affinché provveda al più presto.

*Il Ministro.* ANGELINI ARMANDO.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui la Cassa per il Mezzogiorno avrebbe diramato al Banco di Napoli alcune circolari ri-



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

servate tendenti a precisare le norme per la concessione di mutui, relativamente alle garanzie richieste ai mutuatari. Risulterebbe a questo proposito che — in contrasto alle precise norme legislative che fissano la portata delle garanzie sui mutui di cui sopra — si sarebbe invitato il Banco di Napoli a richiedere garanzie triple e quadruple, private ed extra aziendali, limitando in tal modo la portata dei benefici della Cassa per il Mezzogiorno e sconvolgendo l'economia pubblica e privata del Meridione d'Italia. Nel caso dell'esistenza delle circolari in questione, l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga moralmente concepibile questa vera e propria beffa che annulla — segretamente — le provvidenze sociali di una legge pubblicamente espressa e quali provvedimenti si intendano adottare perché la legge stessa sia unica nella lettera, nello spirito e nella interpretazione. (15858).

RISPOSTA. — Premesso che gli istituti di credito, in rapporto alla caratteristica prettamente fiduciaria della loro attività e alle responsabilità che hanno nei riguardi dei depositanti, non possono prescindere dalla particolare valutazione dei diversi casi e del differente ordine di garanzie ritenute opportune per ciascuna operazione, si assicura che nessuna circolare a carattere riservato e nessuna comunicazione di altro genere è stata inviata al Banco di Napoli e agli altri istituti convenzionati da parte della Cassa per il Mezzogiorno per le operazioni da effettuarsi con le disponibilità della Cassa stessa.

Viceversa, fu espressa chiaramente dalla Cassa, sia al Banco di Napoli sia agli altri istituti convenzionati, con circolare 13 giugno 1952, n. 29313/52, riguardante il credito agrario di miglioramento, la esigenza che fossero adottati « criteri atti ad incoraggiare l'iniziativa degli agricoltori », specificando, in tema di garanzie, che vanno ripudiati « criteri troppo restrittivi, che non tengono conto dell'effettivo valore delle proprietà, in base ai prezzi di mercato, dell'incremento di valore di carattere generale determinato dal complesso di opere pubbliche che la Cassa va effettuando nei comprensori di bonifica, ed infine dello specifico incremento di valore creato dalle opere di miglioramento fondiario oggetto delle richieste di mutuo ». Inoltre, si è soggiunto che « l'applicazione di criteri restrittivi determina, specialmente per le proprietà di modesta estensione, la pratica impossibilità di ricorrere al credito, e la conseguente paralisi della massiccia ed organica opera di

trasformazione agraria dei territori che la Cassa persegue » e delude « le legittime aspettative, delle popolazioni rurali del Mezzogiorno ».

Poiché l'onorevole interrogante afferma che « risulterebbe » essere stato « invitato il Banco di Napoli a richiedere garanzie triple e quadruple, private ed extra aziendali » questo Comitato gli sarà grato se vorrà compiacersi precisare quali elementi di fatto lo abbiano indotto alla sua diversa affermazione.

*Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:*  
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire con urgenza per risolvere la incresciosa situazione dei pescatori salernitani ai quali, da parecchi mesi, non sono corrisposti gli assegni familiari, nonostante il ripetuto e sollecito interessamento delle autorità provinciali e dei sindaci di Salerno, Maiori, Minori ed Amalfi e dello stesso Ministro della marina mercantile.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi l'urgenza di concedere alla benemerita categoria almeno un adeguato acconto sulle future liquidazioni in attesa degli accertamenti in corso, anche in considerazione dei disagi sopportati dai pescatori a seguito delle alluvioni. (15874).

RISPOSTA. — In ordine alla questione segnalata, risulta a questo Ministero che l'istituto nazionale della previdenza sociale di Salerno ha sospeso, a partire dal 1 luglio 1955, l'erogazione degli assegni familiari a due delle cooperative pescatori esistenti nella provincia e, cioè, alla cooperativa « Sant'Andrea Apostolo e Santa Maria Maddalena » di Amalfi, ed alla cooperativa provinciale pescatori di Salerno.

Per quanto riguarda la cooperativa di Amalfi, la sospensione è stata adottata, in seguito ad irregolarità circa le condizioni richieste per il suo funzionamento.

È stato accertato, infatti, che la cooperativa in questione non ha mezzi propri per la pesca, né ha a proprio carico le spese inerenti alla manutenzione delle barche ed all'acquisto dei materiali occorrenti, mentre non esistono, in linea di massima, registrazioni o prove relative alla consegna del pescato, alla vendita di esso ed alla ripartizione, fra i soci, del ricavato della vendita stessa.

È emerso, altresì, che sarebbero state incluse fra i soci, fruitori di assegni, persone che

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

esercitano la pesca come attività prettamente marginale e saltuaria rispetto ad altre attività di varia natura da considerarsi principali.

Contro il provvedimento di sospensione, nessun ricorso è stato finora proposto dalla cooperativa al comitato speciale per gli assegni familiari.

La sospensione disposta nei confronti dei soci della cooperativa provinciale pescatori di Salerno trova origine, invece, in un precedente addebito di lire 1.980.906 (al netto dei contributi) operato dall'I.N.P.S., a seguito di accertamenti del locale ispettorato del lavoro in data 1° ottobre 1954, per assegni familiari indebitamente corrisposti a sette soci non pescatori, e per il quale venne a suo tempo presentato ricorso al comitato speciale sopra indicato.

A tale precedente si aggiunge, nel marzo 1955, un esposto del delegato di spiaggia della sezione di Santa Maria di Castellabate, che segnalava rilevanti irregolarità commesse dalla cooperativa sempre in materia di corresponsione degli assegni in parola, irregolarità accertate successivamente anche dal locale ispettorato del lavoro, per cui venne data comunicazione all'I.N.P.S. ai fini dei conseguenti addebiti in via amministrativa. E poiché, nel contempo, si svolgeva una ispezione presso la stessa cooperativa da parte di un funzionario dell'ispettorato del lavoro di Napoli, l'Istituto della previdenza sociale sospendeva tacitamente l'erogazione degli assegni, in attesa di conoscere l'esito di detta ispezione.

In atto, comunque, essendosi conclusa la ispezione, l'I.N.P.S. ha disposto l'immediata erogazione degli assegni relativi ai mesi di luglio e agosto 1955, riservandosi di regolare definitivamente la questione, per i mesi arretrati, in fase amministrativa, in quanto la cooperativa ha provveduto a presentare, in merito, ricorso al comitato speciale.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**SPADAZZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui la maggioranza dei comuni del meridione d'Italia non osservano quanto disposto dalla legge 2 agosto 1954, n. 847, che offre facoltà alle amministrazioni di concedere ai segretari comunali un alloggio o una speciale indennità nel caso che il comune non disponga di abitazioni.

Infatti, mentre quasi tutti i comuni del settentrione e del centro hanno sistemato decorosamente i propri segretari fornendoli di abitazione o concedendo loro la indennità di cui sopra, nel meridione questi ottimi collabo-

ratori del sindaco vivono in stato di indicibile disagio economico, dovendo provvedere — con lo scarso stipendio — anche alle spese di alloggio.

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno richiamare le amministrazioni comunali alla osservanza della citata legge n. 847. (15893).

**RISPOSTA.** — A norma dell'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 748, i comuni della classe 4<sup>a</sup> hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario.

Con circolare ministeriale del 10 settembre 1954 diretta ai prefetti, è stato chiarito che, pur trattandosi di spesa facoltativa, per cui le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'esame dei competenti organi di tutela, non può non tenersi conto che la norma sancita dall'articolo 19 citato è intesa a dare agli organi competenti un orientamento favorevole a detta concessione.

Successivamente, ad alcune prefetture che hanno posto il quesito se i comuni della classe 4<sup>a</sup> abbiano solo la facoltà di fornire al segretario gratuitamente l'alloggio che faccia parte del proprio patrimonio, o possano rimborsare al segretario le spese che egli sostiene per la locazione di un alloggio di proprietà privata, è stato fatto rilevare da questo Ministero che l'interpretazione più restrittiva della norma limiterebbe l'applicazione della stessa ai soli casi in cui il comune abbia la proprietà e la disponibilità di alloggi, mentre appare più conforme al significato della norma e all'intenzione del legislatore ritenere che i comuni abbiano, negli altri casi, facoltà di disporre il rimborso di cui trattasi.

Per altro, è stato chiarito che deve essere esaminata, caso per caso, la situazione di ciascun segretario, in relazione alla sua situazione familiare, al costo locale degli alloggi, e che, ovviamente, non può prescindersi, nel deliberare o nell'approvare la concessione gratuita dell'alloggio, o il rimborso del canone di locazione corrisposto dal segretario, dalle condizioni finanziarie del comune.

Poiché la concessione prevista dal citato articolo 19 è meramente facoltativa, questo Ministero, in relazione all'autonomia degli enti locali, non ha ritenuto di operare pressioni di alcun genere, limitandosi ad impartire, nei casi dubbi, istruzioni alle prefetture perché gli organi di tutela si ispirino, nell'esaminare le relative deliberazioni, a criteri di larghezza.

Devesi, in ultimo, rilevare che il trattamento economico dei segretari comunali del

grado iniziale è uguale a quella dei dipendenti dello Stato di grado 11°, nei cui confronti non è prevista alcuna concessione gratuita di alloggi, almeno in linea generale.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno estendere i benefici per il miglioramento fondiario all'intero territorio del comune di Picerno (Potenza), tenendo presente che solo una piccola parte dello stesso è compresa nel bacino del « Basento » e quindi ammessa a fruire delle provvidenze di cui sopra, a mezzo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza.

Il comune di Picerno beneficia della legge sui comuni montani, ma la limitata assegnazione di fondi non permette una vasta opera di miglioramento fondiario, come è documentato dalle numerose richieste di agricoltori restatesi sino ad oggi inevase. (15959).

RISPOSTA. — I sussidi per opere di miglioramento fondiario in montagna sono concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno soltanto nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani inclusi nel piano dodecennale di attività della Cassa medesima.

I confini dei comprensori e dei bacini montani suddetti debbono costituire, quindi, il limite degli interventi della Cassa, mentre per le altre zone provvede nella sua competenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Pertanto, non si rende possibile aderire alla richiesta.

*Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi, nel procedere alla soppressione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra di Bologna 2ª, Milano 2ª e Napoli 2ª, relativamente a quella di Napoli, ha disposto la cessazione dall'incarico di fiduciario dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra dei dottori Vittorio De Bonis, Giova Carlo, Grasso Salvatore, Antonio Papa ed Edoardo Tortarolo, mantenendo in servizio, con aggregazione alla unica commissione rimasta, il dottor Emilio Falci ed in base a quali meriti professionali ed altri titoli il predetto sanitario è stato confermato. (16341).

RISPOSTA. — Con la soppressione della II commissione medica di Napoli il personale sanitario civile rappresentante l'Associazione

nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da trasferirsi alla commissione unica, era di sette unità.

Tenuto conto degli altri fiduciari dello stesso ente addetti alla I commissione medica, questo Sottosegretariato ha considerato l'opportunità di ridurre il numero veramente eccessivo di tali fiduciari rispetto alle diminuite esigenze del servizio.

Prospettata la situazione alla predetta Associazione, questa ha aderito alla richiesta di riduzione del personale, proponendo l'esonero di tutti i suoi fiduciari della II commissione, con l'eccezione del dottor Emilio Falci.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre, in relazione all'enorme aumento del traffico stradale che si verifica in tutte le arterie della nazione, la maggioranza delle quali sono assolutamente inadeguate alle odierne esigenze della circolazione, che la scuola della polizia stradale sia perfezionata sì che da essa, oltreché agenti di pubblica sicurezza degni e competenti tutori delle leggi, abbiano ad uscire anche e soprattutto degli educatori che riescano a vedere nel cittadino che non si attiene alle disposizioni non solo il contravventore da punire, ma l'amico, il compatriota da educare nel suo e nel civico interesse. (16387).

RISPOSTA. — I reparti di polizia stradale, oltre ai compiti repressivi, svolgono già vasta opera di educazione, di assistenza e di soccorso nei confronti di tutte le categorie di utenti della strada.

Per l'addestramento del personale da adibire ai servizi di polizia stradale svoltosi finora a mezzo di speciali corsi presso le normali scuole di polizia è stata di recente stabilita la istituzione di un apposito centro li quale avrà sede in Cesena (Forlì) ed inizierà il suo funzionamento fra pochi giorni.

*Il Ministro: TAMBRONI.*

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione (nuova guerra servizio indirette), concernente gli orfani di Rovati Giovanni fu Luigi.

Il Rovati, ex sottufficiale, nel 1946 aveva avanzato domanda per pensione di guerra diretta. In seguito all'infermità contratta in guerra lo stesso decedeva il 13 maggio 1947, mentre solo due giorni dopo (15 maggio 1947)

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

veniva chiamato a visita medica dalla commissione medica pensioni di guerra di Napoli, posizione 584594.

Nel 1948 la vedova del Rovati — Bello Lucia fu Demetrio — si risposava. Nell'anno successivo (1949) la stessa inoltrata domanda al Ministero del tesoro per ottenere la liquidazione indiretta a favore dei tre figli orfani del suo primo marito Rovati Giovanni. Infine, nel marzo 1955 la Bello inviò al Ministero, tramite il comune di Napoli, la documentazione richiesta. (16115).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione relativa agli orfani sopra nominati, si è in attesa che il municipio di Napoli e il distretto militare di Reggio Calabria trasmettano rispettivamente il certificato necroscopico, il foglio matricolare e i documenti sanitari del defunto militare.

*Il Sottosegretario di Stato: PRETI.*

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se gli risulti la pericolosità costituita dal cavalcavia delle ferrovie dello Stato sito a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Bagnoli di Napoli.

Allorché, una trentina d'anni fa, fu costruita detta stazione, al di là del cavalcavia vi erano solo terreni incolti e campi. Col passare degli anni al loro posto è andato sorgendo un popoloso quartiere, a parte poi il grandioso complesso di edifici di proprietà del Banco di Napoli, destinati dal passato regime ai « figli del popolo » (fondazione Costanzo Ciano) e oggi occupati dal quartiere generale delle forze alleate per il sud Europa (A.F.S.E.).

Tutto il movimento relativo al rione suddetto, nonché al complesso del quartiere generale dell'A.F.S.E., è costretto a passare sotto il cavalcavia in questione, che è largo appena metri 2,95, e alto in chiave soltanto metri 3,00, misure conseguenti alle limitatissime esigenze di trent'anni fa, ma assolutamente insufficienti oggi. Sotto il cavalcavia può passare solo una macchina la volta, cosicché riesce difficile il puro indispensabile transito di pedoni, considerato l'impotente traffico di mezzi motorizzati nei due sensi, dalle prime ore fino a tardi.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di considerare l'opportunità di un allargamento congruo del cavalcavia, o la costruzione di altro cavalcavia più ampio; onde consentire un contemporaneo traffico nei due sensi sia ai pedoni che alle macchine, eliminandosi così l'attuale strozzatura, che costituisce continua e grave remora al traffico, ed è

causa di numerosi incidenti fortunatamente finora non mortali. (16353).

RISPOSTA. — L'amministrazione ferroviaria non ha nulla in contrario a che venga ampliato il sottovia in prossimità della stazione di Bagnoli di Napoli o che ne venga costruito un altro più ampio, purché l'ente proprietario della strada si accoli la spesa per l'esecuzione dei relativi lavori, ivi compresa quella per i rallentamenti dei treni.

*Il Ministro: ANGELINI.*

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene compatibile la carica di dirigente di un ufficio del lavoro da parte di chi esercita anche le funzioni di collocatore comunale con il mestiere del mediatore.

Nel caso che sussista, come si ritiene, incompatibilità, quali provvedimenti intende adottare per la tutela della serietà dell'ufficio, a carico del dirigente dell'ufficio del lavoro di Grottaglie (Taranto), signor Marseglia Giuseppe, il quale, pur svolgendo funzioni di collocatore comunale, opera sempre come mediatore per conto della ditta industriale Lomazzi. (15568).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti al riguardo, è emerso che in data 11 settembre 1954 venne rilasciata, dalla questura di Taranto, al signor Marseglia Giuseppe fu Pasquale l'autorizzazione per l'esercizio della mediazione nel settore del commercio.

Detta autorizzazione è scaduta l'11 settembre 1955, senza che, per altro, sia stata presentata dall'interessato domanda di rinnovo.

Di fatto, quindi, il Marseglia dovrebbe unicamente espletare l'incarico di collocatore a suo tempo commessogli.

Si desidera, comunque, assicurare che il competente ufficio del lavoro non mancherà di vigilare affinché detto incarico non venga cumulo con altre attività non compatibili, quale quella rilevata dall'onorevole interrogante, per il che il signor Marseglia verrà difidato.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

TOGNONI, BAGLIONI E ZANNERINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere per esonerare dalle imposte e sovrimposte i contadini contribuenti dei comuni di Pitigliano e Sorano (Grosseto) le cui produzioni essenziali dell'uva e dell'oliva sono state totalmente distrutte da violente grandinate abbattutesi in quella zona il 6 e 31 agosto 1955. (15835).

**RISPOSTA.** — I danni causati a terreni e colture da eventi atmosferici, quali le grandinate del 6 e 31 agosto abbattutesi nei territori di Pitigliano e Sorano (Grosseto), sono stati già previsti e contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo e, pertanto, non possono dar luogo ad alcuna moderazione di imposta anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

Ciò non esclude, per altro, che, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Per quanto concerne, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tener conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1956.

Comunque, si assicura che è stata interessata l'intendenza di finanza di Grosseto, affinché riferisca sollecitamente circa i danni di cui trattasi, per un completo esame della questione.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**TROISI.** — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente disporre opportuni interventi per lenire i gravi danni sofferti dal comune di Mola di Bari, in seguito al violentissimo nubifragio del 12 ottobre 1955. In particolare si chiede:

1°) di corrispondere aiuti immediati alle famiglie più indigenti, colpite nelle loro case e masserizie;

2°) la sistemazione dei torrenti Santo Onofrio e Sant'Antonio e il ripristino delle strade vicinali diventate impraticabili;

3°) il finanziamento urgente dei cantieri di lavoro già proposti ed inclusi nel piano provinciale. (16436).

**RISPOSTA.** — Subito dopo il verificarsi del nubifragio che ha colpito il territorio del comune di Mola di Bari il prefetto ha disposto accertamenti sulla esistenza dei danni, a mezzo del Genio civile e dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Lo stesso prefetto ha, inoltre, concesso all'E.C.A. di quel comune una congrua sovven-

zione straordinaria per l'immediata assistenza alle famiglie bisognose che hanno maggiormente risentito dell'evento calamitoso.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha assicurato che autorizzerà entro breve termine i cantieri di lavoro per Mola di Bari, inclusi nel piano redatto a cura dei competenti organi della provincia di Bari, e con i quali potranno essere effettuate n. 8760 giornate-operaio.

*Il Ministro dell'interno: TAMBRONI.*

**TURNATURI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e al Ministro per lo sport.*

— Per conoscere quali iniziative intendano promuovere per riportare il settore sportivo su un piano di più rigorosa moralità e per una nuova più precisa regolamentazione di questo delicato ed importante settore, sia per non deludere le aspettative delle folle sportive, sia per attribuire a ciascun dirigente le proprie indeclinabili responsabilità e ciò con riferimento ai recenti clamorosi provvedimenti disciplinari adottati dalla Lega calcio.

In particolare si chiede una severa inchiesta per accertare le eventuali indebite interferenze sulla grave ed ingiustificata decisione che colpisce il Club calcio Catania, privando la Sicilia dell'unica squadra che onorevolmente aveva disputato il campionato della massima divisione calcistica.

La grave sanzione disciplinare, per altro, basata su elementi affatto probatori, è del tutto sproporzionata agli addebiti mossi e, comunque, le eventuali sanzioni avrebbero dovuto essere, se mai, applicate tempestivamente e soltanto a carico degli eventuali responsabili e non mai della squadra Club calcio Catania, il cui danno morale e finanziario è indubbiamente oltremodo grave.

L'interrogante chiede, quindi, l'urgente energico intervento della Presidenza del Consiglio e del ministro competente per ottenere l'annullamento dell'ingiusto provvedimento, ridonando così a tutti i cittadini la serena fiducia nella giustizia. (15444).

**RISPOSTA.** — Non sembra possibile, allo stato delle cose, un intervento governativo nell'attività della Federazione italiana gioco calcio che è un organo del C.O.N.I. legalmente costituito e liberamente eletto dalle società calcistiche.

Si può, comunque, assicurare che la Federazione in parola ha allo studio un'ampia e radicale riforma, che tocca tutti i suoi settori tecnici ed organizzativi: ripristino del dilettantismo, regolamentazione del professio-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1955

nismo, preparazione dei tecnici federali ed altre riforme intese a rinnovarne completamente la vigente struttura.

Si aggiunge, infine, che sull'attività svolta dalla cennata federazione il C.O.N.I. esercita, per quanto di sua competenza, un attento controllo.

*Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri: RUSSO.*

**VERONESI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare la precedenza assoluta a quelle proposte di istituzione di corsi di addestramento per disoccupati che siano accompagnate da un impegno di una ditta di assorbire, al termine del corso, un congruo numero (non meno della metà) degli allievi del corso. (16252).

**RISPOSTA.** — Per la selezione delle proposte d'istituzione di corsi di addestramento professionale per disoccupati, sono stati costantemente adottati i criteri cui si accenna nella interrogazione.

Anche nella predisposizione dei piani dei corsi da attuare nel corrente esercizio finanziario, gli uffici del lavoro sono stati invitati, con circolare del 24 maggio 1955, numero 30/04/AG/52, a tener presenti i predetti criteri e a prendere, pertanto, in considerazione, fra le proposte presentate, quelle relative alla istituzione di corsi da svolgere, in vista di concrete possibilità di occupazione per i lavoratori frequentanti.

*Il Ministro: VIGORELLI.*

**VIALE E LUCIFREDI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene opportuno autorizzare la amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere, quanto prima possibile, la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei comuni montani delle province di Genova, Imperia e Savona.

Il provvedimento si rende opportuno per la sopravvenuta variazione di molti terreni i quali figurano in catasto come seminativi, uliveti e vigneti mentre sono da anni abbandonati per il loro reddito pressoché nullo e perché non ne è stata più possibile la coltivazione a causa del continuo esodo di quelle popolazioni verso i comuni della riviera.

L'alto reddito catastale dei detti terreni porta come conseguenza la imposizione di altissime sovraimposte comunali e provinciali, le quali hanno ormai raggiunto i limiti mas-

simi consentiti, cosicché vengono ad essere praticamente annullati altri benefici di natura fiscale accordati dallo Stato appunto in considerazione del grave stato di depressione dell'economia dei detti comuni. Vengono altresì accentuati i motivi che inducono le giovani generazioni a sfuggire alla vita dei campi per trasferirsi nelle città.

Il provvedimento della revisione sodisfa, pertanto, oltre alle ragioni di opportunità dianzi indicate, evidenti ragioni di giustizia. (16438).

**RISPOSTA.** — La provincia di Imperia è per intero dotata di nuovo catasto terreni, il quale sarà completato nel 1956 anche per le province di Genova e di Savona, con l'attivazione dei residui 25 comuni, tuttora a vecchio catasto.

In tutti i comuni di dette tre province (con la sola eccezione di 5 comuni della provincia di Genova, un tempo appartenenti a quella di Pavia) il nuovo catasto terreni è di data piuttosto recente (o lo sarà entro il 1956), e quindi corrisponde — di massima — con le sue registrazioni allo stato di fatto delle colture.

Tenuto perciò conto dell'attualità (o quanto meno della modesta anzianità) dei dati catastali — nonché della circostanza che in montagna le variazioni della fisionomia agricola di interi comuni avvengono di rado e con estrema lentezza — non si ravvisa la sussistenza delle condizioni obiettive volute dall'articolo 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, per una immediata, o prossima, revisione sistematica della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni nei comuni montani delle province di Genova, Savona ed Imperia.

Per quanto riguarda, invece, le limitate variazioni di qualità di coltura, avvenute qua e là in singole particelle di terreno, si fa presente che esse possono essere sempre accertate, su denuncia dei proprietari interessati, dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Agli appositi sopraluoghi l'U.T.E. provvede:

a) subito ed in qualunque tempo, nel caso di verifica straordinaria a spese delle parti;

b) gratuitamente in sede di verifica ordinaria che, per ogni comune, ricade ogni cinque anni (lustrazione).

Se dal sopraluogo risulta accertata l'esistenza di una variazione comportante diminuzione dell'estimo catastale, l'efficacia fiscale di tale diminuzione è del tutto indipen-

dente dalle anzidette modalità *a)* e *b)*, con cui il sopraluogo stesso può essere stato effettuato, in quanto essa decorre pur sempre — in virtù del secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418 — dal primo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni in diminuzione o dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, se questa è tardiva.

*Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.*

VIVIANI ARTURO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è vero che in relazione al delitto commesso in Siena la notte del 6 ottobre 1955, nel quale fu ucciso Nello Borgiaanni, la polizia sebbene subito avvertita non poté mettersi in contatto con il comando di Poggibonsi (Siena) perché il posto telefonico di detto paese era chiuso.

L'interrogante chiede inoltre al ministro se non ritenga di provvedere con urgenza, affinché la questura di Siena debba essere col-

legata direttamente con tutti i comandi di polizia della nostra provincia in maniera tale che in tutta la periferia anche nelle ore notturne possano essere tempestivamente organizzati posti di blocco. (16258).

RISPOSTA. — Da accertamenti eseguiti è risultato che in occasione della uccisione a Siena di Nello Borgiaanni il funzionario di pubblica sicurezza in servizio nella notte del 6 ottobre 1955, accorse subito sul posto del delitto per le necessarie indagini e non solo riuscì a mettersi immediatamente in contatto con l'ufficio di pubblica sicurezza ed il comando carabinieri di Poggibonsi — i quali sono dotati rispettivamente dei telefoni urbani numeri 86784 e 86759, a carico dell'amministrazione dell'interno — ma riuscì anche a mettersi in contatto con i comandi periferici di altre zone della provincia ed extra-provincia.

*Il Ministro: TAMBRONI.*